

GESTIONE DEL BILANCIO 2019 **(note per la redazione e la gestione)**

aggiornate con:

Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)

D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018 (decreto sicurezza)

D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 (decreto fiscale)

D.L. 135/2018 (decreto semplificazioni)

D.L. 87/2018 convertito nella legge 96/2018 (decreto dignità)

Termine di approvazione bilancio di previsione

Con Decreto del Ministro dell'interno 7.12.2018 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 28 febbraio 2019.

Il bilancio di previsione rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (circ. min. interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009).

Struttura del bilancio

Il bilancio di previsione 2019/2021 deve essere predisposto da tutti gli enti locali, anche quelli inferiori a 5.000 abitanti, secondo i nuovi schemi dettati dal Dlgs. 118/2011 che prevedono un bilancio di previsione pluriennale con eliminazione della distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, con l'introduzione della contabilità economico patrimoniale.

Lo schema del bilancio di previsione finanziario, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi.

Al pari del bilancio di competenza, quello di cassa ha funzione autorizzatoria, ma valenza solo annuale.

La contabilità finanziaria è affiancata dalla contabilità economico patrimoniale per permettere la registrazione dei fatti di gestione sotto l'aspetto sia finanziario che economico sulla base dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

I capitoli/articoli dovranno essere classificati per missioni e programmi, e secondo il piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), nel rispetto dell'articolo 7 del Dlgs. n. 118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito.

L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale.

Dal 1° gennaio 2017 le codifiche Siope degli enti territoriali sono sostituite dal piano dei conti integrato ed estese a tutti gli organismi strumentali ed agli enti strumentali in contabilità finanziaria (Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016)

Obbligo di trasparenza

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Inoltre devono pubblicare sui propri siti istituzionali, e rendere accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139) (art. 29, comma 1, della legge 33/2013 come modificato art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le amministrazioni e gli enti pubblici possono, in via integrativa, effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (art. 32, comma 5, legge 69/2009),

A sensi dell'art. 31 del Dlgs 33/2013, modificato dall'art. 27 del Dlgs.97/2016, sono soggetti a pubblicazione anche gli atti degli OIV o dei nuclei di valutazione, la relazione degli organi di revisione al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Trasmissione dei bilanci

Gli enti locali, le regioni e le province autonome, compresi i loro organismi e enti strumentali, devono trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi i relativi allegati e il piano degli indicatori e dei risultati attesi ed i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, entro 30 giorni dall'approvazione dei documenti contabili (Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016 e art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016).

L'obbligo di invio delle variazioni di bilancio è stato abrogato dall'art.9, comma 1 bis, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016.

A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane (art. 1, comma 902, della legge 145/2018).

Con il successivo comma 903 della legge 145/2018 viene previsto che:

- con decorrenza dal 1° novembre 2019, il ministero dell'interno può richiedere specifiche certificazioni (firmate dal responsabile finanziario) su particolari dati finanziari non presenti nella Bdap.
- decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, il mancato invio dei dati alla Bdap (compresi quelli aggregati), comporta la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In fase di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019.

Con il comma 904 della legge 145/2018, nel confermare anche il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, viene precisato che tale sanzione scatta se l'invio avviene dopo trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non dalla loro approvazione.

(vedasi in merito per ulteriore precisazione anche sezione regionale di controllo della Campania, parere n. 80/2018).

Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

L'invio dei dati alla Bdap fa venir meno l'obbligo dell'invio telematico alla Corte dei conti.

Emendamenti

Il Regolamento di contabilità deve prevedere i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'Organo consiliare e della Giunta emendamenti agli schemi di bilancio i quali sono funzionali all'esercizio incompressibile delle prerogative dei Consiglieri comunali e debbono esplicarsi in un arco di tempo limitato, ma ragionevole, in quanto strettamente connesso al termine ineludibile di approvazione. La conseguenza dell'inosservanza dei suddetti non può che essere l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio previsionale e di tutti gli atti

collegati che siano stati con la prima impugnati (sentenza 2 maggio 2016, n. 387, la II Sezione del Tar Sardegna)

Variazioni al bilancio

Il principio contabile della flessibilità precisa che un eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto riduce l'attendibilità del processo di programmazione rendendo poco credibile il sistema di bilancio.

Restano confermati i seguenti punti:

- il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell'esercizio sia con riferimento agli stanziamenti di competenza sia agli stanziamenti di cassa;
- nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- la Giunta può disporre variazioni di bilancio in via d'urgenza riguardanti competenze del Consiglio con deliberazione da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto;
- il Consiglio, nel caso in cui dinieghi totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata
- non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti salvo eccezioni di legge
- Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza

Competenze

Si potranno effettuare:

- variazioni di bilancio di competenza del Consiglio;
- variazioni di bilancio di competenza della Giunta;
- variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti;
- variazioni di PEG di competenza della Giunta;
- variazioni di PEG di competenza dei dirigenti.

Le competenze sono disciplinate dall'art. 175 del TUEL come modificato dal Dlgs. 118/2011 e dal Dlgs. 126/2014 ed integrato dall'art. 9 bis del D. L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016.

Termini

Cambiano i termini di approvazione delle variazioni.

Rimane immutato il termine ultimo fissato già nell'attuale ordinamento **del 30 novembre**, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate **sino al 31 dicembre** di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, o da Regioni è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato o da Regione,
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa salvo quelle di competenza dei dirigenti, con eccezione di quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo.

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assestamento generale del bilancio con cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro **il 31 luglio di ciascun anno e non più entro il 30 novembre.**

La verifica degli equilibri deve avvenire almeno una volta entro il 31 luglio.

Resta ferma la possibilità di prevedere altri ulteriori termini nel regolamento di contabilità (art. 193, comma 2, TUEL)

Parere organo di revisione

Il parere è rilasciato esclusivamente sulle variazioni di bilancio di competenza consiliare essendo escluse dall'art. 239 quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.

Resta, comunque, nella competenza dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Esecutività del bilancio

Essendo decadute tutte le norme ordinamentali relative al controllo di legittimità in forza dell'art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Controlli

Ai fini dei controlli circa il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con l'art. 1, comma 1122, lett. d) della legge 205/2017, le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge 26/2005 in ordine alla procedura da seguire per lo scioglimento del Consiglio sono prorogate senza più limiti temporali. (art.1, comma 1132, della legge 145/2018)

Inoltre, a partire dal 2017, in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Anche il comando di personale è vietato senza l'approvazione del bilancio (**delibera della Corte dei conti Puglia n. 98/2018**).

Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

Tesoreria comunale

I tesorieri degli enti locali che rivestono la qualifica di società per azioni hanno facoltà di delegare, anche nell'ambito dei contratti in essere, la gestione di singole fasi o processi del servizio a loro controllate.

Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la

delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. (art. 54, comma 1 bis, del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione (art. 40, comma 1, legge 448/1998)

Con l'art. 1, comma 878, della legge 205/2017 viene previsto che nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.

Obbligo di revisione della convenzione di tesoreria, con efficacia dal 1.1.2019, sulla base di quanto previsto dalla circolare n.22 del 15 giugno 2018, predisposta congiuntamente dai Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 - Payment Services Directive), recepita nell'ordinamento italiano tramite l'emanazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.218.

Tesoreria Unica

Ai sensi dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del D.L. 1/2012 a **decorrere dal 24.1.2012 e fino al 31.12.2021** (art. 1, comma 877, della legge 205/2017) gli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art. 1 della legge 720/1984.

Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

I depositi, anche relativi ad entrate proprie, sono infruttiferi (art. 1, comma 390, legge 190/2014)

Modalità trasmissione ordinativi di incasso e pagamento (SIOPE+)

Con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 pubblicato sul sito Siope, sono state definite le indicazioni per passare alla fase operativa riguardante l'obbligo, per tutte le regioni, città metropolitane, province e comuni, di adottare l'ordinativo informatico e di comunicare con il proprio tesoriere solo attraverso l'infrastruttura Siope+ gestita dalla Banca d'Italia.

Per la produzione degli ordinativi informatici secondo le regole AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e per la trasmissione alla banca dati Siope è prevista la possibilità di avvalersi del servizio gratuito del ministero dell'Economia.

Con il decreto del 25 settembre 2017, il ministero dell'Economia ha fissato i termini per l'applicazione della nuova procedura nel modo seguente:

dal 1° gennaio 2018 da parte delle Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province.

dal 1° aprile da parte dei Comuni con oltre 60 mila abitanti

dal 1° luglio da parte dei Comuni da 10 mila a 60 mila abitanti

dal 1° ottobre da parte dei restanti enti.

Unica eccezione è rappresentata dai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (compresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del D.L. n. 189/2016) che entreranno a regime dal 1° gennaio 2019.

Per il calcolo della popolazione si deve fare riferimento ai residenti al 31 dicembre 2016 secondo i dati Istat

Con l'entrata a regime della suddetta applicazione gli enti che non riusciranno ad utilizzare Opi (ordinativo informatico) e Siope+ non potranno effettuare pagamenti.

Il nuovo sistema libera gli enti dall'obbligo di trasmissione alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (Pcc) dei dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Allegati al bilancio

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (fare riferimento al nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) il piano degli indicatori (D.M. 22.12.2015)
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti nonché la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari (art. 1, comma 383, legge 244/2007) e quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011.

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
 - il programma triennale dei lavori pubblici
- che dovranno essere inseriti nel Documento unico di programmazione.

Nonchè:

- la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota integrativa;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in quanto lo stesso deve coincidere con l'equilibrio del risultato di competenza dell'esercizio.

Ricordare che l'assenza di uno di uno solo degli allegati potrebbe comportare l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio (TAR Campania, sentenza n. 6128/2018).

Nota integrativa

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2017/2019 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Disciplinato dall'art. 163 del Dlgs. 267/2000, come modificato dal Dlgs. 126/2014

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione l'art. 11, comma 17, del Dlgs. 118/2011 dispone che si deve fare riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017/2019 per l'annualità 2018.

In merito l'art. 163, comma 4, del TUEL, dispone che "all'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato".

(Si rammenta che nel sito www.arconet@tesoro.it, nella sezione "schemi di bilancio", è possibile scaricare lo schema di tale prospetto consigliato dalla Commissione Arconet).

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. A partire dal mese di febbraio sarà possibile impegnare, oltre al dodicesimo anche la parte utilizzabile ma non impegnata nel mese precedente.

Sono escluse dal suddetto limite le spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

Possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio:

- a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:
 - dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
 - dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
 - variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:

- compensative all'interno della medesima tipologia;
- compensative all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

Lo stanziamento pari a zero è necessario per garantire il pareggio di bilancio.

Sono, altresì, consentite le variazioni al bilancio nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3 del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;

- riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

E' possibile provvedere al **“riaccertamento parziale dei residui di spese correnti”** che ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare o incassare rapidamente delle somme originariamente ritenute esigibili nell'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è, invece, scattata nei primi mesi dell'esercizio in corso, prima dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui. Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio finanziario, che adotta una specifica determina, sulla base delle indicazioni del settore competente, sulla quale deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione.

Qualora, invece, nell'esercizio precedente (2018) sia stata avviata un'opera pubblica con cronoprogramma di spesa riguardante in parte lo stesso esercizio (2018) ed in parte quello successivo (2019) ed alla fine dell'esercizio precedente (2018) non siano stati registrati impegni ma si siano verificate le condizioni per l'accantonamento dell'intero quadro economico a FPV, manifestandosi nell'esercizio successivo (2019) la necessità di sostenere una spesa facente parte del quadro economico, è possibile variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra i due esercizi per impegnare nel 2019 la spesa resasi necessaria e urgente. Trattandosi di un adeguamento del cronoprogramma e non operazione di riaccertamento dei residui, la competenza è della giunta, senza necessità del parere dell'organo di revisione (Commissione Arconet del 24.5.2017).

Quanto sopra è possibile sia in sede di esercizio provvisorio sia a bilancio approvato purché prima dell'approvazione del consuntivo.

Per l'adeguamento dei residui presunti alla fine dell'esercizio precedente prima dell'approvazione dei riaccertamento ordinario dei residui, è possibile procedere mediante delibera della giunta comunale (Commissione Arconet seduta 22.2.2017).

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

E' pure permessa la rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 1, del Dl 78/2015 convertito dalla legge 125/2015).

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente);

c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Attenzione: in caso di disavanzo presunto scatta immediatamente la gestione provvisoria (punto 8.3 principio competenza finanziaria)

Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)

La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi.

Nel PEG le entrate e le spese sono articolate secondo la classificazione prevista dal bilancio armonizzato. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il PEG è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al Dlgs.118/2011, e successive modificazioni.

In esso, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

Parere organo di revisione

L'art. 9 bis del D.L. 113/2016 convertito nella legge 164/2016 ha modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL disponendo che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione predisposti dall'organo esecutivo sono presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Il fatto che non si faccia cenno alla relazione dell'organo di revisione non significa che la stessa possa essere presentata successivamente in quanto, come dispone il Dlgs. 118/2011, la stessa fa parte degli allegati al bilancio medesimo.

Documento unico di programmazione

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il "documento unico di programmazione" (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Il DUP deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno per le conseguenti deliberazioni e l'eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre di ogni anno, contestualmente allo schema di bilancio di previsione.

I suddetti termini non sono perentori, fermo restando l'obbligo di deliberare il documento in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

Considerato che il Dlgs 126/2014 ha abrogato il piano generale di sviluppo previsto dal Dlgs. 170/2006, il DUP rappresenta il documento necessario per rendere note le linee programmatiche previste dall'art. 46 del Dlgs 267/2000 ove si recita «entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato».

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Riguardo al contenuto delle due sezioni occorre seguire il percorso puntualmente indicato dal principio contabile della programmazione.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del Dlgs.149/2011, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato, con riferimento a quanto indicato nel DUP.

DUP semplificato

Con il D.M. 20.5.2015 viene previsto un DUP semplificato per i Comuni fino ai 5mila abitanti e con il D.M. 18.5.2018 un DUP ulteriormente semplificato per i Comuni fino ai 2mila abitanti, in cui devono sempre essere individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni e presenta contenuti minimi più leggeri. In particolare, non è obbligatorio definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni e obiettivi operativi collegati ai programmi, ma è sufficiente declinare gli indirizzi per missioni. Inoltre, non è obbligatorio indicare gli stanziamenti di spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio.

Per il relativo contenuto occorre fare riferimento a quanto indicato nel D.M. 20.5.2015 e nel D.M. 18.5.2018.

Il DUP, sia normale che semplificato, deve contenere:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (facoltativo)

La Corte dei conti - Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n.144/2018, ritiene che debba essere inserito anche elenco degli incarichi compresi anche quelli di patrocinio legale previsti dall'ente nell'anno di riferimento, dettagliati per tipologia e costi

Secondo la Commissione Arconet è necessario il parere dell'organo di revisione sul DUP presentato entro il 31 luglio, mentre sull'eventuale nota di aggiornamento lo stesso può essere rilasciato nell'ambito di quello rilasciato sul bilancio.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

In riferimento agli strumenti di programmazione, a partire dal 2019 gli stessi non devono più essere approvati singolarmente e preliminarmente dalla Giunta ma, come prevede il principio contabile della programmazione, recentemente aggiornato con il D.M. 29 agosto 2018, gli stessi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, a meno che la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP: in tal caso gli stessi possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP (punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione).

Programma triennale delle OO.PP

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018, la redazione del programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP a partire dal 2019 avviene sulla base di quanto indicato da tale decreto.

In particolare il D.M. 14/2018 prevede che le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati allo stesso decreto .

Nel programma triennale sono compresi:

- l'elenco di eventuali opere pubbliche incompiute alle quali dovranno essere destinate in via prioritaria le risorse disponibili, al fine di giungere al loro completamento. Se gli enti non fossero in grado di individuare le necessarie risorse finanziarie, dovranno indicare soluzioni alternative , nonché l'indicazione dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2018, non avviati e non riproposti nel nuovo piano.
- tutti i lavori con importo pari o superiore ai 100.000 euro

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, deve essere preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro se di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, individuando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

Per ciascun lavoro deve essere riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento devono essere indicati anche i beni immobili disponibili per i quali è prevista la cessione a titolo di corrispettivo con indicazione del lavoro cui sono associati, nonché i beni immobili di proprietà dell'ente per i quali è prevista la concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Se si tratta di contributi, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del nuovo codice dei contratti, gli stessi devono essere disponibili. Pertanto è da ritenersi come in passato (vedasi art. 14, comma 9, legge 109/1994 e art. 128, comma 10, del Dlgs 163/2006) che nell'elenco annuale potranno essere inserite solamente le opere per le quali il contributo che rappresenta la sua copertura finanziaria trovi corrispondenza nel bilancio dell'ente erogatore o che sia già stato comunicato.

L'obbligo di allocazione in bilancio delle opere pubbliche sussiste solo per quelle dell'elenco annuale. Invece per le opere del secondo e terzo anno della programmazione le amministrazioni possono evitare di inserirle nel bilancio, in attesa di individuare la relativa copertura finanziaria.

Pubblicizzazione del programma

Sulla base di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, sono pubblicati sul sito del Comune. L'avviso deve specificare l'eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con pubblicazione in formato open data sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza.

Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini sopra indicati.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione con le stesse suddette modalità.

Termine di approvazione

L'art. 5, comma 6 del D.M. 14/2018 dispone che l'approvazione debba avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.

Ciò significa che non vi è alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma triennale delle opere pubbliche, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Fino ad allora, l'ente non potrà dar corso ad alcun lavoro previsto nel piano, a meno che non si tratti di un lavoro previsto nella seconda annualità del programma triennale precedente

Modifiche al programma

Il programma triennale di lavori pubblici può essere modificato nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio comunale che provvede, contestualmente, ad aggiornare il DUP. L'organo di revisione è tenuto a rilasciare il parere anche su tali variazioni

Le variazioni riguardano:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti

L'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del D.lgs. 446/1997).

A partire dal 2019 non è più previsto alcun blocco.

Competenza

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI è del Consiglio comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1, comma 683, della legge 147/2013).

Sulla competenza a determinare e modificare le aliquote dei tributi è tornata la Corte di Cassazione - Sezione V – la quale, con l'ordinanza n. 22545/2017, sostiene che tale potere spetta alla Giunta comunale, alla quale competono tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento

Termini

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Tuttavia sulla questione delle delibere tardive ci sono interpretazioni non univoche.

Secondo il Consiglio di Stato (sentenze n. 4435 e 4436/2018) è valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal consiglio comunale.

Il TAR di Torino con la sentenza n. 39/2018 sostiene addirittura che non ha validità retroattiva ma dalla data della sua adozione con la conseguenza che nello stesso anno si avrebbero due tariffe in contrasto con l'art.1, comma 650, della legge 147/2013, che impone l'applicazione di un'unica tariffa commisurata ad anno solare.

Con sentenza n. 240/2018 il TAR Bari ritiene valide le delibere delle tariffe Tari adottate in ritardo purché entro il termine ultimo, intimato dal prefetto, per l'approvazione del bilancio.

Resta vigente l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).

In merito occorre, tuttavia, ricordare che il Tar Campania, con sentenza 2398/2016 ha sostenuto l'impossibilità del Comune, in assenza di una clausola specifica, di procedere alla revisione delle tariffe successivamente al perfezionamento delle iscrizioni agli asili nido comunali, in quanto ciò si tradurrebbe in una evidente lesione dell'affidamento legittimamente riposto dagli utenti nella permanenza dei costi del servizio così come conosciuti al momento della iscrizione.

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012).

Decorrenza

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio.

Delibere regolamentari e tariffarie

L'art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che dal 2012 devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.

Le modalità di attuazione avrebbero dovuto essere stabilite con decreto ministeriale mai emanato.

Le deliberazioni suddette sono pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

Trasferimenti erariali

La previsione dei trasferimenti riguarda:

- 1) il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui eventualmente ancora in essere al 1.1.2018.

Da ricordare che con comunicato del 5.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti

- 2) Contributo pari a 110,7 milioni di euro a ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale determinato con decreto del Ministero dell'interno 24.10.2014 (art. 1, comma 711, legge 147/2013)
- 3) contributo per minor gettito derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati di 125,2 milioni di euro il cui riparto è definito dal D.M. 11.7.2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)
- 4) una quota pari a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita ai comuni sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito dell'Ici iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell'Ici presa a riferimento per le riduzioni di cui al comma 17 dell'art. 13 del D.L.201/2011. Il contributo in questione spetta ai Comuni che alla data del 31 maggio 2013 hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010 (tabella C decreto). (art. 3, comma 3, DPCM 10 marzo 2017)
- 5) una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a titolo di rimborso sostenuto dai comuni sedi degli uffici giudiziari (tabella D decreto). (art. 3, comma 3, DPCM 10 marzo 2017)
- 6) una quota pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 a ristoro del minor gettito registrato nel 2015 a seguito dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli come previsto dall'art. 1 del D.L. 4/2015 convertito nella legge 34/2015 (tabella E decreto). (art. 3, comma 3, DPCM 10 marzo 2017)

Contributo compensativo IMU-TASI

Il contributo è previsto in 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale

Il contributo è attribuito ai Comuni, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019 secondo gli stessi criteri seguiti negli anni scorsi.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Il successivo comma 895 della legge 145/2018 prevede l'obbligo del monitoraggio di tali spese attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che è da ritenersi riferito esclusivamente, per coerenza, alle eventuali manutenzioni straordinarie.

Contributo ai Comuni a rischio sismico

Con l'art. 41 bis del D.L. 50/2017, convertito nella legge 96/2017 come modificato dall'art. 17 quater del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017, viene stanziato un fondo di 30 milioni per l'anno 2019, destinato alla concessione a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, di contributi, soggetti a rendicontazione, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.

Le richieste di contributo al Ministero dell'interno, devono avvenire entro il termine perentorio del 15 giugno. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo ed al codice unico di progetto (CUP).

La richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

La progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro 30 settembre con decreto del Ministero dell'interno secondo l'ordine prioritario previsto dallo stesso art. 41 bis.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, risultanze desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla BDAP l'ultimo rendiconto della gestione approvato

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad **affidare la progettazione entro tre mesi** decorrenti dalla data di emanazione del decreto di concessione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno..

Al fine di sostenere le attività di progettazione i comuni possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia Spa o della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllate.

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni

ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dal D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate

Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti da eventi sismici

Ai seguenti Comuni:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito nella legge 122/2012, e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012, convertito, nella legge 134/2012 e successive modificazioni;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto (art. 14, comma 12 bis, D.L. 244/2016 convertito nella legge 19/2017)

Bando periferie

Il problema riguarda le città metropolitane ed i Comuni capoluogo.

Sulla base dell'accordo raggiunto nella Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 la copertura di tali investimenti è garantita dal trasferimento statale solo a decorrere dal 2019, in riferimento alle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Pertanto le gare bandite o ancora da bandire che prevedono impegni contabili con imputazione a decorrere dall'esercizio 2019, troveranno valida copertura nei trasferimenti statali secondo il principio del «contributo a rendicontazione».

Le spese sostenute ed esigibili nell'esercizio 2018, finanziate forzatamente con entrate proprie del Comune, saranno rimborsate nel 2019, rimborso che potrà essere utilizzato per qualsiasi altra spesa in c/capitale.

Contributi per potenziamento sistemi bibliotecari

Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari.

Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (cioè entro il 21.9.2017)

(Art. 22, comma 7 quater, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Si ritiene che la suddetta disposizione sia ripetuta con l'art. 1, comma 318 della legge 205/2017 con la sola differenza che il decreto di riparto è previsto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e cioè entro il 30 marzo 2018

Contributo investimenti per messa in sicurezza scuole, strade, patrimonio comunale

Con l'art. 1 della legge 145/2018 sono stanziati 400 milioni di euro per l'assegnazione ai comuni di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

I suddetti contributi sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni:

nella misura di 40.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti

nella misura di 50.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti

nella misura di 70.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti

nella misura di 100.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti

Entro il 15 gennaio 2019 il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale delle OO.PP.

I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria fino a 40.000 euro sono affidati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, gli altri previa consultazione di almeno tre operatori economici, se esistenti.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso del mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

Questi ultimi Comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Il monitoraggio delle opere è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal Dlgs.229/2011 classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente », sotto-sezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

(commi da 107 a 114)

Contributi investimenti per messa in sicurezza degli edifici e del territorio (gestiti dalla Regione)

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli

anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033

I suddetti contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro otto mesi** decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, **a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.**

Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il monitoraggio delle suddette opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

(art.1, commi da 134 a 138, legge 145/2018)

Contributi investimenti per messa in sicurezza degli edifici e del territorio (gestiti dal ministero dell'interno)

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo

di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025

di 400 milioni di euro per l'anno 2026

di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031

di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033.

I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Gli enti devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente

ordine di priorità: *a)* investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; *b)* investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; *c)* investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente

Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i rendiconti della gestione, compresi gli allegati, nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Nel caso di comuni colpiti da eventi sismici per i quali sono sospesi i termini di invio, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP., e per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016.

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapienza, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019.

Inoltre, sulle stesse opere, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione.

Al fine di supportare i Comuni per l'utilizzo delle risorse, Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri posti a carico del medesimo fondo.

(art. 1, commi da 139 a 148, legge 145/2018)

Partecipazione al piano di alienazione da parte dello Stato

In riferimento al programma di dismissioni immobiliari previsto dal Governo (comma 422) , l'art. 1, comma 426, della legge 145/2018 prevede l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito mediante la sottoscrizione ed attuazione dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del TUEL, che si intende attuato a seguito della ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione del comune alla variazione degli strumenti urbanistici derivante dall'accordo stesso per il cambio di destinazione d'uso.

Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di costituzione del diritto di superficie sugli immobili valorizzati.

In base ai criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2015, la quota premiale puo' essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione e sarà determinata in funzione:

- della tempistica del procedimento di valorizzazione;
- della complessità dell'intervento.

Il pagamento della quota premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, limitatamente alle operazioni di alienazione, costituzione e concessione concluse negli esercizi precedenti, successivamente alla acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato. Per le operazioni concluse nel medesimo esercizio finanziario, verrà utilizzata una quota parte dei proventi riscossi.

Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

In caso di concessione degli immobili, per l'intera durata della concessione è corrisposta agli enti territoriali una quota premiale pari al 10% del relativo canone.

Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai comuni interessati e' altresì riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.

Tale importo sarà corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Contributi alle Province per viabilità ed edilizia scolastica

E' riconosciuto alle Province un contributo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo (art. 1, comma 754, legge 208/2015)

Contributo a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario

Alle province delle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge 56/2014, e' attribuito un di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Le risorse sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del suddetto contributo per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto (art. 20, comma 1, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Fondo manutenzione spese viarie di Province e Città metropolitane

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse suddette, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui sopra entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono riversate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Contributo alle Province che hanno deliberato il riequilibrio pluriennale

Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui.

Tale contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

Contributi ai Comuni colpiti da eventi sismici

Con il comma 988 dell'art.1, della legge 145/2018 viene incrementato di 360 milioni la dotazione del fondo destinato ai territori colpiti dal sisma Centro Italia.

Il comma 989 destina un importo di 85 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale.

Con il comma 996 dell'art. 1, della legge 145/2018 , viene assegnato un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila

Contributi per Comuni a rischio sismico

Con l'art. 41 bis del D.L. 50/2017, convertito nella legge 96/2017 come modificato dall'art. 17 quater del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017, è stato stanziato un fondo di 30 milioni per l'anno 2019, destinato alla concessione a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, di contributi, soggetti a rendicontazione, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.

Le richieste di contributo al Ministero dell'interno, devono avvenire **entro il termine perentorio del 15 giugno del 2019** secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero dell'interno 27.4.2018.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 30 settembre 2019, con decreto del Ministero dell'interno secondo l'ordine prioritario previsto dallo stesso art. 41 bis.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, risultanze desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla BDAP l'ultimo rendiconto della gestione approvato

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad **affidare la progettazione entro tre mesi** decorrenti dalla data di emanazione del decreto di concessione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno..

Al fine di sostenere le attività di progettazione i comuni possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia Spa (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia) o della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllate.

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dal D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

Comunità montane

L'art. 2, comma 187, della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 sexies, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone la cessazione di qualsiasi finanziamento a favore delle comunità montane. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% dei finanziamenti previsti a favore delle comunità montane è assegnato ai Comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno.

Con la Sentenza n.326 del 17 novembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui viene soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Comuni montani

Con decorrenza 2013 è istituito il “fondo nazionale integrativo” per i comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT con una dotazione di 1 milione di euro per il 2013 e di 5 milioni di euro annui dal 2014 da destinare al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico aventi carattere straordinario e non riferiti ad attività svolte in via ordinaria. L'individuazione dei progetti è effettuata entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto ministeriale. (art. 1, comma 319 e 320 della legge 228/2012 come modificato dall'1, comma 352, L. 27.12.2013, n. 147)

Rimborso IVA su servizi esternalizzati

E' riconosciuto solo alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane

Imposta Unica Comunale (IUC)

E' istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- a) possesso di immobili
- b) erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è costituita:

- 1) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) da una componente riferita ai servizi, che si articola:
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- 3) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, comma 639, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015)

Imposta municipale propria

Nessuna modifica riguardo alla sua applicazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni.

Si rammenta, in ogni caso, l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e relative pertinenze con eccezione delle abitazioni di cat A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Termini di versamento IMU

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito **entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della seconda rata è eseguito **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti **pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno** di imposta. Il termine perentorio entro il quale, a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio è anticipato al **14 ottobre dello stesso anno** dall'art.1, comma 10, lett.e) della legge 208/2015)

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013).

Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.

(art.10, comma 4, D.L.08.04.2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013)

Versamento indebito ad altro Comune

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente

indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento (art. 1, comma 722, legge 147/2013)

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento al fine delle successive regolazioni per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 723, legge 147/2013).

Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.

La norma si applica si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni (art.1, comma 4, del D.L. 16/2014)

Indebiti versamenti

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso. La regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune avviene in sede di determinazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 724, legge 147/2013)

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate in sede di determinazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 725, legge 147/2013).

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724 (art. 1, comma 726, legge 147/2013)

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 727, legge 147/2013)

La norma si applica si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni (art.1, comma 4, del D.L. 16/2014)

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013).

Non è previsto un limite massimo

In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per le abitazioni principali soggette ad IMU e 10,6 per mille per gli altri fabbricati).

Nel 2019 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili non esentati, purché disposta per gli anni 2016/2018 (art. 1, comma 1133, punto b), della legge 145/2018)

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013)

Il Comune deve, comunque, individuare i servizi indivisibili cui fare riferimento nonché i relativi costi per ciascuno di essi (art.1, comma 683, della legge 147/2013)

Termini versamento TASI

Il versamento della TASI è effettuato con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto corrente postale, (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014).

Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità da parte del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014).

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il termine “perentorio” entro il quale il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, è stato anticipato al 14 ottobre dello stesso anno (art. 1, comma 14, lett. e), legge 208/2015) mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Tassa sui rifiuti (TARI)

L'art. 1, comma 1093, della legge 145/2018 proroga al 2019 le modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE) come previsto dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013.

E' confermato l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con la precisazione che tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Ovviamente anche i recuperi dell'evasione devono essere inseriti nel Pef come maggiore entrata purché non compresi nei residui attivi

Non è, invece, recuperabile l'eventuale minor gettito derivante da comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all'Ente come, ad esempio, approvazione tardiva delle tariffe nell'esercizio di riferimento (sentenza TAR Lecce n. 1826/2017)

Riguardo ai rimborsi per la Tari illegittimamente pagata (pagamento della quota variabile non solo per l'abitazione, ma anche per le pertinenze), secondo la Corte dei Conti della Lombardia (parere n.139/2018) la copertura finanziaria dei rimborsi non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come costo del servizio, ma può essere finanziata anche dalla bilancio comunale, extra gestione Tari.

Il comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

Determinazione tariffe TARI

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Secondo il Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale.

Con nota n. 5648 del 24 marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che è possibile riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in relazione a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente, anche in assenza di regolamenti e delibere tariffarie nonché del bilancio di previsione approvato. Ciò in quanto la legge di stabilità n. 147/2013 attribuisce ai comuni la facoltà di stabilire liberamente le scadenze, lasciando come limite il rispetto di 2 rate con scadenze semestrali.

Piano finanziario TARI

Il piano finanziario, tenendo conto degli ultimi orientamenti della giurisprudenza amministrativa, non può limitarsi a una mera elencazione dei costi previsti per l'esercizio di riferimento, ma deve essere anche corredato di una relazione nella quale sono evidenziati il modello gestionale, i livelli di qualità, la ricognizione degli impianti esistenti, e con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Piani finanziari redatti in modo non conforme alle prescrizioni normative sono illegittimi, e conseguentemente sono illegittime anche le tariffe approvate sulla base di tali pi

Termini versamento TARI

Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del Dlgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Dlgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art.1. comma 1, D.L. 16/2014,convertito nella legge 68/2014)

Presentazione dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione **entro il termine del 30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che intervengano eventi che comportino una modifica dell'ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Ai fini della dichiarazione **relativa alla TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA 1, TIA 2 e TARES.

Ai fini della dichiarazione **relativa alla TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (art.1, comma 687, della legge 147/2013).

La dichiarazione è obbligatoria anche da parte degli inquilini necessaria per effettuare l'accertamento in caso di mancato versamento. Da sottolineare che il possessore ed il detentore sono autonomi soggetti passivi

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 696, della legge 147/2013)

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 697, della legge 147/2013)

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (dell'art.1, comma 688, della legge 147/2013)

I comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli (art. 4, comma 12 quater del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014)

La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al all'art.1, comma 667, della legge 147/2013 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (all'art.1, comma 690, della legge 147/2013)

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Dlgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di natura corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.7, comma 4, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (all'art.1, comma 692, della legge 147/2013)

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (art.1, comma 693, della legge 147/2013).

Con nota del 15.4.2014 n. 7812/2014 il Dipartimento del Ministero delle Finanze ha confermato, riguardo alla IUC, quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 18 aprile 2012 in merito all'insussistenza dell'**obbligo per i comuni di comunicazione al Ministero dell'Economia**

delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi locali in quanto non risulta alcun richiamo nella disciplina dell'IMU dell'art. 18-bis del D.L. n. 8/1993 – in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile (all'art.1, comma 694, della legge 147/2013)

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Dlgs. 471/1997 (all'art.1, comma 695, della legge 147/2013)

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 696, della legge 147/2013)

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 697, della legge 147/2013)

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (all'art.1, comma 698, della legge 147/2013)

Le suddette sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (all'art.1, comma 699, della legge 147/2013)

Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (all'art.1, comma 700, della legge 147/2013)

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni (art.1, comma 705, della legge 147/2013)

Incentivi agli uffici tributi

In base all'art. 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, nella misura massima del 5% dell'effettivamente riscosso, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. 75/2017.

Non si possono, quindi, considerare gli accertamenti, ancorché, definitivi che non hanno dato luogo ad incassi.

Le maggiori riscossioni da considerare sono quelle risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, anche se non derivanti da accertamenti emessi in quell'anno, compreso quanto riscosso coattivamente.

Per la costituzione e ripartizione del fondo derivante dal recupero dell'evasione, è necessaria l'approvazione di un apposito regolamento da parte della Giunta comunale.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

La disposizione prevede, infine, che il fondo può essere utilizzato «limitatamente all'anno di riferimento», con il significato che l'eventuale quota eventualmente non distribuita (es. superamento del limite del 15%) costituirà economia di bilancio.

Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

L'art. 40 della legge 221/2015 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta per l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il restante 50% è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive derivanti dai suddetti comportamenti.

Le modalità attuative sono stabilite con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.2.2017 (pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6.3.2017).

Tributo speciale per deposito in discarica

Con l'art. 1, comma 531, della legge 205/2017 viene disposto che una quota parte del gettito di tale tributo è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni sono stabilite con legge regionale sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati,
- b) superficie dei comuni interessati,
- c) popolazione residente nell'area interessata
- d) sistema di viabilità asservita

Macchinari imbullonati

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (art. 1, comma 21, della legge 208/2015)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)

Fondo di solidarietà comunale

Con il comma 921 dell'art. 1, della legge 145/2018 il fondo di solidarietà comunale per il 2019 viene confermato nell'importo dell'anno precedente, salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

Viene confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall'art. 7 del DPCM 7 marzo 2018 destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo.

Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La quota non utilizzata è destinata all'incremento dei contributi straordinari per le fusioni di Comuni.

Resta sospeso, pertanto, l'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard previsto dall'art. 1, comma 884, della legge 205/2017

La riduzione di 1.200 milioni di euro prevista dall'art. 1, comma 436, della legge 190/2014 non applicata nel 2015 e nel 2016 nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, si applica nei confronti degli stessi Comuni con la seguente gradualità:

- a) per l'anno 2019, in misura pari al 50% dell'importo della riduzione non applicata
- b) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75% dell'importo della riduzione non applicata
- c) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100% dell'importo della riduzione non applicata

La riduzione del 50% di 1.200 milioni di euro prevista dall'art. 1, comma 436, della legge (art. 9, comma 2, D.L. 91/2018 convertito nella legge 108/2018).

Il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 3, comma 2, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015), in due rate di pari importo in corrispondenza delle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre.

La detrazione del fondo di solidarietà di complessivi 563,4 milioni di euro prevista dall'art. 47, comma 9, del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014, risulta implicitamente confermata nonostante la norma ne prevedesse la cessazione a partire dal 2019.

Tempi di erogazione dei trasferimenti

L'art. 44, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, dispone che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria

Provvedimenti a favore dell'Abruzzo per sisma 2009

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi (art. 1, comma 448, della legge 190/2014).

Fondo sperimentale di riequilibrio per le Province

In base all'art.16, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 come modificato dall'art. 1, comma 119, della legge 228/2012, il fondo è ridotto di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il metodo di calcolo per ciascun ente è lo stesso previsto per i Comuni. In caso di incapienza del FSR, il recupero avviene a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Recupero nei confronti degli enti locali di somme non dovute

Le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti Ici per gli immobili di classe D, nonché per i maggiori gettiti Ici di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del D.L. 262/2006 convertito nella legge 286/2006, il ministero dell'Interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri d bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui sopra, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta RCA derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal ministero dell'Interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al ministero dell'Interno.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni su sanzioni e recuperi sui trasferimenti erariali. (art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 228/2012)

I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui all'art.1, comma 729-bis, della legge 147/2013, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 (art. 42 bis, comma 5 bis, del D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014)

Immobili “fantasma”

Ai Comuni è riconosciuto l'intero gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011). Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

Imposta di soggiorno

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Con un regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sarà dettata la disciplina generale di attuazione. I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, nonché di prevedere di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti.

I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Con la sentenza n. 346 del 24 novembre 2016 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per Toscana ha affermato il principio di diritto secondo il quale "I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta".

Tale interpretazione è stata ribadita dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 5545/2017.

L'imposta di soggiorno non è utilizzabile per finanziare assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani nella considerazione che questa deve essere considerata come «una imposta di scopo». Come è noto, questa forma di tassazione ha un vincolo di destinazione molto preciso, che ne impedisce l'utilizzo per il finanziamento delle esigenze dell'ente (delibera della Corte dei conti Puglia n. 141/2018 e delibera della Corte dei conti Campania n. 114/2018)

Contributo di sbarco nelle isole minori

L'art. 33, comma 1, della legge 221/2015, prevede, al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, la possibilità da parte dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, **in alternativa all'imposta di soggiorno**, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Dlgs.471/1997. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo.

I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Imposta di scopo

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art.1, comma 145, della legge 296/2006, e dall'art. 6 del Dlgs. 23/2011 (art.1, comma 706, legge 147/2013).

A decorrere dal 1.1.2007, era stata prevista dalla legge 296/2006, art. 1, commi da 145 a 151, la possibilità da parte dei Comuni di istituire l'imposta di scopo destinata "esclusivamente" al parziale finanziamento di opere pubbliche relative a:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;

- g) opere relative ai nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- h) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica;
- i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

L'imposta deve essere istituita mediante apposito regolamento con cui determinare:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota dell'imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o riduzioni sul versamento dell'ICI sulla prima casa ed ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro
- e) le modalità di versamento.

In caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

L'imposta era dovuta per un periodo massimo di 5 anni e determinata applicando alla base imponibile dell'ICI un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Il relativo gettito non poteva essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 l'imposta di scopo può essere modificata con regolamento comunale ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997 in modo da prevedere:

- l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

L'imposta si applica o continua ad applicarsi se già istituita, sulla base imponibile dell'IMU

Addizionale comunale IRPEF

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene ripristinata, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementarla fino allo 0,8%, anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

Le delibere che istituiscono l'addizionale comunale all'IRPEF devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso (art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2016)

L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 modifica l'art. 14 del Dlgs. 23/2010 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando

esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo.

Ai fini dell'accertamento della relativa entrata, con il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 è stato precisato che i Comuni possono effettuarlo per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo anno precedente in c/competenza e degli incassi dell'anno precedente in c/residui.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco

Il comma 11 dell'art 2 della legge 350/2003, modificato dall'art. 6 quater del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005, ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro, destinato ai Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

- percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto percentuale sul totale del sedime
 - percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.
- L'art. 7 quater del D.L. 80/2004 convertito nella legge 140/2004 ha reso permanente tale disposizione.

Gli incrementi previsti dall'art. 1, comma 1328 della legge 296/2006 (0,50 euro) e dall'art. 2, comma 5 bis, del D.L. 134/2008 convertito nella legge 166/2008 (2 euro) non riguardano i Comuni.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Occupazione spazi ed aree pubbliche

Sulla base dell'art. 31, comma 20, della legge 448/98 è possibile, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali (come disposto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001), di sostituire la tassa con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.

Con circolare n. 256/E del 3.11.1998 il Ministero delle Finanze ha chiarito che, a suo avviso, il COSAP assume la configurazione giuridica di entrata non tributaria, precisando, inoltre, che i relativi regolamenti non devono pertanto essere trasmessi al Ministero stesso.

Agli effetti dell'iva il canone deve ritenersi estraneo all'ambito di applicazione del tributo ma ricadente in quello dell'imposta di registro.

Competente a trattare le controversie è il giudice ordinario (Risoluzione n. 121 del 17.9.2004 dell'Agenzia delle entrate).

Nel bilancio il gettito derivante dall'applicazione del COSAP è collocato nel titolo 3° cat. 2.

In presenza della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, si rammenta che, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n.1FL, i Comuni possono deliberare il differimento della scadenza del pagamento di norma prevista al 31 gennaio, differimento che può essere annuale o permanente.

Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Sulla base dell'art. 62, comma 1, Dlgs. 446/97 è **possibile**, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa. Tale canone ha natura di entrata tributaria come stabilito dalla sentenza n.141/2009 della Corte Costituzionale e, come tale, soggetto nel 2018 al blocco previsto per i tributi.

I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al 25% delle tariffe vigenti nell'anno antecedente.

A decorrere dall'esercizio 2006 la determinazione del canone tiene conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat. (art. 7 octies del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005).

Dal 1.3.2001 sono in vigore le seguenti tariffe determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

CLASSE	COMUNI – POPOLAZIONE	TARIFFA (in vigore dal 1° marzo 2001)
I	Con oltre 500.000 abitanti	19,62
II	Oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	17,56
III	Oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	15,49
IV	Oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	13,43
V	Fino a 10.000 abitanti	11,36

Le suddette tariffe possono essere aumentate fino ad un massimo del 20% (art. 11, comma 10, legge 449/1997) ed ulteriormente fino al 50%, compreso quindi il precedente 20%, (art. 30, comma 17, della legge 488/99) riguardo esclusivamente alle superfici superiori al metro quadrato come previsto dall'art.30, comma 17, della legge 488/99. Tale ultima disposizione è stata abrogata dal D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012, art.23, comma 7, allegato 1, punto 30, per cui, con l'entrata in vigore del decreto, eventuali aumenti deliberati in passato non potevano essere confermati (sentenza n. 6201/2014 del Consiglio di Stato).

Con l'art. 1, comma 739 della legge 208/2015, veniva, invece, specificato che l'abrogazione non riguardava i Comuni che si fossero già avvalsi di questo potere. Quest'ultima norma è stata impugnata dalla Ctp Pescara sollevando l'eccezione di incostituzionalità.

Con la sentenza 15/2018 la Corte Costituzionale ne dichiara la legittimità ma, nel contempo, conferma, sostanzialmente, la non applicabilità dell'incremento successivamente all'entrata in vigore del D.L. 83/2012, costringendo i comuni che l'avessero applicata, a ridurre la previsione del relativo gettito, nonché a stanziare le risorse per i rimborsi di quanto illegittimamente acquisito dal 2013 al 2018.

Con l'art. 1, comma 917, della legge 145/2018 viene disposto che il rimborso possa avvenire in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Con il successivo comma 919 viene ripristinata la possibilità da parte dei Comuni, a partire dal 1.1.2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al Dlgs. 507/1993 fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato con arrotondamento delle relative frazioni a mezzo metro quadrato. Il termine per deliberare le tariffe è fissato al 31 marzo di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente). In caso di mancata adozione vanno applicate le tariffe dell'anno precedente. (art. 10, comma 1, lett. a, della legge 448/2001).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del Dlgs. 507/93, il pagamento dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Essendo, però, previsto che il termine per la determinazione delle tariffe in argomento è fissato al 31 marzo, i Comuni, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n.

IFL, possono deliberare il differimento della scadenza, differimento che può essere annuale o permanente.

E' riconosciuta a tutti i Comuni (e non più soltanto a quelli con più di 30.000 abitanti) la possibilità di dividere il territorio in due categorie in relazione alla loro importanza commerciale e applicare così la maggiorazione fino al 150% dell'imposta per la pubblicità commerciale. (art. 10, comma 1, lett. b, della legge 448/2001).

E' prevista l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (art. 10, comma 1, lett. c, della legge 448/2001).

In merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl. 22 febbraio 2002, n. 13 (vedasi anche la Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha chiarito che:

- “Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie”.

Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell'esenzione.

In presenza quindi di un'insegna di 6 metri quadrati, l'Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l'intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.

Inoltre è sancito che l'esenzione spetta anche nel caso in cui l'imposta sia stata sostituita dal canone.

- “in caso di pluralità di insegne” l'esenzione è riconosciuta nei limiti di una superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.

Ciò significa che in presenza di due insegne, una di 3 metri quadrati e l'altra di 2 metri quadrati, non si pagherà alcuna imposta o canone per entrambe.

In presenza invece di due insegne, una di 2 metri quadrati e l'altra di 5 metri quadrati, si pagherà l'Imposta o il Canone per entrambe.

Con specifica previsione nel regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l'esenzione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati.

L'art. 1, comma 311, della legge 296/2006 prevede che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta per la sola superficie eccedente i cinque metri quadrati. Tale regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007.

Ai sensi del comma 128 dell'art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006).

Con i commi 176, 177 e 178, dell'art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

L'art. 2, comma 7, della legge 244/2007 ripristina la possibilità (e non l'obbligo) di prevedere l'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni il 10% della superficie totale per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 507/1993 ;

- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

L'art. 2, comma 29 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della suddetta legge 10/2011 (27 febbraio) possono essere definite nei termini previsti dal comma 42-*bis* del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009.

Annullamento crediti tributari

Con l'art. 4 del D.L. 119/2018 (decreto fiscale) vengono annullati i debiti ancora iscritti a ruolo al 24 ottobre 2018 di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 riguardanti, per i Comuni: **tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef e addizionali, rette scolastiche e contravvenzioni stradali.**

L'importo del debito residuo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per debito di importo residuo fino a mille euro, si devono intendere anche le cartelle di ammontare superiore a mille euro, per le quali siano già stati effettuati dei versamenti, che hanno ridotto il debito entro il limite, qualora il Comune si sia avvalso della possibilità di applicare la definizione agevolata anche ai tributi locali ai sensi del D.L. 148/2017.

Il tetto dei mille euro si considera per singolo carico affidato all'agente della riscossione e, quindi, saranno cancellate entro il 31 dicembre anche le cartelle che contengono più debiti anche se il totale complessivo sarebbe superiore a 1.000 euro.

Ai fini del conseguente discarico, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate entro il 31 dicembre 2018.

Con riferimento ai debiti annullati:

- le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite;
- le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in assenza di questi, sono rimborsate

A questo fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018.

In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Il rimborso all'agente della riscossione delle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure esecutive poste in essere dallo stesso in relazione ai debiti annullati, è a carico del Mef.

Per i restanti carichi ma sempre riferiti ai debiti annullati, la richiesta del rimborso dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2019 al Comune creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve le anticipazioni eventualmente già effettuate, con oneri a proprio carico, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali.

Ovviamente l'incidenza di questa operazione sulla situazione economica del Comune dipende da quanto è stato accantonata al FCDE in passato.

Rifiuti prodotti nelle scuole

Ai sensi dell'art 14, comma 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 con l'introduzione della Tares resta ferma la disciplina prevista dall'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 il quale dispone che le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

A partire dal 2008 è versata direttamente ai Comuni la somma di € 38,734 milioni entro il mese di novembre sulla base della popolazione scolastica e non più della superficie. Il Ministero ha precisato che la consistenza numerica degli alunni presi a base per la determinazione degli importi si riferisce all'anno scolastico 2007/2008. Il versamento verrà effettuato anche a favore dei Comuni che avevano deciso di esentare le scuole. Il meccanismo si riproporrà immutato per gli anni successivi.

Il prospetto degli importi di spettanza dei Comuni è pubblicato sul sito del ministero dell'istruzione all'indirizzo:

www.pubblica.istruzione.it/news/2008/avviso_060808.shtml

L'eventuale fattura dovrebbe essere intestata all'Istituto scolastico (il Ministero della Pubblica Istruzione si dichiara incompetente a riceverle).

Relativamente al tributo a favore delle Province previsto dall'art. 19 del Dlgs. 504/1992, abrogata dal Dlgs. 152/2006 e ripristinata dal Dlgs. 4/2008, la Corte dei conti del Piemonte (par. n. 17/2009 ritiene che, in riferimento alla somma versata dal Ministero, la quota provinciale non debba essere riversata dal Comune alla provincia in quanto tale trasferimento non viene supportato da alcun riferimento normativo. Di diverso avviso la sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione [n.17/SEZAUT/2009/QMIG](#)

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni era riconosciuta una quota pari al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (art. 10, comma 12-duodecies, del D.L. 192/2014 convertito nella legge 11/2015)

A partire dal 2018 la quota riconosciuta in via provvisoria ai Comuni è ridotta al 50% anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo come previsto dall'art. 2, comma 10, lett. b), del Dlgs. 23/2011

Con Decreto 23.3.2011 del MEF sono stati individuati i seguenti tributi su cui calcolare la suddetta quota:

- imposte sul reddito delle persone fisiche
- imposte sul reddito delle società
- imposta sul valore aggiunto
- imposta di registro
- imposta ipotecaria
- imposta catastale
- tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo nonché i tempi di erogazione (relativamente al 1° semestre 2011 le somme dovrebbero essere erogate entro il 31.10.2012).

Con il D.M. Ministero economia e finanze 08/03/2013, (G.U. 18/03/2013, n. 65) viene stabilito che il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, è effettuato a valere sulle somme spettanti ai Comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attività di accertamento dei tributi statali individuati dal D.M. 23 marzo 2011. Lo stesso D.M. fissa le modalità di recupero delle

maggiori somme pagate ai Comuni per l'attività di collaborazione nell'attività di accertamento fiscale e contributivo.

L'art. 8, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 condiziona la partecipazione all'accertamento alla stipula di un'apposita convenzione tra il Comune interessato e l'Agenzia. Inoltre, il termine per l'integrazione delle informazioni ad opera del Comune a seguito della comunicazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, viene ridotto da 60 a 30 giorni dalla ricezione.

Contrasto al lavoro sommerso ed emersione di fabbricati non dichiarati al catasto sono le due attività di segnalazione prioritarie sulle quali i comuni dovranno concentrarsi nell'attività di invio di informazioni qualificate all'amministrazione finanziaria e all'Inps come prevede il provvedimento del 29 maggio 2012 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La percentuale di partecipazione è calcolata al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'Unione Europea.

Con l'art. 10 del Dlgs. 149/2011 viene estesa anche alle Province la possibilità di collaborare all'accertamento fiscale riconoscendo alle stesse una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito di un loro intervento che abbia contribuito all'accertamento medesimo.

L'art. 12 del Dlgs 149/2011 dispone che:

Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica

Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
- c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi a e b vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

Riscossione tributi

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e dalla stessa data l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto dal relativo ente strumentale "Agenzia delle entrate-Riscossione" e può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate (art. 1, comma 3, D.L.193/2016, convertito nella legge 225/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a), D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie (art. 2, comma 2, D.L. 193/2016, convertito nella legge 225/2016 come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Per accedere a tale possibilità è necessario un'apposita delibera di consiglio in base all'art. 52 del Dlgs.446/1997 con cui è possibile limitare l'affidamento solo ad alcune entrate.

Con l'art. 1, comma 39, della legge 205/2017 viene preclusa la possibilità da parte dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

di svolgere le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 (art. 13, comma 4, del D.L. 244/2016, convertito nella legge 19/2017, come modificato dall'art. 13, comma 4, del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017), in deroga all'art. 52 del Dlgs.446/1997, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del Dlgs. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011, e al comma 688 dell'art. 1 della legge 147/2013 relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori (art. 2 bis, D.L.193/2016, convertito nella legge 225/2016, come integrato dall'art. 35, comma 1, lett. b-bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Discarico per inesigibilità

Vengono riviste le norme riguardo al discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo (art. 1, comma 682, Legge 190/2014)

Poteri di accertamento

L'art. 1, comma 179, della legge 296/2006 permette ai Comuni e alle Province di conferire, mediante provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, poteri di accertamento e di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a propri dipendenti o a dipendenti dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.

Sono escluse le contestazioni delle violazioni delle disposizioni del Codice della strada, in quanto la procedura sanzionatoria amministrativa resta di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180).

I poteri riguardano solo la fase istruttoria dei controlli mentre la responsabilità finale dell'atto impositivo resta, comunque, in capo al funzionario responsabile (comma 180).

I suddetti funzionari accertatori devono, però, essere in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione con il superamento di un esame di idoneità (comma 181). Inoltre non devono avere precedenti e pendenze penali incorso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione (comma 182).

Essi potrebbero, quindi, essere utilizzati anche al fine della collaborazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali

Interessi per ritardato pagamento tributi

Gli interessi, sia a credito che a debito, sono determinati dall'ente impositore entro il tetto massimo di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale (dal 1.1.2019 pari allo 0,80%). Gli interessi vanno computati dal giorno in cui sono divenuti esigibili nel caso in cui l'ente locale sia il soggetto creditore e dalla data del versamento nel caso contrario.

Si sottolinea che **in caso di rimborso** gli interessi scattano **dalla data dell'eseguito versamento** e non già dalla data della richiesta. (art. 1, comma 165 della legge 296/2006)

Aggi esattoriali

A partire dal 20.10.2012 gli aggi pagati dagli enti locali per attività di riscossione svolta da terzi scontano l'IVA ad aliquota ordinaria, facendo ricadere di fatto nel regime di imponibilità IVA tutte le casistiche che fino ad oggi erano ritenute incerte (es. attività di accertamento e liquidazione del Cosap, ecc) (art. 38, comma 2, lett. b, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

Cessione di crediti da parte degli enti locali

L'art. 8 del D.L. 79/1997, convertito nella legge 140/97 prevede che:

“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”

L'art. 76 della legge 342/2000 prevede la possibilità da parte degli enti locali di cedere a terzi mediante convenzione a titolo oneroso anche i crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

Riscossione di somme di modesto ammontare

L'art.1, comma 736, della legge 147 dispone che il limite di 30 euro per procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti come previsto dall'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 non vale per i tributi locali a partire dal 1.1.2014. Per gli enti locali occorre, pertanto, fare riferimento all'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 in base alla quale non sono dovute le somme inferiori a 12 euro o al diverso importo fissato dagli stessi enti.

Infatti l'Ufficio federalismo fiscale, con nota del 20.4.2007, ha precisato che ogni Comune, in relazione a ciascun tributo, ha la facoltà di determinare un importo minimo, fin al raggiungimento del quale il tributo non è dovuto e non è rimborsato, anche inferiore al limite di 12 euro.

Fondo per gli inquilini morosi

L'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013 istituisce un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, incrementata di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. con l'art. 1, del D.L. 47/2014, convertito nella legge 80/2014. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i

soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25, comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Gli enti destinano le suddette somme:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Le modalità di versamento dei suddetti proventi sono individuate con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 27.7.2012. (art. 25, comma 2, legge 120/2010 come modificato dall'art. 4, comma 16, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale. (art. 25, comma 3, legge 120/2010). In caso di mancata emanazione del decreto dovranno, comunque, essere applicate le disposizioni sopra citate con decorrenza 1.1.2013 (art. 25, comma 3, L.120/2010 come integrato dall'art. 4, comma 16 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Con la circolare prot. 17909 del 24.12.2012 del Ministero dell'interno viene confermato che anche in mancanza del suddetto decreto gli effetti sono in vigore dal 1.1.2013.

La ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale deve avvenire al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione e, quindi, delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione delle sanzioni.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 3 MAGGIO 2016 N. 44/2016

Per le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2016, si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 689/1981 e cioè in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore (art. 6, comma 11, D.L.193/2016, convertito nella legge 225/2016).

ENTRATA IN VIGORE 13.8.2010

L'art. 40, comma 1, della legge 120/2010 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni è destinata:

a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) il resto alle seguenti altre finalità:

- miglioramento della sicurezza stradale
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade
- redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale
- misure di assistenza e di previdenza per il personale
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro

Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di lavoro flessibile è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

- secondo l'art. 56 quater del contratto 21.5 2018 Funzioni Locali:
 - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
 - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72 dello stesso CCNL;
 - c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- interventi a favore della mobilità ciclistica
- custodia cani randagi (parere n. 142/2011 della Corte dei conti, sez. controllo Lazio)
- Da sottolineare che secondo la Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 334/2018) dovrebbero essere esclusi anche i proventi del codice della strada da destinarsi, sulla base di quanto indicato dall'art. 56-quater del contratto 21 maggio 2018 Funzioni Locali riguardo al vincolo di destinazione di tali proventi all'erogazione incentivi monetari al personale della polizia locale, rimettendo la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili:

- le assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale;
- la manutenzione degli autoveicoli;
- l'acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale;
- le spese per l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;

- le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada

Tutti gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità sopra indicate.

Ciascun ente locale è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2, legge 120/2010).**

La percentuale dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (art. 25, comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 15, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

L'obbligo della trasmissione della suddetta relazione decorre dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del citato decreto ministeriale

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. (art. 38, comma 1, legge 120/2010)

Può avvalersi della suddetta facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. (art. 38, comma 2 legge 120/2010)

La possibilità di rateizzazione è immediata come prevede la circolare n. 6535 del Dait (dipartimento Affari interni e territoriali) del Ministero dell'Interno, emanata il 22 aprile 2011.

L'art. 1, comma 153, della legge 244/2006 dispone che, a decorrere dal 1.1.2008, gli agenti della riscossione non possono procedere al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per i quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna dei ruoli.

Ai sensi dell'art. 20, comma 5 bis, del D.L.69/2013 convertito nella legge 98/2013 le sanzioni per violazione del codice della strada sono ridotte del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui sopra. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della

somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (art. 1, comma 564, della legge 296/2006). Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di somministrazione è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale per l'Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, con la Circolare n. 30 del 7 agosto 2007, rispondendo a numerosi quesiti, si è espresso negativamente sulla possibilità di conferire le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta a soggetti che siano impegnati in lavori socialmente utili.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5271 del 3-10-2005, sancisce che l'affidamento all'esterno del servizio di gestione delle contravvenzioni stradali può essere effettuato dal Comune solo a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/97.

Il Ministero dei trasporti, con la risoluzione n. 76108 del 3/8/2007 ha chiarito che un Comune può noleggiare le apparecchiature necessarie per la rilevazione elettronica delle infrazioni stradali corrispondendo un corrispettivo fisso e non una percentuale sulle multe.

Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'art. 142, comma 12 ter, e dall'art. 208, comma 4, del codice della strada, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale (art. 18, comma 3 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Proventi parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

Federalismo demaniale

Qualora i beni immobili statali e i beni mobili in essi eventualmente presenti trasferiti a titolo non oneroso ai sensi del Dlgs. 28.5.2010. n. 85 e successive modificazioni a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni non risultino da questi ultimi utilizzati, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che hanno acquisito in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.

Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

Le risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili acquisti come sopra indicato ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i

medesimi immobili siano conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75% delle stesse.

Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

La residua quota del 25% è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con DPCM sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.

Ciascun ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Proventi concessioni cimiteriali

Non hanno vincolo di destinazione.

Sulla base del principio contabile della competenza potenziata le entrate derivanti da concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali), che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate a spese di investimento.

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1, comma 460, legge 232/2016).

L'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017 viene estesa la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano ed a spese di progettazione per opere pubbliche a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate e, quindi, al finanziamento dei progetti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico.

La commissione Arconet ha precisato che le nuove indicazioni di legge devono essere considerate come una «generica destinazione ad una categoria di spese», e, quindi, non rappresentano «un vincolo di destinazione specifico» non rientrando, pertanto, nella cassa vincolata.

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio. Il mancato adeguamento comporta responsabilità contabile del dirigente comunale che non aggiorna il contributo (sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l'Emilia Romagna).

Con l'art. 2, comma 2, della legge 1.8.2003, n. 206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri

L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 122 del Dlgs. 163/2006, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Dlgs. 113/2007, ha introdotto, con decorrenza 1.8.2007, l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi in carico agli uffici tecnici dell'ente.

Nella G. U. n. 177 del 31.7.2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con cui si informa che le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree

I relativi proventi sono da considerarsi entrate da allocarsi al Titolo IV delle entrate e, quindi, con vincolo di destinazione al finanziamento di spese in conto capitale, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 193 del TUEL in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzi di amministrazione.

In questo senso si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 6 del 26.6.2006, secondo la quale una diversa destinazione costituirebbe un manifesto depauperamento del patrimonio comunale.

Anche secondo il sistema SIOPE tali proventi non sono da considerarsi come oneri di urbanizzazione e, pertanto, devono essere classificate nei "trasferimenti di capitale da altri soggetti" con cod. 4502 o 4512

Atti notificati dal Comune

Con il Decreto 3 ottobre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato l'importo del compenso spettante ai Comuni per la notifica degli atti delle Pubbliche Amministrazioni determinando, a decorrere dal 1° aprile 2006 in 5,88 Euro la somma per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti.

Il Comune deve chiedere con cadenza semestrale il pagamento delle somme spettanti.

Il provento viene destinato alle spese correnti.

In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall'art. 19 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d'ufficio spettanti ai detti dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V- Sentenza 12.2.2008, n. 493

Tassa sui concorsi

Con propria norma regolamentare ciascun ente può prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino ad un massimo di euro 10,32 (art. 23, legge 24.11.2000, n. 340).

Quanto disposto dalla legge 183/2012 stabilità 2012 all'art. 4, comma 45, riguardo al diritto di segreteria dovuto per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni non si applica agli enti locali.

Fondo di riserva ordinario

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, (art. 167, comma 2 quater, TUEL)

Fondo rischi

In presenza di un contenzioso in riferimento al quale si abbiano alte probabilità di soccombere, scatta l'obbligo di stanziare, mediante la costituzione di **un apposito fondo rischi**, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, confluiranno nel **risultato di amministrazione vincolato** alla copertura degli eventuali oneri conseguenti.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

E' possibile prevedere altri fondi da accantonare (es. futuri miglioramenti derivanti dal nuovo CCNL) a discrezione del responsabile finanziario.

Fondo pluriennale vincolato

E' un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale.

Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura di spese correnti solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.

Occorre, tuttavia, tener presente che l'art. art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011, modificato da Dlgs 126/2014, dispone "le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate", non prevedendo, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alcuna distinzione tra spese finanziate da entrate vincolate e spese finanziate da entrate libere.

Tale disposizione rende, pertanto, possibile l'attivazione del fondo pluriennale vincolato anche per spese correnti finanziate con entrate libere solo, però, **in sede di riaccertamento ordinario dei residui** ed esclusivamente **in presenza di particolari eventi** e, quindi, «solo» **dopo la chiusura dell'esercizio.**

Gli enti iscrivono negli schemi di bilancio il FPV prima della voce avanzo di amministrazione:

a) in entrata, costituito da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio corrente sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate ed esigibili negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione (all'allegato 4/1)

b) nella spesa, costituito da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto (programma) e distintamente per ciascun titolo di spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa.

Attualmente l'art. 56, comma 4, del Dlgs. 118/2011 prevede che:

“Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/ capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo”.

Con l'art. 1, comma 909, della legge 145/2018 si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità che saranno definite entro il 30 aprile 2019 con apposito decreto ministeriale, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al codice dei contratti pubblici

Risultato di amministrazione

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione **del risultato di amministrazione presunto**, da allegare al bilancio medesimo, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Costituiscono **quota vincolata del risultato di amministrazione** le economie di bilancio finanziate da:

- entrate in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione alla relativa spesa.
- da mutui;
- da trasferimenti erogati a favore dell'ente e finalizzati a quella spesa;
- da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

(Tale quota può essere utilizzata per la copertura dell'extra-deficit da riaccertamento straordinario dei residui).

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

La **quota accantonata del risultato di amministrazione** è costituita:

- dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
- dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondo rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati effettuati gli accantonamenti.

Il risultato di amministrazione destinato è costituito dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, ed è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

(Tale quota può essere utilizzata per la copertura dell'extra-deficit da riaccertamento straordinario dei residui).

N.B. Secondo la sezione autonomie della Corte dei conti (delibera n. 3/2016) è il Consiglio competente ad attribuire uno specifico vincolo di destinazione a entrate libere o destinate con esplicita specifica deliberazione, non essendo sufficiente a tale scopo la semplice approvazione del bilancio.

A) Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Nel caso in cui il bilancio di previsione, in assenza del conto consuntivo approvato, preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

E' possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e purché abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità e garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (art. 26 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

L'avanzo di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione, anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità subordinandone l'utilizzo all'avvenuto suo accertamento mediante l'approvazione del conto consuntivo:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Da notare che non è più prevista la facoltà di fronteggiare con avanzo «le altre spese correnti» in fase di assestamento.

Di conseguenza, qualora l'ente non sia in grado di coprire le spese correnti aventi carattere permanente con risorse ordinarie, l'unica via percorribile passa attraverso la dichiarazione di sussistenza di una situazione di disequilibrio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 193 del Tuel.

Il D.M. 20 maggio 2015 precisa che per mezzi ordinari devono intendersi tutte le politiche di contenimento delle spese o di massimizzazione delle entrate, anche in assenza della massimizzazione del prelievo fiscale e tributario locale. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.

Il Decreto ministeriale 20 maggio 2015 consente inoltre di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero anche ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- approvazione del bilancio successiva a quella del rendiconto dell'esercizio precedente e a quella per la verifica degli equilibri.
- dimostrazione in modo inequivocabile con la verifica degli equilibri che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio
- rispetto delle priorità precedentemente elencate

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Inoltre non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione fintantoché non risulta adeguato il fondo crediti di dubbia esigibilità.

In presenza del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ancora ripianato, l'avanzo libero deve essere destinato solo al riassorbimento dello stesso mediante anticipo della tempistica complessiva prevista per il ripiano medesimo

B) Disavanzo di amministrazione (art. 1, commi 507 e 538, della legge 190/2014)

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'organo di revisione.

La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'organo di revisione. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

In caso di maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, la copertura poteva avvenire in non più di 30 esercizi a quote costanti come previsto dall'art. 1, comma 538, legge 190/2014, con le modalità di recupero definite con delibera consiliare.

Il ripiano di tale disavanzo poteva avvenire utilizzando anche i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

Qualora siano utilizzati i proventi di cui sopra, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che destina l'entrata a copertura del disavanzo e ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e

gli esercizi successivi, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

In sede di approvazione del rendiconto 2016 occorre verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2016 per un importo pari o superiore rispetto alla quota di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2016.

Se risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2016 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2016, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2016, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2017-2019, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2017, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione.

E così per gli esercizi successivi.

In base all'art. 88 del TUEL l'eventuale disavanzo maturato nel corso dell'esercizio 2016, può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ma, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura.

La Sezione delle autonomie (parere 30/2016) sostiene, però, che l'obbligo della copertura del disavanzo rileva a prescindere dall'organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Pertanto laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione indipendentemente dal fatto che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione.

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione entro il limite che scaturisce dal seguente conteggio:

- Importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
- Meno la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità
- Più importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore alla quota del disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione

Gli enti in ritardo (dopo il 30 aprile) nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

(art. 1, commi 897 e 898, legge 145/2018)

Contabilizzazione utilizzo entrate vincolate

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è introdotto l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Con la deliberazione n. 31/2015 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha precisato che costituiscono giacenze attinenti alla cassa vincolata solo le entrate che hanno un vincolo

specifico a una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento).

Occorre, pertanto procedere nel modo seguente:

- l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate vincolate. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento.

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le "altre entrate per partite di giro»

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Sostituisce il fondo svalutazione crediti.

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal Dlgs. 118/20122, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**".

Nel 2018 è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75% dell'importo dell'accantonamento, percentuale che passa al 85% nel 2019, al 95% nel 2020 ed al 100% nel 2021 (art. 1, comma 882, legge 205/2017)

Tale fondo inserito nel bilancio di previsione ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- le entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche (da intendersi, secondo la Commissione Arconet, tutte quelle comprese nel conso economico consolidato redatto annualmente dall'ISTAT)
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- le entrate di competenza di altri enti (es, sanzioni codice della strada)

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Secondo la Commissione Arconet (faq 25 e 26 del 2017) il calcolo della percentuale media deve assumere come riferimento il quinquennio 2013-2017 adottando la seguente formula:

1) per gli anni 2013 e 2014 :

(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X) / accertamenti esercizio X

2) per gli anni dal 2015 al 2017:

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) / accertamenti esercizio X

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) media semplice (sia rapporto fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

- 2) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
- 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;
 - 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio –

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- 3) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:
- 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
 - 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il fondo è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.

Secondo la Commissione Arconet la media del quinquennio 2013-2017 deve essere così calcolata:

per gli anni dal 2013 al 2014 adottando la seguente formula:

incassi di competenza es. X + incassi c/residui X) / accertamenti esercizio X

Per gli anni 2015 e 2017:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) / accertamenti esercizio X

Tale indicazione contrasta con quanto indicato dal principio contabile secondo il quale si dovrebbe considerare il quinquennio 2013/2017 prendendo in considerazione per il biennio 2013/2014 il totale degli incassi, mentre per gli altri solo gli incassi in c/competenza.

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, **calcolata come media semplice**, rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

Riguardo all'importo da inserire nel bilancio 2019, con l'art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge 145/2018, viene disposto che il fondo può essere stanziato nel bilancio 2019 nella misura dell'80% dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato da parte degli enti che al 31 dicembre 2018 rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 o 60 giorni) e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 siano state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018, si sia ridotto del 10% rispetto a quello del 2017, o sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione

La suddetta facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non rispettando le precedenti condizioni, al 30 giugno 2019 presentino la seguente situazione:

- a) indicatore di tempestività dei pagamenti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 o 60 giorni) e fatture ricevute e scadute nel semestre pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) debito commerciale residuo ridotto del 5% rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Nel primo caso l'importo ridotto può essere inserito in sede di redazione del bilancio se al momento sono state già verificate le relative condizioni.

Nel secondo caso l'importo può essere, ovviamente, ridotto dopo il 30 giugno con apposita variazione al bilancio

Diversamente deve essere osservata la vigente normativa che prevede l'obbligo di stanziare in bilancio nel 2019 una quota **almeno pari al 85% dell'importo** dell'accantonamento.

In ogni caso la percentuale passa **al 95% nel 2020 ed al 100% nel 2021 (art. 1, comma 882, legge 205/2017)**

Della facoltà di ridurre l'accantonamento del fondo non possono avvalersi gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o, con riferimento ai mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture

In corso d'esercizio (attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni

In occasione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, con riferimento allo stock complessivo dei residui sia di competenza dell'esercizio appena terminato sia di quelli provenienti dagli esercizi precedenti.

A tal fine si provvede:

- a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo dei residui complessivo risultante alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario
- b) a calcolare, in riferimento a ciascun entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
- c) ad applicare all'importo complessivo dei residui finali una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b)

e si ottiene il valore congruo da accantonare nel risultato di amministrazione cui occorre adeguare il fondo che risulta accantonato alla fine dell'esercizio.

Tuttavia la disposizione che prevedeva che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente avrebbe dovuto accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato come sopra, è stata modificata dal D.M. 20.5.2015 con il quale è stato previsto che per gli esercizi 2015/2018 la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- meno gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti (secondo la Corte dei conti Umbria (delibera 34/2018) la riduzione del fondo crediti disposta a seguito dello stralcio dei crediti inesigibili può avvenire solo in misura proporzionale alla quota effettivamente svalutata e non per l'intero ammontare del credito)
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo di tale facoltà, non obbligatoria, è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2021.

IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 64/2013, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (art.2, comma 6, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015), purché il riaccertamento straordinario dei residui sia avvenuto dopo il 20 maggio 2015 (art. 1, comma 814, legge 205/2017)

Anticipazione di tesoreria

Nel 2019 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs.231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 906, legge 145/2018,

Nella considerazione che la società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione (art. 40, comma 1, legge 448/1998), con l'art. 1, comma 878, della legge 205/2017 viene previsto che nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle stesse devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate; pertanto gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio (p.c. competenza finanziaria potenziata

Con efficacia dal 1.1.2019 scatta l'obbligo di revisione della convenzione di tesoreria sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 22 del 15 giugno 2018, predisposta congiuntamente dai Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 - Payment Services Directive), recepita nell'ordinamento italiano tramite l'emanazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.218.

La revisione riguarda in particolare:

- 1) I tempi di esecuzione dei pagamenti
- 2) Criterio di ripartizione delle spese e divieto di decurtazione dell'importo accreditato al beneficiario

Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 1, commi dal 10 al 16, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

Con l'art. 1, commi da 10 a 16, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

Gli enti locali che non potevano far fronte ai pagamenti dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di parte capitale per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di

pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del TUEL, potevano chiedere alla Cassa DD.PP., secondo un contratto tipo pubblicato sui siti internet del MEF e della stessa Cassa DD.PP. un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Gli enti che hanno aderito a tale possibilità devono provvedere alla restituzione sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, con corresponsione della rata annuale entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2015, ed il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015 (art. 13, comma 3, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013).

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni (per il 2013 è pari al 3,302%; quello per il 2014 è pari al 2,447% come da comunicato stampa n. 15 del 15-1-2014 del MEF. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

Con la deliberazione 33/2015, la sezione Autonomie della Corte dei conti stabilisce che le anticipazioni sblocca-debiti del DI 35/2013 negli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione devono essere sterilizzate con stanziamenti di spesa non impegnabili nel titolo riguardante il rimborso dei prestiti. Le economie di questi stanziamenti confluiscono nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L'accantonamento deve essere ridotto annualmente in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Al fine di accelerare il pagamento dei debiti commerciali, con l'art. 1, commi da 849 a 872, della legge 145/2018 è prevista la possibilità da parte di banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa e istituzioni finanziarie dell'Unione europea di concedere agli enti locali anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL.

Le anticipazioni sono concesse entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Sono assistite dalla delegazione di pagamento e non sono soggette ad esecuzione forzata di cui all'art. 159, comma 2 del TUEL.

La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine **del 28 febbraio 2019** ed è corredata di un'apposita dichiarazione redatta in base al modello previsto dalla piattaforma per la certificazione dei crediti, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare.

Il pagamento dei debiti deve avvenire entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

Qualora il pagamento non avvenisse entro tale termine, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie rappresentate dalle delegazioni.

Si tratta, pertanto, di un'anticipazione temporanea che non ha nulla a che vedere con quella prevista dal D.L. 35/2013.

Fondo garanzia debiti commerciali

A partire dall'anno 2020, qualora il debito residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, o l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs. 231/2002, (30 o 60 giorni), entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui è stata rilevata tale situazione, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato «**Fondo di garanzia debiti commerciali**», sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione per un importo pari, con riferimento agli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi:

- a) al 5% in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2% per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti l'acquisto di beni e servizi fatta eccezione per quelli finanziati da entrate aventi specifico vincolo di destinazione

I ritardi di pagamento sono calcolati «mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni» di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013, tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Nell'anno 2020, le suddette sanzioni sono raddoppiate nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine del 28 febbraio 2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione dell'anticipazione.

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.

A decorrere dal 2020, l'obbligo di costituire il «**fondo di garanzia**» nella misura del 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, scatta anche per gli enti che non hanno provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti dell'anno precedente e per quegli enti che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

I dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche ispettive sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile.

La corretta attuazione delle predette misure deve essere verificata dall'organo di controllo.

Codice di comportamento

Con il DPR. 62/2013 è stato approvato il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici con cui sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni pubblica amministrazione è tenuta a definire, con procedura aperta alla partecipazione e dopo il parere obbligatorio dell'organismo indipendente di valutazione dell'ente, un proprio codice di comportamento a integrazione del codice di comportamento approvato.

Gli obblighi previsti nel codice per i dipendenti si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti.

E' previsto, a carico delle amministrazioni, l'obbligo di dare la più ampia diffusione del decreto, attraverso pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet.

Contratti

In assenza certa del nuovo contratto, nel 2019 dovrà essere prevista la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile nella misura del 30% del tasso di inflazione calcolato con il metodo Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato) e da luglio nella misura del 50% (art. 2, comma 6, del nuovo contratto 2016/2018, che riprende le prescrizioni dell'articolo 47-bis, comma 1, Dlgs 165/2001).

L'art. 1, commi 438 e 440, della legge 145/2018 stabilisce un incremento dello 0,42% dal 1° aprile e dello 0,70% a decorrere dal 1° luglio 2019 rispetto agli stipendi tabellari e non al monte salari del 2018.

E' inoltre, previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum, cioè la forma di tutela introdotta dagli ultimi contratti nazionali per preservare gli effetti determinati dal cosiddetto bonus fiscale degli 80 euro mensili. L'onere da prevedere nel 2019 sarà, pertanto, superiore di 2/12 rispetto a quanto speso nel 2018.

Essendo assimilabile ai rinnovi contrattuali, i suddetti importi si devono considerare in deroga al tetto della spesa del personale e saranno assorbiti con il rinnovo del contratto.

Anche per il nuovo contratto, essendo inserite nella manovra 2019 le previsioni dei relativi importi, si ritiene sia opportuno inserire un accantonamento pari a circa l'1% da calcolarsi sul monte salari 2015, naturalmente al netto degli importi stanziati sia per la vacanza contrattuale sia per l'elemento perequativo.

Trattamento economico

1. Salario accessorio

La costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio mediante determinazione del dirigente individuato dall'Amministrazione, ricordando che la materia è oggetto di informazione ai sindacati, dopo aver acquisito le scelte dell'organo di governo riguardo sull'inclusione nella parte variabile delle risorse aggiuntive in coerenza con quanto previsto dal CCNL. La determina è soggetta alla certificazione dell'organo di revisione dell'Ente.

La mancata costituzione del fondo comporta l'effetto di far confluire nel risultato di amministrazione vincolato la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, mentre la parte variabile rappresenta economia di bilancio (punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria).

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 68/2017 precisa inoltre che solo con la sottoscrizione definitiva il contratto integrativo diventa giuridicamente efficace e può essere applicato a tutti gli istituti normativi ed economici, ivi disciplinati.

Pertanto, in mancanza della sottoscrizione entro il 31 dicembre, sia la quota stabile che quella variabile confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato, tenendo, comunque, conto che, secondo quanto precisato dalla Corte dei conti Friuli Venezia Giulia con la deliberazione n.29/2018, l'erogazione della parte variabile potrà avvenire a condizione che nell'anno precedente sia avvenuta la tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all'uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente

e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente. (in proposito vedasi anche orientamento applicativo CFL37 dell'ARAN).

Da ricordare, inoltre, quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia con la delibera n. 287/2011 secondo la quale sarebbe messa in discussione la liceità di contratti collettivi integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento perché consente la ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati che di qualsivoglia processo di verifica.

L'art. 23 del Dlgs 75/2017, nel prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, Legge n. 208/2015 è abrogato, stabilisce al comma 2 che, a decorrere dalla stessa data, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, senza più operare la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio.

Dal 2017, quindi, si deve far riferimento all'importo determinato per l'anno 2016 (deliberazione n. 139/2017 della Corte dei conti del Piemonte), cioè quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziato in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica, indipendentemente da quanto effettivamente erogato.

(SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE N. 172/2018)

Ai sensi dell'art. 67 del nuovo CCNL, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.

Nel suddetto importo confluisce altresì l'importo annuale pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". In merito l'ARAN ha precisato, però, che se tali risorse non erano mai state stanziato dal comune, ora tale importo non potrà essere inserito nella parte stabile del fondo, a meno che l'ente non riconosca un proprio errore nel procedimento di calcolo. In tal caso l'ente potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, con il parere dell'organo di revisione, con comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato.

Deve essere comprensivo dell'aggregato riconosciuto ai dipendenti di titolari di posizione organizzativa, corrispondente alla retribuzione di posizione e di risultato pari a quanto impegnato nel bilancio 2016 (delibera della Corte dei Conti Sicilia n. 172/2018), nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione che può essere corrisposta, in determinate situazioni, ai segretari comunali che sono finanziate a parte nel bilancio dell'ente.

Le risorse potranno essere incrementate della parte variabile come previsto dall'art. 67, comma 3, del CCNL del 21.5.2018.

L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (l'art. 40 bis, comma 1, del Dlgs. 165/2001)

In caso di riduzione del personale in servizio vedansi le diverse interpretazioni della-Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 12/2016 e della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 367/2016.

Nel limite non rientrano:

- l'incentivo del 2% previsto dall'art. 113 del Dlgs. 50/2016 (non superiore, comunque, all'1,6% considerato che la disposizione obbliga a riservare il 20% per gli incentivi non al personale ma al miglioramento dei servizi. In merito si rammenta che, ai sensi dell'art. 21,

comma 1, lett. d) del Dlgs. 56/2017, l'incentivo relativo agli appalti di servizi e fornitura spetta solo in presenza della nomina del direttore dell'esecuzione, obbligatoria per appalti di importo superiore a 500.000 euro ovvero qualora di particolare complessità. Con la deliberazione n. 2/2019 la Sezione autonomia della Corte dei conti fa rientrare fra le attività complesse sicuramente la manutenzione straordinaria ed anche quella ordinaria se caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità)

- i compensi per gli avvocati dipendenti in caso di sentenze favorevoli con condanna dell'altra parte al pagamento delle spese legali,
- i risparmi del fondo per il salario accessorio e per lo straordinario dell'anno precedente,
- le risorse trasferite dall'Istat
- le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti (non obbligatori) purché siano riferite a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale mediante l'affidamento di mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (delibera della sezione autonomie della Corte dei conti n. 34/2016). Da tener presente che secondo la Corte dei conti della Toscana (delibera n. 8/2016) i risparmi aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione dovrebbero essere destinati ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa solo con riferimento all'esercizio successivo a quello di realizzazione delle economie di bilancio in quanto subordinati all'effettivo loro accertamento a consuntivo
- gli incrementi derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro – art. 11 del D.L. 135/2018 – decreto semplificazioni - e Corte dei Conti, Sezione Autonomie delibera n. 19/2018.
- Incentivi condono edilizio (delibera della Corte dei conti Toscana n. 70/2018)
- trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) al netto delle spese che l'amministrazione deve sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione
- incentivi agli uffici tributi (art. 1, comma 1091, della legge 145/2018)

Da sottolineare che secondo la Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 334/2018) dovrebbero essere esclusi anche i proventi del codice della strada da destinarsi, sulla base di quanto indicato dall'art. 56-quater del contratto 21 maggio 2018 Funzioni Locali riguardo al vincolo di destinazione di tali proventi all'erogazione incentivi monetari al personale della polizia locale, rimettendo la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 158/2018) le somme che un ente incamera per attività extra lavorative non autorizzate sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Di diverso parere è, però, la Ragioneria Generale dello Stato la quale con parere n. 22424/2016 afferma esattamente il contrario ritenendo che gli incrementi del fondo con le somme recuperate sui dipendenti per le mancata autorizzazione degli incarichi extralavorativi vadano esclusi dalle limitazioni in quanto assimilabili «a servizi resi dal personale in conto terzi», così come già indicato nella circolare n. 12/2011.

Limite al tetto del fondo salario accessorio dell'Unione di Comuni

Per la costituzione del fondo riguardo ad un'Unione di Comuni appena costituita, le somme inerenti il personale devono essere determinate applicando il criterio del «ribaltamento delle quote» di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione relativamente al personale comandato presso l'Unione (delibera 8/2011 della sezione delle Autonomie e delibera 60/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna)

2. Armonizzazione trattamento economico personale transitato in altre amministrazioni

Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 56/2014, e dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56/2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato art. 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e b), del Dlgs. 75/2017. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. (art. 1, comma 800, legge 205/2017)

3. Indennità di buonuscita

L'art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a **decorrere dal 31.5.2010** il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio o di ogni altra indennità equipollente spettante a seguito della cessazione del servizio è effettuato:

- in unica soluzione se l'importo, al lordo delle ritenute erariali, non è superiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000 ed il secondo per la parte restante;
- in tre importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000, il secondo nella misura di 60.000 euro e il terzo per la parte restante.

L'art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che a partire dal 13.8.2011 i trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vengono rinviati di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità, mentre il rinvio resta di sei mesi nel caso di uscita per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

DIRIGENTI

- L'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a **decorrere dal 31.5.2010** alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, è possibile attribuire al dirigente un incarico con posizione economica inferiore, anche in assenza di una valutazione negativa. Non si applicano le norme che garantiscono il trattamento economico più favorevole.
- L'art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a **decorrere dal 31.5.2010** ai dirigenti non sono più applicate le disposizioni normative e contrattuali che prevedevano la corresponsione a loro favore di un compenso derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

- L'art. 5, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 abroga le norme in materia di vice dirigenza previste all'art.17 bis del Dlgs 165/2001

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (art. 15 del Dlgs. 33/2013)

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Cedolini paga

Il comma 9 dell'art. 11 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede la possibilità di stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

L'art. 5, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 modifica la suddetta disposizione introducendo a partire **dall' 1.10.2012** l'obbligo, e non più la facoltà, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per il servizio di pagamento degli stipendi, o di utilizzare i parametri prezzo-qualità definiti con Decreto Ministeriale, con cui viene fissato l'elenco dei servizi connessi al predetto pagamento ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni.

I contratti aventi ad oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al suddetto decreto in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

Ove non si ricorra alle convenzioni è previsto che gli atti e contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono fonte di responsabilità erariale.

Con una nota del 12.10.2012 il MEF, rispondendo ad una richiesta dell'ANCI, ha confermato che l'art. 5, comma, 10, del D.L.95/2012 si applica anche agli enti locali.

Programma triennale del fabbisogno del personale

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, comma 6, Dlgs. 165/2001). Tale disposizione

è entrata in vigore dal 24.9.2018, cioè 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo come previsto dall' art. 22, comma 1, del Dlgs. 75/2017 (legge Madia), avvenuta il 27.7.2018 con Decreto 8.5.2018.

La stessa sanzione viene applicata in caso di mancata trasmissione dei programmi entro 30 giorni dalla loro adozione al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001).

Si ritiene che il Programma debba essere oggetto di pubblicazione in quanto contiene tutte le informazioni richiamate dall' art.16 del Dlgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

Ai fini della redazione del fabbisogno è necessario innanzitutto prendere atto delle disposizioni previste dal Dlgs.75/2017 e dalle successive linee di indirizzo che hanno modificato radicalmente i criteri ed i principi ai quali devono obbligatoriamente attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale.

Con le nuove disposizioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzata alla realizzazione dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance. Pertanto le eventuali assunzioni non dovranno più rappresentare una mera sostituzione del personale cessato, ma individuate attraverso un'approfondita analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over e, conseguentemente, il fabbisogno del personale non dovrà più adattarsi alla pianta organica, ma sarà quest'ultima che dovrà, annualmente, essere modificata in riferimento alle competenze e professionalità di cui le amministrazioni ritengono di aver bisogno, restando fermo l'obbligo del rispetto della limite della spesa massima consentita, nonché del limite delle assunzioni permesse a legislazione vigente (*art. 6, comma 3. del Dlgs. 165/2001*).

Secondo le linee di indirizzo del Ministero della Pubblica istruzione, nel nuovo fabbisogno di personale devono essere indicate anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile.

Prima di ricorrere a nuove assunzioni, l'ente dovrebbe, quindi, procedere:

- ad una verifica delle competenze interne, come peraltro suggerito dalle suddette linee d'indirizzo, per verificare la possibilità di ricorrere a forme di riconversione professionale delle risorse umane presenti
- procedere ad eventuali accordi tra amministrazioni in cui siano presenti le professionalità ritenute necessarie.

Queste nuove disposizioni non si applicano ai comuni istituiti a seguito di fusione riguardo al fabbisogno del personale 2019/2021.

La modifica del Piano in corso d'anno può avvenire, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione, solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, dipendenti, in particolare, da modifiche apportate al piano delle performance, attesa la sua stretta connessione con lo stesso e deve essere adeguatamente motivata.

Nel piano dei fabbisogni dovrà essere dimostrato, in modo compiuto e reale, di aver condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra e di avere verificato le possibilità di riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, in quanto, diversamente, il programma potrebbe essere considerato inidoneo a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Il controllo del rispetto della suddetta procedura è compito dell'organo di revisione.

L' art. 19 comma 8, della legge 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

L'art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 dispone che Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni riguardo al turn over degli enti locali, con riferimento sia ai limiti di spesa che a quelli per le assunzioni, deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)

L'art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006 prevede l'obbligo da parte degli enti di approvare il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità. Il mancato adempimento di tale disposizione determina il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (delibera n. 531/2015 Corte Conti del Veneto e delibera n.82/2016 Corte conti della Liguria)

Piano della performance

L'art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009 dispone l'approvazione da parte della Giunta della programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 10, comma 5, Dlgs. 150/2009).

L'art. 3, comma 1, lett. g bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che nel PEG siano unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

Anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance (Sezione . Controllo Sardegna del. n. 1/18)

Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" (art. 11, c. 8, lett. b, Dlgs. 17ottobre 2009, n. 150) e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato (art. 11, c. 6, Dlgs. 17 ottobre 2009, n. 150).

L'art. 6, comma 1, del Dlgs. 141/2011 dispone che le fasce di merito, cioè la suddivisione dei dirigenti e del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della erogazione in modo differenziato del trattamento economico accessorio collegato alle performance, viene rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, salvo per la eventuale ripartizione dei risparmi di cui al DI 98/2011 convertito nella legge 111/2010 derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Ricognizione dotazione organica

Gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. (art. 1, comma 221, legge 208/2015)

Procedure di assunzione

Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, gli enti locali, sulla base del comma 2 bis dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 hanno l'obbligo di attivare le procedure di mobilità volontaria, privilegiando i dipendenti di altre amministrazioni che sono già in comando presso l'ente.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Conti Veneto con deliberazione n. 189/2018, la mobilità va obbligatoriamente attivata in via prioritaria anche quando l'amministrazione intenda ricorrere allo scorrimento di graduatoria (propria o di altra amministrazione). Vedasi in proposito anche sentenza della Corte di cassazione n. 12559/2017.

Gli enti sono anche tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare.

Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004).

Si può provvedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art. 34-bis, c. 2 e 4, Dlgs. 165/2001 e art. 7 della legge 3/2003).

Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001).

La mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato).

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza.

L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati.

Va, comunque, ricordato che, sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Dlgs. 165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione.

In tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima.

Il comma 360 dell'art. 1, della legge 145/2018 prevede che a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018 come previsto dal comma 300.

Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Mobilità obbligatoria e volontaria

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

L'amministrazione di destinazione provvede, ove sia necessario, alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento sia accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. Nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. A tal fine **non si applica** il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile (*il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*).

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di trasferimento, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Le suddette disposizioni si applicano, solo con il loro consenso, ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che assistono persone con handicap.

Nei casi in cui, a seguito del passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, sia necessario un trasferimento di risorse, è istituita una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale.

Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con tali disposizioni.

(art. 4, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Con la deliberazione n. 195/2018/PAR, la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana ha ribadito come la mobilità di cui agli articoli 34, 34 bis e 35 del Dlgs n. 165/2001 sia sempre obbligatoria, tanto in caso di indizione di concorso, quanto in caso di scorrimento di graduatorie valide, quanto, infine, in tutti i casi previsti da leggi speciali come quello dell'assunzione del personale mediante contributo regionale.

Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

L'art. 16 della legge 183/2011 dispone, a partire dal 1.1.2012, l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla suddetta ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle citate procedure da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Qualora il dirigente responsabile accerti situazioni di esubero deve darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica nonché dare un'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l'amministrazione può proceder alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva, oppure, in alternativa, verificare la possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione.

Qualora non fosse possibile la ricollocazione all'interno dell'ente, l'amministrazione può attivare la mobilità forzata presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 o anche al di fuori del territorio regionale secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Gli elenchi del personale in mobilità sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (art. 5, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Trascorsi novanta giorni dalla predetta comunicazione l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità, riconoscendo un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi, trascorsi i quali scatterà il licenziamento.

I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Il comma 1, dell'art. 5 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 prevede che nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine della durata del periodo di disponibilità (24 mesi), il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni, istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine della durata del periodo di disponibilità.

Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità pari all'80% dello stipendio e indennità integrativa speciale, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria.

L'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti in tale elenco possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche, il termine dei 24 mesi di disponibilità resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

Validità graduatorie

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter del Dlgs. 165/2001 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della loro pubblicazione. Disposizione confermata dall'art. 1, comma 361, della legge 145/2018.

Con i commi 361 e 365 dell'art. 1, della legge 145/2018 si dispone che le graduatorie bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza, cioè, la possibilità di effettuare successivamente, da parte dell'ente, lo scorrimento dagli idonei non vincitori. Resta, però la possibilità di utilizzarle per l'assunzione di personale a tempo determinato..

Con il comma 362 dell'art. 1, della legge 145/2018 viene disposto che la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria

Il Consiglio di Stato, sezioni III e V, in sede giurisdizionale, con sentenze rispettivamente n. 3272, depositata l'1-7-2015 e n. 3724 depositata il 28-7-2015, afferma che la P.A. non è obbligata allo scorrimento delle graduatorie ancora valide.

In ogni caso, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 75/2017 e dalle Linee guida sui fabbisogni, lo scorrimento delle graduatorie può essere effettuato anche per la copertura dei posti di nuova istituzione in organico o trasformazione di posti esistenti. In questo senso va anche la delibera 189/2018 della Corte dei conti del Veneto,

Secondo la Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 12559/2017, è prioritaria la mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie pena la nullità in caso di decisione diversa. Di tale avviso anche i magistrati contabili del Veneto, con le deliberazioni 189/2018 e 548/2018).

Con la deliberazione n. 195/2018/PAR, la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana ha ribadito come la mobilità di cui agli articoli 34, 34 bis e 35 del Dlgs n. 165/2001 sia sempre obbligatoria, tanto in caso di indizione di concorso, quanto in caso di scorrimento di graduatorie valide, quanto, infine, in tutti i casi previsti da leggi speciali come quello dell'assunzione del personale mediante contributo regionale

Nel caso in cui l'ente non disponga di proprie graduatorie valide, con l'art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 è stata prevista la possibilità (non obbligo) di utilizzare le graduatorie di altri enti purché:

– sia prevista tale modalità assunzionale nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

– il posto vacante sia preesistente l'indizione del concorso;

– si stipuli una convenzione (anche mediante semplice scambio di lettere) con l'amministrazione titolare della graduatoria;

– la graduatoria sia relativa a posti del tutto omogenei (per qualifica e tipologia contrattuale) a quello da ricoprire.

(vedasi in proposito il parere n. 114/2018 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte)

Secondo l'ANCI il Comune dovrebbe prevedere nel proprio regolamento, tra le modalità assunzionali, oltre alla possibilità di utilizzare le graduatorie di altri enti, anche i criteri di scelta della P.A con cui accordarsi.

I criteri potrebbero riguardare:

la distanza tra gli enti

l'analogia delle dimensioni con la propria

le caratteristiche geografiche o di funzionamento simili alle proprie

limitare la scelta al solo ambito della propria provincia/regione o ampliare i confini all'intero territorio nazionale

interpellare solo enti del proprio comparto o anche enti pubblici che applicano contratti differenti

Progressioni verticali

Sono considerate nuove assunzioni esclusivamente le progressioni da un'area funzionale ad un'altra, e non si estende alla mobilità verticale che si verifica all'interno della medesima area, che non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma esclusivamente la modifica dell'inquadramento contrattuale e delle prestazioni esigibili nell'ambito di un preesistente rapporto di pubblico impiego. (par. 231/2009 sez. reg. le di controllo Corte dei conti Lombardia) L'art. 24 del Dlgs. 150/2009 prevede che a decorrere dal 1.1.2010 le progressioni verticali possono essere effettuate esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.

Con il par. n. 444/2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria sostiene che la riserva del 50% non si applica all'insieme dei posti vacanti da ricoprire, ma solo a ciascun singolo bando se i profili professionali sono diversi.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2012) il 50% dei posti riservati all'esterno nella copertura dei posti vacanti deve essere garantito a livello di singolo profilo professionale e non di programmazione complessiva.

Il Consiglio di Stato, sez. V, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 4139, depositata il 7-9-2015, richiamando le pronunce della Corte costituzionale al riguardo, afferma che le progressioni verticali devono essere effettuata tramite concorso.

L'articolo 22, comma 15, del Dlgs. 75/2017, ha reintrodotto, solo per il triennio 2018/2020, l'istituto giuridico e contrattuale delle "cd. progressioni verticali", attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno.

Progressioni orizzontali

Le progressioni orizzontali non costituiscono avanzamento di categoria ma progressione economica interna alla categoria di appartenenza, tuttavia nel triennio 2011/2013 hanno effetto solo giuridico (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia).

La Ragioneria generale dello Stato con il parere n. 49781/2017, chiarisce, al pari dell'ARAN, che le progressioni economiche non possono avere una decorrenza retroattiva rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui le relative graduatorie sono approvate precisando che eventuali scelte diverse comportano responsabilità amministrativa. Pertanto la valutazione da considerare è quella dell'anno precedente a quello in cui si intendono finanziare.

Occorre, inoltre, ricordare che beneficiari delle progressioni orizzontali devono riguardare non solo una quota limitata di dipendenti, ma evitare anche che riguardi la maggioranza, nonché che i relativi oneri devono provenire in modo permanente ed esclusivo dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata.

Limiti spesa complessiva di personale a tempo indeterminato

Il comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riscrive l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 prevedendo che, **con decorrenza 31.5.2010**:

- gli enti soggetti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte:
 - a) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (abrogato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2013)
 - b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis, D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014). Riguardo alle modalità di calcolo ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale nei limiti previsti dalla legge, con la deliberazione n. 13/2015 la sezione autonomie della Corte dei conti sostiene che il Comune è tenuto a:

- includere le quote di salario accessorio e straordinario imputate nell'esercizio successivo;
- escludere le quote di spesa imputate dall'esercizio precedente

al fine di rendere omogenei i dati tra presente e passato a seguito dell'avvento della contabilità armonizzata.

I suddetti limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

La trasformazione di rapporti di lavoro originariamente part-time in full time soggiace ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, mentre nell'ipotesi che il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione (Sezione Regionale di controllo del Molise – parere n.40/2017).

Infine, in riferimento agli eventuali dipendenti transitati alle società partecipate, con delibera n. 94/2016 la Corte dei conti Liguria precisa che le relative retribuzioni lorde devono essere considerate nel bilancio consolidato e non in quello comunale, con conseguente esclusione di tali somme nel calcolo della spesa annua di personale richiesto ai fini del rispetto dei limiti della spesa complessiva di personale.

A seguito di quanto affermato dalla Corte dei conti - sezione autonomie – con la deliberazione n. 6/2018, si deve ritenere che gli incentivi (2%) previsti dall'art. 113 della Dlgs.50/2016, siano esclusi per la determinazione del tetto massimo della spesa del personale.

A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4 quater, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

- Per gli enti fino a 1.000 abitanti restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall'art. 4 ter, comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1, comma 762, legge 208/2015)
- Per i comuni istituiti a seguito di fusione non può essere superata la somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione (art. 21, comma 2 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).
- Per le Unioni ogni Comune partecipante, per rendere correttamente le certificazioni e le attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla legge, dovrà conteggiare in base a idonei criteri, la quota parte di spesa di personale dell'Unione che sia riferibile allo stesso. Ciò vale anche con riferimento al personale in convenzione da altro ente locale. L'ente, quindi, non dovrà tener conto della spesa di personale rimborsatagli dal diverso utilizzatore (delibera 9.11.2016, n-133 della Sezione regionale di controllo del Piemonte)

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni suddette deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Le spese per il personale ricollocato in mobilità delle unità soprannumerarie delle Province e delle aree metropolitane, non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006 (art. 1, comma 424, della legge 190/2014)

Il limite è superabile se la legge regionale impone il riassorbimento dei dipendenti da parte del comune (Corte dei Conti, sez. autonomie, con la deliberazione 4/2016)

Nella spesa di personale è ricompresa anche quella sostenuta per il servizio civico comunale (delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 29/2017)

L'esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 deve considerarsi limitata alle assunzioni il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione Europea o privati. Pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti per legge, la provenienza dalla Regione delle risorse per il finanziamento delle spese di personale, non esclude il loro computo ai fini del tetto da rispettare. *(SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE 26 SETTEMBRE 2017 N. 49)*

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti di spesa è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Con il parere n. 513 del 16 agosto 2012 la Corte dei conti del Veneto ritiene che lo sfioramento rispetto al limite consentito comporta:

- il divieto di assunzioni operante solo nell'anno successivo a quello della violazione
- l'impossibilità di incrementare il trattamento accessorio complessivo del personale dell'ente ivi comprese le risorse previste dall'articolo 15, lettera k), del C.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali del 1° aprile 1999.

La Corte dei conti Lombardia, con parere n. 1061/2010 sostiene che il mancato rispetto di questi vincoli può generare responsabilità amministrativa-erariale.

La Corte dei conti del Veneto, con la deliberazione 139/2013, ha ritenuto che se la violazione del tetto di spesa è conseguente a scelte non discrezionali un ente non può ritenersi inadempiente, e quindi ricevere sanzioni in quanto le norme sul contenimento della spesa di personale non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali.

Per tutti gli enti le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 dell'art. 76 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall'art. 1, comma 557 bis, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, quali:

- i rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16/2009 della Corte dei conti sezione autonomie:

- gli incentivi per la progettazione interna
- i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

In linea con la suddetta deliberazione la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia (parere n.1046/2010) sostiene che non sono da considerarsi spese di personale i corrispettivi per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio e, quindi, tutte quelle alimentate dall'esterno (dall'U.E. e da soggetti privati) in quanto prive di impatto negativo sul bilancio.

Non vi rientrano anche le prestazioni lavorative richieste a seguito di erogazione di contributi (parere n. 882/2010 Corte Conti Lombardia).

Condizioni per assunzioni

Le assunzioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

- a) Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000)
- b) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009)
- c) Approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità) (art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006)
- d) Verifica dell'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di servizio (art. 16 della legge 183/2012)
- e) Violazione del limite relativo alla spesa del personale.
- f) Mancato rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-*bis*, del DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'art. 27 del DL n. 66/2014);
- g) Mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti. (art. 9, comma 1-*quinq*ues, del DL. 113/2016)

Limite assunzioni a tempo indeterminato

A decorrere dal 2019 per i comuni con popolazione superiore a mille abitanti le assunzioni potranno avvenire nella misura del 100% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014)

A queste capacità assunzionali gli enti possono aggiungere quelle, non utilizzate, del triennio precedente (da intendersi in senso dinamico). Quindi nel 2019 si possono utilizzare i risparmi delle capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017. La sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 25/2016, precisa che le capacità residue anno per anno non utilizzate si riferiscono alle aliquote del turn over vigenti all'epoca, le quali restano, pertanto, cristallizzate rispetto alla normativa sopravvenuta.

Gli enti con meno di mille abitanti, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art.1, comma 762, legge 208/2015), con possibilità di usare quote residue non utilizzate dal 2007 in poi (deliberazione n. 52/2010 della sezione autonomie della Corte dei conti).

Le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (art. 1, comma 229, legge 208/2015)

Ai comuni istituiti a seguito di fusione nei primi cinque anni dalla fusione non si applicano,, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1, comma 450, lett. a), legge 190/2014)

L'art. 35-bis del D.L. 113/2018, convertito nella legge 132/2018 (decreto sicurezza), al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, consente ai Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, di assumere nel 2019 vigili urbani a tempo indeterminato nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2016, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nel 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, con il successivo art. 35 quater dello stesso decreto viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con la possibilità di essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2010.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 113/2018, con decreto del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi per conto di terzi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso (art. 22, comma 3 bis, D.L. 50/2016, convertito nella legge 96/2017 confermato dall'art. 56-ter del nuovo CCNL del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018.)

Le suddette spese sono contabilizzate in partite di giro e, quindi, escluse dai limiti della spesa complessiva in sintonia con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

con la deliberazione n. 21/2014 in cui si afferma che sono da considerarsi escluse ai fini della determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 le quote totalmente finanziate a valere su fondi comunitari e privati.

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 209/2016 ha affermato che quanto disposto dall'art.1, comma 219, della legge 208/2015 in relazione al blocco a qualsiasi titolo delle assunzioni di dirigenti per la copertura di posti vacanti al 15 ottobre 2015 in attesa dei decreti attuativi della riforma Madia (legge 124/2016), vale anche per gli enti locali.

Fermo restando il suddetto blocco, con la deliberazione n. 12/2017 della Corte dei conti, Sezione regionale del Veneto, viene chiarito il problema delle quote di turn over che gli enti locali possono utilizzare per eventuali assunzioni dirigenziali. Poiché il limite attuale del 25% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente non riguarda le qualifiche dirigenziali, è da ritenersi valida la disposizione mai abrogata dell'art. 3, del DL. 90/2014 la quale, senza fare alcuna distinzione tra dipendenti dei livelli e dirigenti, prevedeva per gli anni 2014 e 2015 la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2018. Pertanto, non essendo applicabile per le qualifiche dirigenziali l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, le percentuali cui fare riferimento sono quelle del DL. 90/2014. La conseguenza è, quindi, che le eventuali quote non utilizzate per gli anni dal 2016 al 2018 per i dirigenti saranno calcolate sulla base di quanto previsto dal DL. 90/2014.

I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte (art. 22, comma 5 bis, D.L. 50/20117 convertito nella legge 96/2017). Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, per il passaggio di personale tra l'unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi non si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 1, secondo periodo, del Dlgs. 164/2001 (pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, di un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire con indicazione dei requisiti da possedere) (art. 22, comma 5 ter, D.L. 50/20117 convertito nella legge 96/2017)

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

Riassorbimento personale

art. 12, comma 1, lett. b) del Dlgs. 100/2017 (società partecipate)

La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis del Dlgs. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

In mancanza di queste condizioni scatta l'illegittimità del passaggio automatico dall'impiego privato in una società partecipata a quello alle dipendenze di una Pa, perché in tal modo «si aggirerebbe la regola che condiziona l'acquisizione dello stato giuridico di dipendente pubblico all'espletamento di un concorso pubblico (art. 97 della Costituzione)»

(delibera n. 10/2017/PAR la Corte dei conti Valle d'Aosta)

Le suddette disposizioni si applicano anche salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende speciali e istituzioni che, alla data di entrata in vigore del Dlgs. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(art.1, comma 872, legge 205/2017)

Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni

In merito si richiama l'attenzione sulla nota diffusa dall'Anci il 10 gennaio 2018 con cui, alla luce della circolare 3/2017 della Funzione Pubblica, si fa chiarezza sulle possibilità di superamento del precariato.

Le disposizioni introdotte per il reclutamento speciale di personale con contratto di lavoro flessibile dal Dlgs 75/2017 in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 124/2015 non pregiudica l'applicabilità delle procedure disciplinate dal D.L. 101/2013 nonché fino al 2020 e con riferimento al personale educativo e insegnante, i piani straordinari di reclutamento introdotti dal D.L. n. 113/2016 che di seguito si riportano.

(art. 1, comma 228 ter e 228 quater, legge 208/2015, inserito dall'art. 17, D.L.113/2016, convertito nella legge 160/2016)

Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni, nel triennio scolastico 2016-2019 possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale inserito in proprie graduatorie, adottate a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, bandite dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché nel limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, al personale a tempo determinato, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- sia stato in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;

- abbia conseguito, successivamente al 1° gennaio 2007, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;

- abbia maturato, al 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione, con esclusione dei servizi prestati presso Uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Le assunzioni possono riguardare anche personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora gli enti possano sostenere a regime la spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale insegnante ed educativo, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 (2013/2015), possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto rappresentato dalla spesa sostenuta nell'anno 2009.

Infine i Comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, al 25 giugno 2016, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite del 50% delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui, sopra, in riduzione della spesa sostenuta nell'anno 2009 per contratti di lavoro flessibile.

Le graduatorie compilate in esito alle suddette procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero di posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10%.

Nel triennio 2016/2019 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva più sopra prevista.

(art. 20, Dlgs, 75/2017)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018- 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; (così modificato dall'art.1, comma 881, lett. a), legge 205/2017)

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (così modificato dall'art.1, comma 881, lett. b), legge 205/2017)

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28 (la circolare 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione fissa il limite al 50% della spesa media destinata allo stesso scopo nel 2015/17).
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, dalla 122/2010 e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art.1, commi 425 e 426 della legge 190/2014.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del Dlgs. 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del Dlgs.267/2000.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'art.1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

E' abrogato il divieto di assumere personale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti (art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Secondo la Corte dei conti Liguria (deliberazione n. 73/2016) in caso di reinternalizzazione del servizio, il Comune è tenuto a rispettare le limitazioni poste dalla normativa vigente alle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni

Non sono, altresì, da considerarsi nuove assunzioni le progressioni verticali (sentenza n. 647/2011 del TAR Sicilia secondo il quale le stesse costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro). Tale sentenza supera il parere n. 3556/005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato per la quale, invece, le progressioni verticali sono nuove assunzioni.

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

Ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato **con esclusione delle mobilità** come precisato in via definitiva con Del. n. 21/2009 dalla sezione autonomie della Corte dei conti

Con l'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene precisato che le mobilità in uscita nonché le unità dichiarate in esubero poste in quiescenza non costituiscono cessazioni.

Possibilità assunzionali Province

A decorrere dall'anno 2018 le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e' fissata al 25%. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 190/2014. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014 (art. 1, comma 845, legge 205/2017)

Province: personale con rapporto di lavoro flessibile

Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 1, comma 847, legge 205/2017)

Limiti spesa personale e assunzioni per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali in materia di lavoro flessibile non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi, i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562

dell'art. 1 della legge 296/2006 e di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, per le annualità 2017, 2018 e 2019, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016.

Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate nella misura del 78% dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data del 15.8.2012, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. (art. 3 bis, comma 2, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016, come modificato dall'art. 1, comma 760, legge 205/2017 e dall'art. 1, comma 760, legge 205/2017)

Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso (art. 2 bis, comma 42, D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017)

Contributo Regione Lombardia per assunzioni nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.74/2012, convertito dalla legge 122/2012, e dell'art. 67-septies del D.L. 83/2012, convertito dalla legge 134/2012. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, e al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni (art. 1, comma 764, legge 205/2017)

Provvedimenti per la città dell'Aquila e dei comuni del cratere

nel 2019 e 2020 sempre i comuni del cratere, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti

normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato (art. 1, comma 432, legge 208/2015 integrato dall'art. 14, comma 9 bis, D.L.244/2016, convertito nella legge 19/2017 e dall'art. 2 bis, comma 38, del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017).

Il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del D.L.225/2010, convertito dalla legge 10/2010, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'art. 7, comma 6-ter, del D.L. 43/2013, convertito dalla legge 71/2013 per gli anni 2018 e 2019 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale (art.1, comma 715, legge 205/2017)

Categorie protette

Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. (art.7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Per le categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, si applica l'articolo 5, commi 4- *quater* (il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine), 4-*sexies* (il diritto di precedenza di cui ai commi 4 *quater* e 4 *quinquies* può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro), del Dlgs.368/2001, nei limiti della quota d'obbligo (art. 7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (art. 7, comma 7, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Limiti stipula contratti di lavoro flessibile

Il D.L. 87/2018 convertito nella legge 96/2018 (cosiddetto decreto dignità) non si applica alle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 3 dello stesso decreto)

L'art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 prevede l'obbligo da parte degli enti locali, per la stipula di contratti a tempo determinato, di ricorrere preventivamente ai vincitori ed agli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

A partire dal 2014 le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della

spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 *ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009* (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014). Pertanto gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

Qualora un Comune, per una serie di motivi, non abbia sostenuto nel 2009 o nel triennio contemplato dalla norma (2007-2009) alcuna spesa per lavoro flessibile, soccorre l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'Ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Ente.

Sono esclusi dai suddetti limiti:

- i contratti a tempo determinato previste dall'articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 (art. 16, comma 1 quater del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016), nonché il personale in comando (delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 12/2017).
- la spesa sostenuta per rapporti di lavoro con dipendenti di altre Amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 entro i limiti dell'ordinario lavoro (36 ore) (delibera n. 23/2016 della Sezione autonomie della Corte dei conti), mentre le ore eccedenti (nel limite massimo delle 12 ore settimanali) dovrà essere computata ai fini del rispetto del limite per le assunzioni di personale flessibile
- le ipotesi previste dall'art. 50, commi 4 e 6, del CCNL

Possono essere escluse, con un'adeguata motivazione, anche le somme spese per sostituire le dipendenti in congedo di maternità (Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 3/2018).

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del nuovo CCNL 2016/2018 Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5

Per la sezione dell'Emilia Romagna, con il parere n. 130 del 16 settembre 2015, le assunzioni stagionali dei vigili finanziate con i proventi del Codice della Strada non rientrano nei suddetti limiti diversamente da quanto sostiene la sezione regionale di controllo della Campania con parere n. 54/2018 ed in particolare dalla sezione regionale di controllo della Puglia con parere n. 141/2018 secondo la quale l'orientamento prevalente della giurisprudenza delle Sezioni di controllo ritiene che la previsione dell'art 208 comma 5 bis, Dlgs. 285/1992 individui una mera modalità di finanziamento delle assunzioni in esame che non ne determina, in via automatica e definitiva, la sottrazione al limite di spesa di cui all'art 9, comma 28, D.L. 78/2010 (Sezione controllo Campania, n. 222 /2013/PAR, Sezione controllo Basilicata n. 49/2013/PAR, Sezione Lombardia n. 21/2012/PAR, Sezione controllo Liguria n. 26/2016/PAR).

I comuni, in deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli oneri devono essere interamente finanziati da privato nell'ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione;
- prima di poter essere utilizzate, le risorse di cui al punto precedente, devono essere preventivamente incassate da parte dei comuni;
- le assunzioni devono essere finalizzate alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali;

- devono essere rispettate le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica
- In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. (art. 22, comma 1. D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi per conto di terzi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso (art. 22, comma 3 bis, D.L. 50/2016, convertito nella legge 96/2017 confermato dall'art. 56-ter del nuovo CCNL del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018.)

Le suddette spese sono contabilizzate in partite di giro e, quindi, escluse dai limiti della spesa complessiva in sintonia con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 21/2014 in cui si afferma che sono da considerarsi escluse ai fini della determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 le quote totalmente finanziate a valere su fondi comunitari e privati.

Sono esclusi dal limite dei 36 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato riguardanti il personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni (art. 4, comma 11, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Collaborazioni e consulenze

a) Collaborazioni coordinate e continuative

Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

(art. 7, comma 6 del Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 5 del Dlgs. 75/2017)

Nell'affidamento di incarichi occorre tener presente quanto segue.

Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa non possono essere rinnovati; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. (art. 1, comma 147 della legge 228/2012).

Le pubbliche amministrazioni non potranno stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 1.1.2019 (art. 1, comma 1148, lett h), legge 205/2017)

Dal 1 gennaio 2019 le aliquote contributive saranno le seguenti:

- 25% lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non pensionati, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia (art.1, comma 165, legge 232/2016)
- 24% per coloro che sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità ecc.);
- 33% per occasionali e collaboratori coordinati e continuativi senza altra cassa, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia (art. 2, comma 57, della legge 92/2012), per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
- 33% per occasionali e collaboratori coordinati e continuativi senza altra cassa, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia (art. 2, comma 57, della legge 92/2012), ed al 0,51% per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (legge 22.5.2017, n. 81)

Il massimale per il 2019 non risulta ancora comunicato.

L'art. 39 della legge 183/2010 considera reato il mancato versamento alla gestione separata Inps nei termini di legge da parte dei committenti, della quota contributiva a carico dei collaboratori sia con contratto a progetto sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi del comma 788, dell'art. 1 della legge 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, tutti i datori di lavoro, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. (art. 1, comma 1180, della legge 296/2006).

Ai collaboratori non è possibile affidare compiti di gestione e rappresentanza propri di funzionari e dirigenti pubblici.

E' illegittimo costituire gli uffici di staff agli organi di governo degli enti locali assegnando personale acquisito mediante contratti di co.co.co.. L'art. 90 del Dlgs. 267/2000 autorizza ad assumere solo attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Incarichi di staff mediante co.co.co. possono configurare danno erariale. (sentenza della Corte dei conti Puglia n. 241 del 17.4.2007).

Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, a decorrere dall'anno 2014, i Comuni possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro (art. 14, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

b) Incarichi di studi e consulenze

L'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dal 1.1.2011, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, e, quindi anche gli enti locali, riducano dell'80% rispetto a quanto sostenuto (alias impegnato o programmato – v. parere Corte conti sezioni riunite n. 7/2011) nel 2009 le spese **per studi ed incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Fermo restando i suddetti limiti, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi é superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. ((art. 14, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati (Corte dei Conti, Sezioni riunite con la deliberazione n.7/CONTR/11).

A partire dal 2018 i suddetti limiti non si applicano ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali (art. 21 bis, comma 2, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Il suddetto divieto normativo non preclude, in ogni caso, lo svolgimento delle citate attività qualora le stesse beneficino di un finanziamento proveniente da soggetti terzi, siano essi pubblici o privati (**Corte dei Conti, sez. Emilia, del. n. 64/2015**).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (art. 1, comma 146, della legge 228/2012)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Con l'art.6, comma 1. del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 è superato quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza), disponendo il divieto alle stesse amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

il Tar Cagliari, con l'ordinanza n. 881/2018 afferma che deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se il principio di non discriminazione di cui agli articoli 1 e 2 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 78/2000, osta alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, che prevede il divieto per le pubbliche

amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.

Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

In ogni caso, come più volte evidenziato dalla magistratura contabile, il rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff deve avere carattere necessariamente oneroso (Corte conti Calabria, del. n. 27/2018 e n. 5/2017; Corte conti Campania, del. n. 213/2015).

L'art. 1, comma 42, della legge 190/2012 integra l'art. 53 del Dlgs.165/2001 dispone che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In occasione del conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza si debba tener conto anche di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La comunicazione da parte dei soggetti pubblici o privati riguardo all'erogazione di compensi ai dipendenti pubblici deve avvenire all'amministrazione di appartenenza **entro 15 giorni dall'erogazione medesima** (è stata cancellata dalla Corte costituzionale, nella sentenza 98/2015, la sanzione pari al doppio del compenso erogato in caso di mancata comunicazione che resta, invece, in caso di affidamento di incarico senza nulla osta da parte della P.A. di appartenenza - articolo 53, comma 15 del Dlgs 165/2001).

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine **di quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare **tempestivamente** al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da soggetti terzi

Ai sensi dell'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, le pubbliche amministrazioni devono redigere un analitico rapporto informativo da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato. In caso di mancato invio del suddetto rapporto informativo, al dirigente responsabile non può essere erogata la retribuzione di risultato (art. 4, comma 2, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro (art. 1, commi 5 ter e 7, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Nel bilancio di previsione deve essere previsto un unico capitolo relativo al conferimento di incarichi di studio e consulenze al fine di permettere una verifica in ordine al rispetto del tetto di

spesa, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari (art. 1, comma 6, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato **dispongono almeno una volta l'anno** visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate (art. 1, comma 8, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 111/2011) sono da ricomprendersi anche le spese per gli addetti stampa.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 21/2012) non esiste possibilità di affidamento di incarichi per quegli enti che non hanno sostenuto spese a tale titolo nel 2009, discostandosi dal parere rilasciato da altra sezione della stessa Corte dei conti (par. n. 227/2011). Le sezioni riunite della Corte dei conti (del. 50/2011) confermano l'inclusione nella stretta anche le consulenze altamente specialistiche che esulano dalle competenze delle professionalità interne. Sono esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario.

Sono escluse le consulenze finanziate dall'esterno sia pubblico che privato (del n. 7/2011 della Corte dei conti sezioni riunite)

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15 Dlgs. 33/2013)

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, **nonché la comunicazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.** Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

In caso di omessa pubblicazione di quanto sopra previsto, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i suddetti dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

L'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 è così sostituito dall'art. 46, D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008:

“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

L'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 è così sostituito dall'art. 46, D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008:

“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Dlgs. 267/2000, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

Non viene toccata e mantiene, quindi, la propria valenza la posizione della Funzione pubblica con la circolare n. 2/2008 secondo la quale:

- non soggiacciono all'obbligo di procedura comparativa e pubblicità gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni ecc., se retribuite con compensi di modica entità (ovviamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro). Di diverso avviso è, però, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione 18.12.2008, n. 110) secondo la quale non è consentito affidare senza procedura comparativa gli incarichi di collaborazione esterna soltanto perché essi sono inferiori ad un determinato importo.

Un'ulteriore eccezione è rappresentata dal reclutamento con contratti di collaborazione del personale impiegato negli uffici stampa in base all'art. 9, comma 2, della legge 150/2000;

- la pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente è da considerarsi requisito di efficacia per tutti gli incarichi sottoscritti dal 1.1.2008 e non solo per quelli aventi per oggetto le consulenze come, invece, prevede testualmente l'art. 3, comma 18. della legge 244/2007; tale pubblicazione deve avvenire anche riguardo ai relativi provvedimenti di pagamento dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto; (art. 3, comma 54, legge 244/2008)
- il contratto di collaborazione può essere prorogato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, per completare un'attività avviata, ma non rinnovato; un nuovo incarico deve fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito dopo una comparazione;

Il mandato di difesa e patrocinio legale non rientra tra gli incarichi di consulenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, parere n. 48/2008)

Le suddette disposizioni non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, comma 6 quater, del Dlgs. 165/2001).

Gli incarichi di qualsiasi tipo vanno conferiti dal dirigente competente (in assenza della dirigenza dal responsabile di servizio) e non dagli organi politici. Ciò si deduce dal fatto che in caso di violazione delle norme scatta la responsabilità amministrativa del dirigente, nonché di danno erariale. Tesi confermata anche dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con il parere n. 37 del 4.3.2008.

Le disposizioni dell'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 in base alle quali gli incarichi in argomento e gli atti e contratti concernenti studi e consulenze sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, sezione centrale del controllo di

legittimità non sono applicabili agli enti locali in quanto l'art.3, comma 1, della legge 20/1994 si riferisce alle amministrazioni periferiche dello Stato.

La Corte dei conti, sez. centrale di controllo, con deliberazione n. 20/2009 del 12-11-2009, afferma che le Autonomie locali non sono tenute a sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti l'affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni di cui all'art. 17, comma 30 del "decreto anticrisi" (n. 78/2009), interpretazione confermata dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 172/2010, sancisce che le disposizioni sul controllo preventivo di legittimità (comma 1, art. 3, legge n. 20/94) non vanno applicate agli atti adottati dagli Enti locali

E' sempre in vigore, anche agli enti locali indipendentemente dalla loro dimensione, l'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio, consulenze, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore ai 5.000 euro.

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, parere n. 213/2009, deve considerarsi ancora in vigore l'art. 1, comma 42, della legge 311/2004 che prevede il parere preventivo dei revisori dei conti sull'affidamento degli incarichi, in contraddizione con quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione autonomie.

Dello stesso avviso la sezione reg.le di controllo Corte dei conti per la Toscana (del. n. 428/2009) e quella per il Piemonte (par. n. 42/09).

Prestazioni occasionali

Elemento distintivo tra prestazione occasionale e la collaborazione deve essere ricercato nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente che determina una completa autonomia del lavoratore senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione dell'ente.

L'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, prevede che, a decorrere la 1.1.2004, anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale siano iscritti alla gestione separata INPS qualora il loro reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro. Per il versamento si applicano le modalità ed i termini previsti per i contratti di co.co.co..

Con circolare del 6.7.2004, n.103 l'INPS ha precisato che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente l'importo di € 5.000,00 derivante da uno o più rapporti di lavoro occasionale.

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, l'eventuale superamento del limite dei 5.000 euro (Occorre fare riferimento alla cassa e non alla competenza).

Occorre, inoltre, ricordare che, nel caso il prestatore addebiti anche alcune spese, queste ultime non concorrono a determinare l'importo soggetto a contribuzione mentre, invece, concorrono a determinare l'importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%.

Per le prestazioni occasionali affidate da parte delle autonomie locali non esiste il limite dei 30 giorni né l'obbligo della stipula del contratto a differenza del contratto di co.co.co.

Voucher

Anche le pubbliche amministrazioni, in particolare i Comuni, possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale

Alle pubbliche amministrazioni non si applica la soglia massima di cinque dipendenti che è quella fissata dal legislatore per le aziende private.

Limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Alle Pa non si applica la sanzione della conversione del rapporto in assunzione a tempo indeterminato se vengono violati i vincoli fissati dal legislatore.

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere svolte da:

titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità

giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

disoccupati

percettori di prestazioni integrative

La spesa annua complessiva non può superare il limite di 5mila euro tenendo conto che per ogni prestatore il compenso annuo non può essere superiore a 2.500 euro

I suddetti importi sono computati al 75% se riferiti a prestazioni riguardanti lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi.

Gli oneri devono rispettare il tetto di spesa del personale, nonché il tetto di spesa per le assunzioni flessibili (sezione delle autonomie – parere n. 29/2017)

Occorre garantire ai prestatori del contratto occasionale, in analogia alle regole dettate per tutti i lavoratori dipendenti, i riposi giornalieri, le pause ed i riposi settimanali.

La misura dei compensi si deve ritenere fissata nel trattamento economico da corrispondere a un lavoratore dipendente assunto per lo svolgimento della stessa attività.

Non vi sono indicazioni legislative sulle modalità di selezione dei prestatori.

Gli enti devono registrarsi presso la specifica piattaforma informatica dell'Inps.

Le amministrazioni pubbliche, al pari di tutti gli altri utilizzatori, devono comunicare all'Inps attraverso la piattaforma entro un'ora prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici, il luogo e l'oggetto della prestazione, le date di inizio e termine della prestazione, e il compenso pattuito.

il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

La dichiarazione può essere revocata nel caso in cui la prestazione non abbia corso.

Si deve infine segnalare che è vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese che eseguono appalti di opere o servizi, per cui è necessario che le Pa vigilino sull'applicazione di questa disposizione (art. 54 bis, commi 7 e 8, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è applicabile soltanto nella forma del contratto a tempo determinato (art. 86, comma 9, Dlgs. 276/2003) ed utilizzabile esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da inserirsi nel contratto medesimo a pena di nullità che, tuttavia, per i soggetti pubblici, non comporta alcun obbligo di assunzione ma soltanto responsabilità di tipo patrimoniale. Viene rinviato al CCNL la determinazione di eventuali limiti per il ricorso a tali forme di contratto.

In alcun modo la somministrazione potrà essere utilizzata per eludere le disposizioni in materia di divieto ad assumere

Vedasi in proposito la circolare n. 2 del 12 febbraio 2007 del Dipartimento della Funzione pubblica.

La circolare n. 9/2007 del Dipartimento della funzione pubblica ha previsto che i dipendenti assunti con tale contratto non possono svolgere compiti di rappresentanza per conto dell'ente; essi sono direttamente responsabili della loro attività e tale responsabilità si estende alla Pa, in

quanto datore di lavoro sostanziale. Le amministrazioni possono stipulare specifiche polizze assicurative, sostenendone direttamente i costi.

Il trattamento economico deve essere pari a quello spettante ai lavoratori dipendenti dell'ente, con riferimento al loro trattamento economico complessivo. I benefici previsti dai contratti decentrati, come la produttività e le altre forme di trattamento economico, nonché l'eventuale buono pasto, vanno erogati nella stessa misura spettante ai dipendenti.

Le amministrazioni sono responsabili, solidalmente con le società di somministrazione, del versamento degli oneri previdenziali per cui è opportuno prevedere nei contratti forme di verifica.

Ai lavoratori somministrati non possono essere affidati compiti di responsabilità, a partire dall'affidamento di incarichi di posizione organizzativa, in quanto non si determina la "immedesimazione organica" con l'ente.

In caso di danni apportati ad altri soggetti nel corso dell'attività lavorativa, maturano la responsabilità dell'amministrazione e, se ne ricorrono i presupposti, quella del lavoratore somministrato. Le amministrazioni possono coprire tali rischi con la stipula di una polizza assicurativa, che non può invece essere contratta da parte delle società di somministrazione.

Infine la responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro è ripartita tra la società di somministrazione e l'amministrazione.

I costi delle attività di formazione e informazione dei lavoratori sono a carico della società, fatta salva diversa pattuizione. E' opportuno ricordare nei bandi la presenza di questa duplice responsabilità.

Tirocini formativi

Con direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 1.8.2005, n. 2/2005, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nella P.A. ai fini di una costante cooperazione tra la stessa ed il mondo universitario.

I promotori dei tirocini dovranno essere le università e gli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una apposita convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, da trasmettere in copia alla regione ed alla competente struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La durata del tirocinio non può superare il 12 mesi.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non consente alcuna retribuzione.

Il soggetto promotore deve obbligatoriamente provvedere ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi.

Le amministrazioni ospitanti potranno riconoscere, a loro discrezione, un rimborso spese sotto forma di borse di studio.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione per colmare vacanze di organico.

Censimenti

Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani (art. 1, comma 235, legge 205/2017)

Incarichi dirigenti a contratto

Con l'art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 l'art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 viene così sostituito:

Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo

determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Sono abrogati i precedenti limiti per il numero complessivo degli incarichi (art. 1, comma 2, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

E l'art. 110, comma 5, del Dlgs. 267/2000 viene così sostituito:

Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Relativamente ai soggetti destinati, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs.267/2000, agli uffici di staff del Sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, viene stabilito il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 1, del D.L 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Il rispetto delle suddette prescrizioni deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del Dlgs 165/2001 (art. 2, comma 8 bis, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Licenziamenti

Il Jobs act non è applicabile al pubblico impiego.

Sarà il disegno di legge Madia ad occuparsi della disciplina in merito.

Attualmente per i licenziamenti disciplinari nel pubblico si applica la procedura del Dlgs 165 del 2001, modificato dalla legge Brunetta (Dlgs 150/2009) con l'introduzione dell'art. 55 quater che li prevede in caso di scarso rendimento.

Apprendistato

Il Dlgs. 14-9-2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" (G. U. n. 236 del 10-10-2011) apre agli enti pubblici e, quindi, anche agli enti locali, la possibilità di ricorrere all'apprendistato.

La regolamentazione di tale possibilità è, però, demandata ad un apposito DPCM da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Distacchi di personale per piccoli comuni

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi fra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi di personale dipendente a tempo pieno da altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. (art. 1, comma 557, della legge 311/2004)

Secondo la suddetta disposizione l'utilizzo potrebbe avvenire mediante rapporti di lavoro a carattere subordinato anche in deroga al principio secondo il quale tale ultima ipotesi sarebbe possibile soltanto per dipendenti in part-time per una frazione non superiore al 50%.

In merito il Consiglio di Stato, con il parere della Sezione I del 25.5.2005, n. 2141/2005, ha però precisato che il comma 557 è applicabile esclusivamente se il secondo rapporto di lavoro del dipendente interessato sia a tempo parziale, nel rispetto dell'art. 4 del CCNL 14.9.2000, ed

inoltre occorre che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato non superi la durata massima consentita, comprensiva del lavoro straordinario (in media 48 ore settimanali). Il Consiglio di Stato ritiene, peraltro, necessaria anche una convenzione fra i due enti.

Con riferimento ai chiarimenti espressi dal Consiglio di Stato, con la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito specificando che il principio da seguire nella definizione dell'ulteriore attività lavorativa, è quello della prevalenza del rapporto di lavoro originario, in modo che le "prestazioni lavorative non creino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza".

Dovranno essere, quindi, stipulate apposite convenzioni tra gli enti interessati in cui siano definiti i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro e precisato il rispetto delle seguenti regole:

- a) l'orario di lavoro non potrà superare la durata massima consentita per legge, per cui il secondo rapporto di lavoro dovrà essere per forza di cose a tempo parziale;
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà tener conto del doppio impegno lavorativo;
- c) le ferie annuali dovranno essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando il limite di due settimane consecutive.

La circolare precisa, infine, che ai lavoratori che prestano servizio in due enti, è preclusa la possibilità di svolgere attività professionale essendo la stessa consentita soltanto ai dipendenti a tempo parziale ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 14 settembre 2000.

Con la delibera n. 23/2016 la Sezione autonomie della Corte dei conti afferma che la spesa sostenuta per tale istituto non rientra tra i limiti del lavoro flessibile se l'utilizzo avviene entro i limiti dell'ordinario lavoro (36 ore).

Secondo la Corte dei conti del Molise (delibera n. 109/2017) per i Comuni fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni lo stesso dipendente può essere incluso, per una parte del normale orario di lavoro, nell'ambito di una convenzione per la gestione associata e, contemporaneamente, avere un rapporto al di fuori dell'orario di lavoro sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004.

Sostanzialmente è possibile fare ricorso per lo stesso dipendente ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza, intendendo per scavalco condiviso la convenzione in base all'art. 14 del CCNL e per scavalco di eccedenza il ricorso al sopra citato comma 557.

L'utilizzo congiunto del personale da parte degli enti locali già previsto dall'art. 1, comma 577, della legge 311/2004 per i Comuni fino a 5.000 abitanti nel limite massimo delle 48 ore settimanali complessive, è stato esteso a tutti i Comuni dall'art. 14, comma 1, del contratto del 22 gennaio 2004 dipendente, ma solo all'interno del normale orario di obbligo settimanale (36 ore settimanali).

Tale disposizione contrattuale viene ora regolata in via legislativa dall'art. 1, comma 124, della legge 145/2018 al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse.

L'utilizzazione può avvenire tra enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, esclusivamente per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (36 ore settimanali), previo consenso del lavoratore interessato per un periodo di tempo predeterminato e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, mediante stipula di apposita convenzione con cui occorre definire il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni

In base all'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 (collegato lavoro) le amministrazioni pubbliche, per motivate esigenze organizzative da prevedere nel programma del fabbisogno di personale, possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le

assegnazioni temporanee del personale sono adottati con l'assenso dell'interessato (art. 1, comma 413, della legge 228/2012).

Personale Consorzi di comuni

Si applica l'art. 1, comma 562, della legge 296/2007 (v. *parere* 25.7.2007, n. 15 del Dipartimento della Funzione pubblica, UPPA,)

Contratti di lavoro flessibile

Per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, anche riferibili all'ordinaria attività, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei contratti di lavoro flessibile in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 del Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 9 del Dlgs. 75/2017.

Riguardo ai limiti per le assunzioni a tempo determinato vedasi paragrafo più sopra.

Si sottolinea l'impossibilità di utilizzare i contratti di somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

La violazione delle suddette disposizioni non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma resta in capo al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Il pagamento degli emolumenti ai lavoratori indebitamente assunti con forme flessibili, si trasforma in danno, che le amministrazioni avranno l'obbligo di recuperare nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Nei confronti dei dirigenti, inoltre, potranno scattare anche le misure previste dall'art. 21 del Dlgs. 165/2001 che comportano la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico e tali violazioni saranno tenute in considerazione in sede di valutazione dei risultati conseguiti.

Con l'art. 1, comma 32, della legge 92/2012 viene cancellato l'elenco analitico delle prestazioni di natura accessoria definito dall'art.70 del Dlgs. 276/2003 confermando che "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno".

Le disposizioni previste dal Dlgs. 368/2001 (disciplina del contratto a tempo determinato) si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di indicare la causale (ad es. si potranno effettuare assunzioni per assumere vigili in estate ma non per gli uffici amministrativi), la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e viene disposto il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle suddette disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono soggetti alla responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, nonché l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito

nella legge 125/2013). Ne deriva, come già accadeva in passato, che i contratti a termine stipulati in violazione della legge danno luogo al diritto del lavoratore ad ottenere un risarcimento del danno ma non all'assunzione.

Assunzioni lavoratori socialmente utili

Con il parere 22.6.2007, n. 17 il Dipartimento della Funzione pubblica afferma che i Lsu non stabilizzati continuano ad essere utilizzati per tutto il periodo previsto nella convenzione che li riguarda.

L'art. 1, comma 210, della legge 147/2013 dispone che dalla data di entrata in vigore della legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

L'art. 1, commi 211 e 212 della legge 147/2013 stabilisce che ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, è riconosciuto un contributo di euro 9.296,22 per ciascun assunto per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'art.D.L.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

L'art.1, comma 446, della legge 145/2018 prevede nel triennio 2019-2021 la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla norma.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, è prevista la possibilità di proroga degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019.

Assenza per malattia

L'art. 71 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede che per i periodi di malattia, di qualunque durata essi siano, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

Sono escluse le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.

L'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 abroga il comma 5 dell'art. 71, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 con il quale si stabiliva che le assenze dal servizio dei dipendenti non erano equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, con la precisazione che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 78/2009 (**disposizione prevista anche dall'art. 5 del contratto di lavoro 2008/2009**).

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

I risparmi conseguenti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio con la precisazione che gli stessi "non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva".

Con circolare n. 7/2008 il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito le modalità di calcolo dei dieci giorni.

Se l'assenza si protrae, anche con diversi e successivi certificati, senza il rientro in servizio del dipendente, si deve considerare un'unica malattia e, quindi, le ritenute si operano solo sui dieci giorni. Se, invece, il dipendente rientra in servizio anche per un solo giorno, si è in presenza di una nuova malattia con la conseguenza che le ritenute devono essere operate nuovamente per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia.

Qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da "struttura sanitaria pubblica" o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (come modificato dall'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009). Conseguentemente le Amministrazioni non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Le decurtazioni per i primi dieci giorni di malattia non producono effetti sui contributi che continuano ad essere calcolati sull'intera retribuzione.

Viene previsto con l'art. 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, che il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti sia effettuato valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita sempre nell'ottica di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo deve, in ogni caso, avvenire sin dal primo giorno quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo (il riferimento va al venerdì ed al lunedì, ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie, ai giorni in cui si può fare ponte).

Le fasce di reperibilità, cioè le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo, ed il regime di esenzioni dalla reperibilità sono stabilite dalla circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica.

L'eventuale assenza per qualsiasi motivo, che deve essere a richiesta documentato, dal proprio domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata all'ente.

Qualora l'assenza per malattia derivi dalla necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, la stessa è giustificata con la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che ha svolto la visita o la prestazione.

Riguardo alla copertura degli oneri per gli accertamenti medico-legali, l'art. 17, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che per tali spese viene prelevato dal "Fondo sanità" per gli anni 2011 e 2012 un importo di 70 milioni da destinare alle amministrazioni diverse da quelle statali ed ulteriori 70 milioni dal 2013 (quindi permanente) da ripartirsi tra le varie amministrazioni pubbliche.

A decorrere dall'anno 2014 è previsto che la quota delle risorse da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse (art. 1, comma 339, legge 147/2013)

Assenze per permessi

L'art. 71, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che i permessi fino ad ora fruibili sia a ore che a giorni, debbano essere fruiti solo a ore.

Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92 Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92, ora ridisciplinati dall'art. 24 della legge 183/2010 per i dipendenti gravemente disabili o l'assistenza a congiunti gravemente disabili che prevedevano la fruizione alternativa a ore (18) o a giorni (3) nel corso di un mese.

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma del suddetto art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 183/2010 (collegato lavoro) il Governo ha emanato il Dlgs. n.119 del 18 luglio 2011 in ordine al riordino della normativa vigente in materia di congedi aspettative e permessi.

Si ricorda, infine, che il "collegato lavoro" ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex legge n. 104/1992.

Personale part-time

L'art. 73 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 abroga l'obbligo da parte della amministrazioni di concedere il part-time ai dipendenti che ne facciano richiesta, trasformandolo in facoltà, tenendo presente che ai fini dell'eventuale diniego non sarà più necessario la presenza di un grave pregiudizio ma solo un pregiudizio ordinario.

Tale norma non è applicabile alla richiesta di passare da part-time a tempo pieno entro un biennio dalla trasformazione come previsto dall'articolo 4, comma 14, del Ccnl 14/09/2000, purchè siano rispettati i limiti di spesa.

Viene, poi, modificata la norma secondo la quale i risparmi dalla trasformazione da tempo pieno a part-time erano destinati per il 30% ad economie di bilancio, per il 50% a favorire le procedure di mobilità e per il 20% ad incrementare il fondo delle risorse decentrate.

L'art. 73 prevede ora che il 70% e non più il 50% sia destinato a favorire i processi di mobilità e, quindi, escludendo la possibilità di utilizzare parte di queste risorse per la contrattazione decentrata.

L'art. 16 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (19.5.2011), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a part-time la trasformazione del rapporto a tempo pieno potrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno dovrà essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a part-time che ne abbiano fatto richiesta. (art. 3, comma 101, della legge 244/2007)

Aspettativa

L'art. 18 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità da parte dei dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. In tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del Dlgs 165/2001

Trasparenza sulle retribuzioni

Ai sensi dell'art. 21 della legge 69/2009 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici o unità organizzativa di livello dirigenziale.

Riguardo al significato da attribuire al concetto di "tassi di assenza e di maggiore presenza", si può fare riferimento a quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 3/2009, secondo la quale il tasso di assenza va calcolato con riferimento al rapporto tra i giorni di assenza (a qualunque titolo) e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità; viceversa il tasso di presenza si calcolerà con riferimento al rapporto tra i giorni di presenza e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità.

Con parere del 16.7.2009 il Garante sulla privacy precisa che su internet vanno pubblicate tutte le retribuzioni, ma solo quelle relative al contratto di lavoro e non altre.

Tetto alle retribuzioni

A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione **è fissato in euro 240.000 annui** al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

E' soggetto al suddetto limite chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, compresi i compensi per prestazioni occasionali, intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001. A tale limite sono soggetti anche gli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti territoriali. Ai fini di tale limite sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni. (art. 13, comma 1, D.L 66/2014)

Risoluzione del rapporto di lavoro

L'art. 33 del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 abroga i periodi dal secondo al quinto dell'art. 16, comma 1, del Dlgs. 503/2004 che prevedevano il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

I dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2002 nei confronti dei quali alla data dell'entrata in vigore del suddetto decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 e successive modificazioni, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del

personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24 (art. 1, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

L'art. 16, comma 11, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede che per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di contributi, per l'esercizio della facoltà riconosciuta in merito dal suddetto art. 17, comma 35-novies, non servono motivazioni ulteriori qualora l'ente abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna.

Con il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 si dispone l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero in possesso dei requisiti per la pensione.

Passaggi di carriera

Sono abrogate le disposizioni in base alle quali, nei casi di passaggio di carriera al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione era attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. Ora si prevede che ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. I relativi trattamenti giuridici ed economici vengono adeguati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, (art.1, commi 458 e 459, legge 147/2013)

Incedibilità del trattamento di fine servizio

L'art. 2, comma 42, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti

Pignorabilità degli stipendi

L'art. 3, comma 5, lett. a) del D.L.16/2012 convertito nella legge 44/2012 Il comma 5, lett. a) e b), dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi da 2.501 a 5.000 euro.

Resta ferma la pignorabilità secondo le regole ordinarie (un quinto) per le somme superiori ai 5.000 euro.

Contrattazione integrativa

I commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 67 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispongono l'obbligo da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, specifiche informazioni sulla trattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, sulla base di un'apposita scheda predisposta dallo stesso Ministero.

In caso di accertamento di violazione dei limiti di spesa previsti, la Corte dei conti propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e, contemporaneamente, scatta la responsabilità erariale, nonché l'immediata sospensione delle clausole contrattuali da cui derivi la violazione stessa, con l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti

e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (v. allegati alla circolare 25 del 19.7.2012; gli schemi **debbono essere seguiti obbligatoriamente**).

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria, deve essere **inviata annualmente all'organo di controllo entro dieci giorni dalla sottoscrizione** per il rilascio della relativa certificazione di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del Dlgs. 165/2001.

In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

(art. 8, comma 6, CCNL 2016/2018)

Come stabilito dalle nuove norme sul Foia - Freedom of Information Act.-(libero accesso alle banche dati) (articolo 9-bis del Dlgs n. 33/2013 introdotto dall'articolo 9 del Dlgs 97/2016) le Pa sono sollevate dall'obbligo di pubblicazione dei contratti integrativi inviati alla banca dati.

La trasmissione dei contratti integrativi nella banca dati unica è stata agevolata dalla procedura congiunta attivata dal 1° ottobre 2015: la doppia trasmissione a Cnel e Aran è stata eliminata ed i contratti, corredata dalle due relazioni illustrativa e tecnica, sono inviati esclusivamente all'Agenzia attraverso l'«Area riservata alle amministrazioni pubbliche» o al Cnel tramite la sezione «Procedura unificata CNEL-A.Ra.N. di trasmissione dei contratti integrativi»

Ai sensi dell'art. 40, bis , comma 1, del Dlgs. 165/2001, come riscritto dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009, l'organo di revisione è tenuto al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ciò è sottolineato anche dalla Corte dei conti. Sezione riunite con delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 del 21.12.2009, attesa l'impossibilità da parte della magistratura contabile di controllare tutti i contratti integrativi)

Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto (art. 40, comma 3-quinquies, Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009) e scatta l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Sanatoria contratti integrativi

Gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione decentrata, con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate con la ricognizione dotazione organica dei dirigenti, nonché dei risparmi conseguiti con la non utilizzazione delle risorse destinabili a nuove assunzioni di personale, purché tali risparmi siano certificati dall'organo di revisione (art. 1, comma 226, legge 208/2015).

In caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata occorre procedere all'integrale recupero delle somme indebitamente erogate a valere sulle risorse a questa destinate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 13 APRILE 2017 N. 39/2017

Valutazione dei dirigenti

Nelle more dei rinnovi contrattuali le amministrazioni valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
- (art. 5, commi 11, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi

L'art. 47 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede la possibilità da parte del Dipartimento della funzione pubblica di effettuare verifiche su attività lavorative svolte dai pubblici dipendenti senza autorizzazione, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica il quale, a sua volta, potrà stipulare convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di finanza.

Attività di utilità sociale

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 possono utilizzare i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità per attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza (art. 1, comma 306, legge 208/2015)

Assegnazione temporanea di personale

L'art. 23 bis, comma 7, Dlgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 7/2005, convertito nella legge 43/2005, dispone che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 265/2001, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

L'art. 23 bis, comma 1, Dlgs. 165/2001 prevede che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale

Distacchi sindacali (art. 7 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

A decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale (comma 1)

Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei suddetti distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco (comma 2)

Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei precedenti commi tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali (comma 3)

Lavoro straordinario

Le P.A. non potranno erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (art. 3, comma 83, della legge 244/2007)

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il Comune potrà adibire i propri dipendenti a lavoro straordinario anche al di là del limite contrattuale delle 180 ore e legale delle 250 ore, ma col rispetto dell'obbligo di comunicazione e della disciplina in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro notturno.

Da tenere comunque presente che il tetto medio delle 48 ore settimanali calcolate nel corso di un quadrimestre è assolutamente invalicabile.

(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 27/09/2006, n. prot. 25/I/0004137)

Ai dipendenti che ogni ente locale individua come addetti al supporto degli organi politici, cioè al personale degli "uffici di staff", nonché agli autisti e agli addetti all'assistenza alle riunioni dei Consigli, Giunta e commissioni, non si applicano i limiti per la durata massima dell'orario di lavoro. (Circolare 3.3.2005, n. 8 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

I commissari delegati di cui al D.L.74/2012 convertito dalla legge 122/2012, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili (art. 1, comma 544, della legge 190/2014)

Personale dell'avvocatura interna

Con decorrenza 25.6.2014 con l'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 gli onorari spettanti agli avvocati delle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenze favorevoli sono soggetti alla seguente disciplina (art. 1, comma 457, legge 147/2013).

I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione (comma 1) e non possono, comunque, essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma superiore al suo trattamento economico complessivo (comma 7)

I regolamenti degli enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di loro spettanza in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.(comma 5)

I compensi spettano solo in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti e sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione (comma 3)

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche depositate dal 26.6.2014, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (commi 6 e 8)

Fatta eccezione del caso di compensazione integrale delle spese, tutte le altre disposizioni si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi da operare entro

la data del 19.11.2014. In assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni (comma 8)

L'art. 2, comma 12, della legge 244/2007, prevede la possibilità da parte degli enti locali di istituire, mediante apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 30 del TUEL, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Il pagamento dell'Irap dovuta dal Comune sui compensi professionali dei propri avvocati non deve comportare una corrispondente decurtazione della somma finale corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale, con la conseguenza che l'amministrazione non può operare, sugli importi corrisposti agli avvocati comunali a titolo di compensi professionali, la trattenuta dell'Irap.

(SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 267/2018)

Direttore generale

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater e comma 2 del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del Direttore generale per i Comuni con meno di 100.000 abitanti alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010;

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

Segretari comunali e provinciali (art. 10 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

E' abrogato il quarto comma dell'art. 41 della L.312/1980, che attribuiva al segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito (comma 1)

E' abolita la ripartizione dei diritti di segreteria: il provento annuale è attribuito integralmente al comune o alla provincia (comma 2)

Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento (comma 2 bis).

In merito al riconoscimento dei diritti di rogito con la deliberazione n. 18/2018/QMIG la Corte dei conti, Sezione Autonomie, afferma il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, **competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali**".

L'importo spettante al segretario comunale a titolo di diritto di rogito non deve essere decurtato dall'ammontare riferibile agli oneri Irap e ai contributi previdenziali a carico dell'ente (sezione regionale di controllo del Veneto, parere n. 400/2018 e delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 113/2018)

L'attività rogatoria svolta dai segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall'Amministrazione, è obbligatoria (art. 10, comma 2 quater, D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014)

Limiti compensi erogati dalla P.A.

Viene disposto che a partire dal 1 gennaio 2014, tutti coloro che ricevono compensi da parte delle PA, compresi anche tutti i componenti degli organi delle PA, non possano superare complessivamente il trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione (240.000 euro annui), con esclusione dei compensi occasionali (art. 1, commi 471, 472 e 473, legge 147/2013).

Iscrizione agli albi professionali

I Comuni e le Province non devono pagare l'iscrizione agli albi professionali da parte dei propri dipendenti (giurisprudenza costante della Corte dei conti)

Di avviso contrario la Corte di cassazione, sez. un. Civ., sentenza n. 3928 del 20.2.2007 che ha confermato la sentenza n. 338 del 2003 della Corte di appello di Torino. Vedasi anche Tribunale di Potenza, sez. lavoro, sentenza n. 152 del 25.1.2011 e Consiglio di Stato con parere 678/2010 del 23.2.2011.

Monetizzazione ferie

L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 sopprime la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie in caso di mancata fruizione delle stesse.

La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore dal 7.7.2012. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

In merito la Funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6.8.2012 in una risposta all'Anci, sostiene che le ferie maturate entro il 7.7.2012 e non godute potranno essere monetizzate alla cessazione dal servizio anche se questa avverrà successivamente al 7 luglio ed anche quelle la cui fruizione sia oggettivamente incompatibile a causa della ridotta durata del rapporto o per altre cause ben definite.

Secondo la corte dei conti della Liguria (Delibera n. 97/2012) è comunque possibile procedere alla monetizzazione qualora tale procedura comporti risparmi di spesa (es. personale docente a tempo determinato).

Buoni pasto

L'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone che a decorrere dal 1 ottobre 2012, il valore nominale dei buoni pasto del personale, anche di qualifica dirigenziale, è fissato ad un massimo di 7 euro. Da tale data cessano di avere applicazioni eventuali normative e contrattuali più favorevoli. I contratti in corso sono adeguati alla presente disposizione prorogandone eventualmente la durata fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.

I relativi risparmi costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Indennità di trasferta (art. 1, commi 214, 215, 216 e 217, legge 266/2005)

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, quindi anche gli enti locali, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa, in merito alle abrogazioni ed alle riduzioni delle indennità di trasferta, disposte dal comma 213 (cioè la soppressione dell'indennità di missione (diaria) e delle relative

maggiorazioni per rimborsi supplementari (10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 0,103291379 euro per ogni chilometro di percorrenza per viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, nonché la soppressione di tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità) (comma 214).

Tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 1, comma 223, legge 296/2006).

Sono fatte salve tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta che restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (comma 215).

Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente spetta nel limite delle spese per la classe economica. (comma 216). Tale norma è, però, stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95 del 21.3.2007.

E' soppresso l'incremento del 30% dell'indennità di missione per i viaggi all'estero (comma 217).

L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che:

1) a decorrere dal 1.1.2011 gli enti locali non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009;

Il limite di spesa suddetto può essere superato solo in casi eccezionali motivati con un apposito provvedimento adottato dagli organi di vertice dell'ente (dirigente o responsabile di servizio), da comunicare preventivamente all'organo di revisione dell'ente medesimo.

La Corte dei conti, sez. di controllo per la Toscana, nella deliberazione n. 249 dell' 11 settembre 2012, sostiene che la norma può essere derogata nelle sole situazioni che si collocano al di fuori dell'attività amministrativa ordinaria dell'ente e tali pertanto da giustificare il superamento del limite previsto dalla legge. Sarà compito dell'ente fornire una idonea motivazione, che giustifichi, in via eccezionale, la deroga alla normativa, contemperando i contrapposti interessi.

Il divieto non si applica per lo svolgimento di compiti ispettivi.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Tale disposizione non riguarda le missioni dei sindaci disciplinate, invece, dall'art. 5 del D.L. 78/2010 (par. n. 10/2011 sezione regionale di controllo corte dei conti Liguria)

2) a decorrere dal 31.5.2010 non sono più dovute le trasferte per missioni all'estero ma solo il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura stabilita dal decreto interministeriale 23.3.2011.

A partire dal 2019 tale limite non si applica qualora gli enti approvino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il 30 aprile (art. 1, comma 905, della legge 145/2018)

3) A decorrere dal 31.5.2010 al personale contrattualizzato di cui al Dlgs. 165/2001 non è più dovuta l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Con il parere n. 949/2010, la sezione regionale di controllo della corte dei conti della Lombardia precisa che la norma, applicabile a tutto il personale anche a quello ispettivo, (ma lo stesso comma 12 esclude il personale ispettivo) deve intendersi riferita al divieto di effettuare il rimborso delle spese chilometriche e non all'utilizzo del proprio automezzo. Tuttavia ammette il rimborso per determinati servizi essenziali (es. servizi sociali, tutoraggi, stage) se resi con maggior efficacia ed economicità, in base ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa discendenti dall'art. 97 della Costituzione.

Di diverso avviso il Ministero dell'economia, Dipartimento dell'economia e delle finanze che con circolare 22 ottobre 2010, n. 36 sostiene che resta esclusa in ogni caso la possibilità di rimborsare le spese nei riguardi dei dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio.

Concorda con il parere del Ministero anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana con il parere n. 170/2010.

Con del .n. 8/2011 la Corte dei conti sezione riunite conferma il divieto di riconoscimento del rimborso chilometrico per l'uso del proprio automezzo, consentendo, però, il rimborso del costo del biglietto del mezzo pubblico necessario a raggiungere il luogo della missione e garantendo la copertura assicurativa.

Con il parere n. 171/2010, la sezione regionale di controllo della corte dei conti della Toscana ritiene che il limite non sussiste per il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei Segretari comunali titolari di segreterie convenzionate nel caso in cui usino il proprio mezzo di trasporto per l'accesso alle diverse sedi mentre il limite deve essere osservato per le missioni svolte nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di servizio.

Parere confermato dalla Corte dei conti sezioni riunite con del. n. 9/2011.

Divieto di rivalutazione di indennità e compensi (art. 41, comma 7, D.L. 207/2008)

Il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, previsto dall'art. 36 della legge 289/2002 continua ad applicarsi fino al 2013 (art. 8, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

A decorrere dall'anno 2014 le indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Decisioni giurisdizionali

Il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1, comma 132, della legge 311/2004, è stato reso permanente dall'art. 41, comma 6, del D.L. 207/2008, convertito nella legge 14/09.

Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. (art. 1, comma 133, della legge 311/2004)

Formazione

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009, prevedendo che gli stessi debbano svolgere tale attività tramite la Scuola Superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione.

La limitazione si applica solo agli interventi formativi decisi o autorizzati dall'ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad esempio la formazione su trasparenza e anticorruzione.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione suddetta costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Secondo la Funzione Pubblica (direttiva n. 10/2010) la norma è rivolta alle amministrazioni dello Stato, mentre per gli enti locali costituisce linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.

In ogni caso (parere n. 55/2011 Corte dei Conti Piemonte), se finanziata con contributi esterni, pubblici o privati, la spesa non è soggetta a vincoli.

Inoltre la Corte dei conti per la Lombardia (par. 116/2011) ritiene che ciò non riguardi quelli previsti da specifiche disposizioni normative, riferendosi solo a interventi posti in essere in modo discrezionale.

A decorrere dall'esercizio 2018 la suddetta limitazione non si applica ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 21 bis, comma 2, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE

Riduzione costi apparati amministrativi

- L'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che, **a partire dal 31.5.2010**, è onorifica la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti. Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

Per gli enti e gli organismo pubblici interessati la violazione di tale norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati.

Gli enti privati che non si adeguano a tale disposizione non possono ricevere, nemmeno indirettamente, alcun contributo o utilità a carico delle finanze pubbliche, salvo il 5 per mille del gettito IRPEF.

La suddetta disposizione non riguarda:

- gli organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) di cui al Dlgs. 300/1999;
- gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001;
- le università;
- gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- gli enti previsti dalla tabella C della legge 191/2009 (legge finanziaria), cioè gli enti destinatari di contributi autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria;
- le ONLUS;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti pubblici economici individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze;
- le società.

Rientrano nella riduzione anche le Istituzioni e, conseguentemente, anche le Aziende speciali (par. 1065/2010 sezione regionale di controllo Corte dei Conti Lombardia)

Il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali (art.35, comma 2 bis del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012).

I Comuni sono tenuti a vigilare che la suddetta normativa sia osservata dagli enti cui erogano contributi per non incorrere essi stessi in responsabilità di danno erariale.

- L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 1.1.2011** e fino al 31.12.2013, **prorogato al 31.12.2017 dall'art. 13, comma 1, del D.L. 244/2016**, dovranno essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo **risultante al 30.4.2010**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 **ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.** Vi rientra l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v. delibera n.

173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Corte conti Lombardia). Non si applica al segretario-direttore generale secondo la deliberazione n. 5/2012 della Corte dei conti sezioni riunite

Tal disposizioni non si applicano al trattamento retributivo di servizio e, quindi, ai dirigenti dell'ente.

LA SUDETTA NORMA NON RISULTA più in essere dal 2018

- Art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo agli incarichi di studio e consulenza vedasi voce “collaborazioni e consulenze”
- L'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

A decorrere dall'esercizio 2018 la suddetta limitazione non si applica ai comuni ed alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 21 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017) Inoltre, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, a decorrere dal 2017 è abrogato il divieto per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza (art. 22, comma 5 ter, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Con la delibera 50/2011 la Corte dei conti sezioni riunite precisa che non sono soggette alla decurtazione soltanto le forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie (es. bandi di concorso, bandi di gara), mentre devono intendersi incluse quelle riguardanti la comunicazione istituzionale

Inoltre l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo.

La norma prevista dal comma 10 che prevede la possibilità di una compensazione tra queste spese e quelle relative agli incarichi di studio non si applica agli enti territoriali.

- L'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (non vi rientrano le concessioni di contributi a favore di associazioni private a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività – parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia e parere n. 11/2011 e 28/2011 sezione di controllo Corte dei conti Liguria)
A decorrere dall'esercizio 2018 la suddetta limitazione non si applica ai comuni ed alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 21 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)
- L'art. 6, comma 11, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede, **a decorrere dall'esercizio 2011**, l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, disponendo inoltre che:
 - in sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi siano ridotti in applicazione dei risparmi di spesa derivanti dai tagli sopra riportati;
 - all'atto dell'approvazione del bilancio sia distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa;
 - l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità nonché per sponsorizzazioni sia attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

- Art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo alle spese di missioni vedasi voce “indennità di trasferta”.
- Il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (art. 1, comma 1, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 come modificato dall’ art. 1, comma 636, legge 208/2015) non è più in vigore dal 2017.

A decorrere dal 1° maggio 2014, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, non possono effettuare spese di ammontare **superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011** per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia). Tale limite non si applica alle autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, al servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell'area tecnico-operativa ovvero per funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo rientranti tra i fini istituzionali dell'Ente (art. 15, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014).

In merito si segnala, comunque, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 23.5.2012/4.5.2012 ha affermato che gli enti locali “dovranno perseguire l’obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinata dall’art. 6 di D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ma potranno scegliere a loro discrezione le tipologie di spesa alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare la riduzione prevista Tale interpretazione è stata confermata dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con delibera n. 26/2013.

A decorrere dall’esercizio 2019 la suddetta limitazione non si applica ai comuni ed alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed il conto consuntivo entro il 30 aprile (art. 1, comma 905, della legge 145/2018)

A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 5 del DPCM 3 agosto 2011 adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, non possono effettuare, sempre escludendo l’acquisto di autovetture, spese di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono disporre visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate (art. 1, comma 2, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

In caso di violazione scatta la nullità dei relativi atti e contratti, la responsabilità per illecito disciplinare per il responsabile e una sanzione pecuniaria da mille a 5 mila euro, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale (art. 1, comma 3, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. (art. 5, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

La violazione delle suddette disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto e' assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento assistenza (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

- L'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che gli enti locali non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate (anche parzialmente) non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, , a meno che la perdita non comporti la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e imponga, quindi, obbligatoriamente il ripristino del capitale medesimo ai sensi dell'art.2447 c.c..

I trasferimenti sono consentiti, invece, a fronte di convenzioni, di contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.

Acquisto mobili e arredi

Non è più previsto alcun limite dal 2016

Auto blu

L'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che la cilindrata delle “auto di servizio” non può superare i 1.600 c.c.. Quelle attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

Con DPCM del 3.8.2011, pubblicato sulla G.U.14.9.2011, n.214 , sono disposte modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio nonché alle autovetture adibite ai servizi della sicurezza stradale.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2209 compresi, quindi, anche gli enti locali, procedano in particolare:

- a) alla riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione ai soli casi di documentato risparmio, provvedendo, in tal caso, all'acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti ed a basso consumo energetico anche mediante la Consip S.p.A., privilegiando contratti di locazione o noleggio
- b) alla stipula di convenzioni con società di tassisti
- c) all'utilizzo condiviso delle autovetture con altre amministrazioni per percorsi in tutto o in parte coincidenti
- d) all'utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con costi prefissati per chilometro
- e) all'adozione di sistemi telematici per il controllo dell'uso degli automezzi
- f) al contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio (carburante, premi assicurativi e spese di manutenzione)
- g) alla predeterminazione dei criteri per l'utilizzo delle stesse

Gli enti sono tenuti, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'automezzo o dall'entrata in possesso del medesimo, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica sulla base di un questionario dallo stesso predisposto.

Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio per un periodo inferiore a 30 giorni.

La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare del dirigente responsabile o del responsabile di servizio.

L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. (art. 5, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

In base all'accordo del 17 dicembre 2015 con il governo, le Regioni e gli enti locali devono ridurre entro il 31 dicembre 2016 del 25% il numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, rispetto a quelle disponibili alla data dell'intesa, dando pari disposizioni anche alle proprie partecipate, fatta eccezione per gli enti che dispongono di una sola autovettura di servizio

A tal fine sono computate le riduzioni già effettuate dalle singole amministrazioni in base all'articolo 15 del decreto legge 66/2014, convertito nella legge 89/2014 che dal 1 maggio 2014 aveva imposto il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché dell'acquisto di buoni taxi entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011.

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del Dlgs.165/2001, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Qualora gli interventi di cui sopra implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

(art. 1, commi da 594 a 597, legge 244/2007)

A partire dal 2019 le suddette disposizioni non si applicano nei riguardi dei comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 1, comma 905, legge 145/2018)

L'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevedono la possibilità da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, devono indicare i risparmi che si presumono conseguire in relazione a ciascuna voce di spesa e sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il 50% di tali economie può essere utilizzato annualmente per la contrattazione collettiva, con destinazione del 50% delle stesse all'erogazione dei premi utilizzando le fasce di merito, purché le stesse siano accertate a consuntivo con riferimento a ciascun esercizio e certificate dai competenti organi di controllo.

A seguito dell'entrata in vigore Dlgs. 141/2011 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) l'obbligo delle fasce, nelle more del prossimo rinnovo del CCNL, scatta solo in questo caso.

Le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti sono escluse dal limite previsto per il salario accessorio, purché siano riferite a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale mediante l'affidamento di mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (delibera della sezione autonomie della Corte dei conti n. 34/2016)

La norma che prevede che il restante 50% sia versato al bilancio dello Stato non è applicabile agli enti locali. (commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011)

Taglia-carta

L'art. 27 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che, con decorrenza 1.1.2009, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Dal 1.1.2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

Processi di dematerializzazione

L'art. 32, comma 1, della legge 69/2009 dispone che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Dal 1° gennaio 2010 (art. 32, comma 2, della legge 69/2009), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite DPCM 26.4.2011.

Gli adempimenti di cui sopra possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (art. 32, comma 3, della legge 69/2009),

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 69/2009, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (art. 2 D.L. 194/2009 convertito nella legge 25/2010).

Acquisto di beni e servizi

Con l'art. 1, comma 411 della legge 205/2017 si prevede, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi debbano essere effettuate in forma elettronica.

A tal fine con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

Programma biennale acquisti e servizi

Sulla base di quanto previsto dall'art.21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40mila euro e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, secondo gli schemi tipo previsti dallo suddetto decreto.

Nelle schede devono essere indicati, in particolare:

- le risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'acquisizione o per altri motivi che non siano quelli per aver già avviata la procedura di affidamento.
- l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento

Il programma deve essere pubblicato sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli acquisti che possono essere soddisfatti con capitali privati. (comma 6).

Nel programma devono essere inserite le acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Se gli importi relativi a tali acquisizioni sono già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro, non sono considerati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma.

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, **entro il mese di ottobre**, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con DPCM 14 novembre 2014, all'indirizzo di PEC: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it.

Il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (art. 6, comma 7 del D.M. 14/2018).

Se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP, e, quindi, senza alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul loro sito nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la regione di appartenenza

Nel corso dell'esercizio, con delibera consiliare, possono essere apportate modifiche al programma nei seguenti casi:

- a) cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;

e) modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sopra specificate.

Acquisti centralizzati

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 196/2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, comma 419, legge 232/2016).

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 488/1999, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (art. 1, comma 510, legge 208/2015).

Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori possono, inoltre, procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG) (art. 1, comma 421, legge 232/2016)

Tutti i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (art. 1, comma 501, legge 208/2015).

E', comunque, previsto l'obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra i mille euro e la soglia comunitaria (209.000 euro) (art. 1, comma 502, legge 208/2015).

La stazione appaltante non ha alcun obbligo – nell'ambito di appalti inferiori a 40mila euro - di avviare una procedura negoziata con invito di più appaltatori potendo utilizzare il meccanismo «semplificato» dell'affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice (sentenza del Tar Puglia, Lecce, sezione II, n. 1906/2016)

E' permesso alle pubbliche amministrazioni di non ricorrere alle convenzioni Consip a condizione che le stesse provvedano ad approvvigionamenti tramite altre centrali di committenza o mediante procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per carburanti, energia elettrica e gas per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalla stessa Consip e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva a meno che il contraente si adegui ai migliori corrispettivi qualora intervengano convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in

percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati. In via sperimentale tali disposizioni non si applicano dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 494, legge 208/2015)

La possibilità di svincolarsi dalle convenzioni Consip è legittimata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1937 della quinta sezione dell'8 marzo 2018.

Individuazione categorie beni e servizi

Con DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno (per il 2016 vedasi DPCM 24.12.2015), sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali anche gli enti locali di cui all'art. 2 del Dlgs. 267/2001 ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore (art.1, comma 499, legge 208/2015)

Per acquisti di beni e servizi da 1.000 a 40.000 euro e per acquisti di lavoro da 1.000 a 209.000 euro gli enti locali devono ricorrere al Mepa o ad altri mercati elettronici o accordi quadro Consip (art. 1, commi 502, legge 208/2015). In assenza gli acquisti possono essere fatti in via autonoma con l'obbligo di rispettare i parametri prezzo qualità Consip (Dm 21 giugno 2016) per 34 categorie merceologiche, senza obbligo di aggregazione.

Per i tipi di acquisto non presenti è possibile la procedura ordinaria con obbligo di rispetto parametri prezzo qualità Consip (Dm 21 giugno 2016) per 34 categorie merceologiche. I Comuni non capoluogo di provincia hanno l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta

Per i tipi di acquisto non presenti è possibile la procedura ordinaria con l'obbligo del rispetto dei parametri prezzo qualità Consip (Dm 21 giugno 2016) per 34 categorie merceologiche.

Per importi superiori a 209.000 euro le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 ("Codice Appalti"). Per tali stazioni appaltanti sussiste l'obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e Accordi Quadro Consip.

(Per maggiori dettagli si consiglia di visionare la nota informativa ANCI del 9 maggio 2016)

Riguardo alla possibilità di affidamento diretto, restano ferme le disposizioni dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e cioè:

“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”

Acquisti sotto soglia

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, la legge di bilancio 2019 (legge 145/2019, art. 1, comma 912) prevede che fino al 31 dicembre 2019 le stazioni appaltanti per appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000, possono procedere con affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici; per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Disciplina acquisto beni infungibili

L'Autorità anticorruzione al fine di mettere sotto controllo una delle prassi più abusate dalle amministrazioni consistenti nell'aggirare le gare d'appalto a danno della concorrenza con riguardo ai cosiddetti beni infungibili, ha predisposto in proposito le linee guida n. 8/2017 pubblicate sul portale della medesima Autorità.

Consistono nel raccomandare di programmare correttamente i propri acquisti nella considerazione che spesso le situazioni nelle quali non si può fare a meno di un fornitore sono collegate ad una cattiva pianificazione.

In particolare nella fase di progettazione le Pa dovranno considerare, oltre ai costi immediati che devono sostenere, anche quelli futuri attualmente prevedibili legati a elementi quali gli acquisti di materiali di consumo e di parti di ricambio.

Un possibile accorgimento, secondo l'ANAC, è quello di assegnare un singolo affidamento a due o più fornitori (il cosiddetto multisourcing) in modo di permettere alla Pa di contare su più imprese capaci di svolgere quel servizio secondo le esigenze concrete dell'amministrazione.

Manutenzione

Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione (art. 1, comma 504, legge 208/2015)

Revisione prezzi

Dal 1° gennaio 2016 l'appaltatore o il soggetto aggregatore possono richiedere una revisione del prezzo per i contratti di servizi e di forniture ad esecuzione continuata, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10%. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile (cioè la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto) (art. 1, comma 511, legge 208/2015)

Acquisto beni e servizi informatici

Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi,

suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Sulla base di tale piano le amministrazioni definiscono la programmazione dei propri acquisti di beni e servizi e la rapportano ai processi di aggregazione di Consip e dei soggetti aggregatori. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, commi 512/517, legge 208/2015)

Le suddette disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modificazioni).

Con il comma 7 dell'art. 9, del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014 sono stabiliti i riferimenti obbligatori per la stipula dei contratti disponendo la nullità di quelli stipulati senza rispettare il prezzo massimo indicato

I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che si può servire della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni (art. 10, commi 1 e 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone quanto segue.

Le amministrazioni pubbliche, qualora le convenzioni non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria ma sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle suddette convenzioni

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete e carburanti extra-rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa e telefonia mobile,

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' possibile acquisire queste particolari tipologie di beni e servizi da altre centrali di committenza o con procedure di evidenza pubblica a condizione che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni centralizzate; in questo caso i relativi contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva qualora sopravvengano convenzioni con prezzi migliori, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

I contratti stipulati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo previsto dalle suddette convenzioni e quello indicato nel contratto stipulato.

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, provvedendo al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da Consip siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica migliorativa delle condizioni economiche proposta dalla stessa centrale di committenza nazionale.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Qualora l'amministrazione pubblica non eserciti il diritto di recesso a fronte di parametri migliorativi presenti nelle convenzioni Consip, ne deve dare comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994.

Dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante convenzioni, da enti di diritto privato solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Gli enti di diritto privato che forniscono servizi alle Amministrazioni pubbliche, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi pubblici. Sono escluse le fondazioni di promozione dello sviluppo tecnologico, gli enti che operano nel campo dei servizi socio assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive, le associazioni rappresentative degli enti locali (art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2014 gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 devono acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Dlgs. 163/2006.

È ammessa l'acquisizione diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale, con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni sportive dilettantistiche e con le cooperative sociali.

È possibile il ricorso all'affidamento diretto, sempre con decorrenza 1.1.2014, solo nei confronti di società a capitale interamente pubblico (art. 34, comma 27, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012). Sono fatti salvi gli affidamenti in corso fino alla scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono, inoltre, fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi di valore pari o inferiore a 200.000 euro annui in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative e cooperative sociali (art. 4, commi 7 e 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, anche se previsti da apposite clausole contrattuali (v. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, 31.10.2006, n. 642). I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli (art. 23, comma 1, legge 18.4.2005, n. 62, cosiddetta "legge comunitaria").

Divieto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3391 dell'8 luglio 2008: "alla scadenza dei contratti di servizi e forniture è sempre obbligatoria la gara, eventuali proroghe o rinnovi sono illegittimi".

Con sentenza del 7 aprile 2011 n. 2151 la V sezione del Consiglio di Stato ha confermato il divieto di proroga.

Con la Direttiva 20.2.2007 (G.U. del 15.5.2007) il Dipartimento della funzione pubblica prevede che tutta l'attività negoziale della P.A., di importo superiore ai 20.000 euro, debba essere resa nota attraverso i siti internet istituzionali, curando di rendere noti, altresì, gli esiti delle procedure di aggiudicazione (obbligo già previsto dall'art. 54, comma 1, lett. f), del Dlgs. 82/205 – codice dell'amministrazione digitale).

Con l'art. 8, comma 2 bis del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 viene modificato l'art. 7, comma 8, del Dlgs. 163/2006 prevedendo che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro (non più 150.000 euro):

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale

Con l'art. 13 del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 è previsto che per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (obbligatorietà della riscossione dei diritti di segreteria)

Commercio equo e solidale (art. 1, commi 1089 e 1090, legge 205/2017)

Carattere tipico di questo commercio è di vendere direttamente al cliente finale i prodotti, eliminando qualsiasi catena di intermediari.

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità sottoindicate.

Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra, un rimborso fino al 15% dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del suddetto rimborso.

Efficientamento energetico (art. 1, commi 697, 698, 699 e 700, legge 205/2017)

Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, e' promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50% rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W),

fermo restando quanto previsto all'art. 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al Dlgs.50/2016.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 54, della legge 311/2004, utilizzando le risorse di cui all'art. 30, comma 3, del D.L. 83/2012, convertito dalla legge 134/2012. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo art. 1 della legge n. 311/2004 e' emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.

Modalità stipula contratti pubblici

Dal 1 gennaio 2013 tutti i nuovi contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture devono essere stipulati con atto pubblico informatico a pena di nullità (art. 6, comma 3, D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

Disposizioni in materia di arbitrato (art. 3, commi 19, 20 e 21, della legge 244/2007)

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Le suddette disposizioni si estendono alle società a totale o prevalente partecipazione pubblica. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai suddetti soggetti di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

L'applicazione delle suddette disposizioni sono differite al 30.6.2010 dall'art. 2, comma 5 del D.L. 194/2009 , convertito nella legge 25/2010

Consultazioni elettorali

Il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.

L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà effettuarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (art. 1, commi 399 e 400, legge 147/2013)

PAGAMENTI

Adempimenti preliminari all'effettuazione dei pagamenti

Il comma 9 dell'art. 2 del D.L. 262/2007, convertito nella legge 286/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), come modificato dall'art. 19 del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007, dispone che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 29.3.2008, data di entrata in vigore dell'apposito regolamento dettato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 con cui sono state stabilite le relative modalità di attuazione, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

In presenza di pagamenti superiori a 5.000 euro, qualora l'importo risulti più elevato del debito che il beneficiario ha nei confronti dell'erario, le pubbliche amministrazioni devono procedere al pagamento della quota che eccede l'ammontare delle imposte non pagate, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Il mancato pagamento costituisce violazione dei doveri di ufficio. Costituisce violazione dei doveri di ufficio anche il mancato pagamento qualora, su comunicazione di Equitalia, il beneficiario abbia provveduto all'obbligo tributario o decorsi 60 giorni senza che l'agente alla riscossione abbia notificato l'ordine del versamento delle somme iscritte a ruolo. (art. 1, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, come modificato dall'art.1, commi 986, 987 e 988, della legge 205/2017)

Rientrano in tale obbligo anche le società a totale partecipazione pubblica mentre per quelle a "prevalente" capitale pubblico si rinvia ad un ulteriore apposito regolamento.

DURC

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza della certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e le cui modalità sono indicate dal D.M. 25.6.2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto (art. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012)

Con l'art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 viene ribadito che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio.

Con l'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 vengono introdotte delle semplificazioni

- 1) resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva
- 2) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori
- 3) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
- 4) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. Le amministrazioni pubbliche utilizzano il DURC in corso di validità, anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito ogni centoventi giorni e viene utilizzato per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- 5) qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni pubbliche trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile
- 6) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti alle lettere d) ed e), del precedente punto 3
- 7) Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico
- 8) Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto al precedente punto 5.

Con l'art. 54 del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017 viene previsto quanto segue:

Comma 1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con

il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6, del D.L. 193/2016, convertito nella legge 225/2016, e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Comma 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

Comma 3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto.

Termini di pagamento

Il Dlgs. 192/2012 (G.U. n.267 del 15.11.2012), con il quale viene recepita la Direttiva europea 2011/7/UE del 16.3.2011, modifica il precedente Dlgs. 231/2002 in tema di termini di pagamento delle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese, disponendo, **a partire dal 1.1.2013**, la decorrenza automatica degli interessi di mora trascorsi 30 gg dal ricevimento della fattura.

Le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione che non può, comunque, eccedere i sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte oltre, senza che sia necessaria la costituzione in mora, di un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

E' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

Gli interessi moratori sono determinati in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali.

tassi dal 2010

Periodo	Tasso base	Maggiorazione	Tasso interesse di mora	Gazzetta Ufficiale
01/01/2010 30/06/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 40 del 18.2.2010
01/07/2010 31/12/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 190 del 16.8.2010
01/01/2011 30/06/2011	1,00%	+7%	8,00%	n. 31 dell'8.2.2011
01/07/2011 31/12/2011	1,25%	+7%	8,25%	n. 165 del 18.7.2011

01/01/2012 30/06/2012	1,00%	+7%	8,00%	n. 22 del 27.1.2012
01/07/2012 31/12/2012	1,00%	+7%	8,00%	n. 162 del 13.7.2012
01/01/2013 30/06/2013	0,75%	+8%	8,75%	n. 14 del 17.1.2013
01/07/2013 31/12/2013	0,50%	+8%	8,50%	n.166 del 17.7.2013
01/01/2014 30/06/2014	0,25	+8	8,25	n. 51 del 3.3.2014
01/07/2014 31/12/2014	0,15	+8	8,15	n. 167 del 21.7.2014
01/01/2015 30/06/2015	0,05	+8	8,05	n. 12 del 16.1.2015
01/07/2015 31/12/2015	0,05	+8	8,05	n. 168 del 22.7.2015
01/01/2016 30/06/2016	0,05	+8	8,05	n. 19 del 25.1.2016
01/07/2016 31/12/2016	0,00	+8	8,00	n. 178 del 1.8.2016
01/01/2017 30/06/2017	0,00	+8	8,00	n. 18 del 23.1.2017
01/07/2017 31/12/2017	0,00	+8	8,00	n. 171 del 24/7/2017
01/01/2018 30/06/2018	0,00	+8	8,00	n. 17 del 22.1.2018
01/07/2018 31/12/2018	0,00	+8	8,00	n. 158 del 10.7.2018

N.B. Nel caso di transazioni riguardanti prodotti alimentari deteriorabili, la maggiorazione è di 9 punti percentuali.

La decorrenza degli interessi moratori – ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 231/2002 – è stabilita nel giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 469 del 2-2-2010, sancisce che sono nulle le clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento più lunghi rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (30 giorni) in quanto si tratta di norme imperative e non derogabili, nonché clausole che determinano interessi in misura diversa da quelli previsti dalla legge.

Sempre il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1728 del 21 marzo 2011 ha evidenziato come l'individuazione delle modalità di pagamento costituisca un elemento che il bando di gara deve prevedere.

Certificazione pagamenti

Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 e v. par. n. 120/2010 Corte conti Puglia). L'accertamento dovrebbe essere effettuato sin dall'approvazione del bando di gara.

La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

L'art. 9, comma 3-bis, del D.L.185/2008, come sostituito dall’art. 13 della legge 183/2011 ed integrato dall’art. 12, commi 11 quater e 11 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 dispone che, a decorrere dal 1.1.2012, su istanza del creditore di somme dovute per

somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali rilasciano una certificazione come indicato dal D.M. 25.6.2012, numerata progressivamente, entro il termine di trenta giorni (art 13 bis, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012) dalla data di ricezione dell'istanza, attestante se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo (art. 12, commi 11 quater e 11 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012) a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, la pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.

Inoltre il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento (art. 27, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

La regolarità contributiva del cedente dei crediti è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario (art. 1, comma 18, della legge 190/2014)

Scaduto il termine previsto per il pagamento, su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore, da parte della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio (art 13 bis, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012).

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

Il termine di pagamento, se indicato, non può essere superiore a 12 mesi dal rilascio della certificazione.

Nel caso di esistenza di debiti del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede alla verifica in ordine all'esistenza di debiti tributari da parte del creditore come prescritto dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973. In caso positivo, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4. (aggiunto dal D.M.19.10.2012)

Le modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze DM.19.10.2012, cui sono allegati i vari modelli da utilizzare.

L'ambito applicativo delle disposizioni in argomento non riguarda gli enti strumentali e le società partecipate dagli enti locali (circolare n. 36/2012 della Ragioneria Generale dello Stato).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale. Con la circolare n. 36 del 27 novembre 2012 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le relative istruzioni applicative sia per l'utilizzo sia per le comunicazioni da inviare al Ministero.

La certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L.185/2008, convertito nella legge 2/2009 e successive modificazioni è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica (art. 7 del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013).

La comunicazione equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L.185/2008, convertito nella legge 2/2009, per cui in questo caso si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25.6.2012.

L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti degli enti locali, può essere effettuata anche dal Segretario comunale o provinciale (art. 8, comma 2, D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

La certificazione con cui viene attestata che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili, può essere utilizzata per compensare somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo secondo le modalità indicate dal D.M. 25.6.2012. Con l'art. 16, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene previsto che qualora l'ente locale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/1973.

Con i commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 183/2011 viene prevista la possibilità di inserire nella convezione con il tesoriere l'obbligo di accettare, su istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati.

L'art.9 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 introduce ulteriori disposizioni al fine di accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali.

Prevede, infatti, l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, misure da pubblicare sul proprio sito internet.

Obbligo pubblicazione debiti

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, gli enti locali comunicano, **entro il 30 aprile** utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre all'assoggettamento degli stessi ad una sanzione pecuniaria **pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo** (art.7, comma 4-bis del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, **a partire dal 1 luglio 2014 i creditori** delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG) (Art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano **entro il 15 di ogni mese** le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, **emesse a partire dal 1° luglio 2014** (art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.9.2014)

Con l'art. 9 del DPCM 22.9.2014 vengono individuate le modalità per la definizione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono elaborare a partire dal 2015.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 64/2013 (art. 4, comma 4, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Riguardo al calcolo dell'indicatore, il suddetto art. 9 precisa che si intende:

- “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012;
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” di cui all'allegato A del Dlgs.33/2013, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 dello stesso Dlgs.33/2013.

A decorrere dal 2015 lo stesso indicatore deve essere pubblicato con le stesse modalità con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (art. 10 DPCM 22.9.2014).

A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi degli enti locali è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini

previsti dal Dlgs. 231/2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati, utilizzando l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione (art. 41, comma 1, del D.L.66/2014 convertito nella legge 89/2014)

Gli enti locali che, sulla base dell'attestazione di cui al precedente comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art. 41, comma 2, del D.L.66/2014 convertito nella legge 89/2014).

Da sottolineare che tale sanzione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n.272 del 22 dicembre 2015 accogliendo il ricorso proposto da Regione Veneto e nei fatti invita il legislatore a trovare una strada diversa per spingere gli enti pubblici a pagare in tempo.

Registro unico delle fatture

A decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e in qualunque altro caso previsto;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

(art. 42, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014)

Procedimento amministrativo

L'art. 1, del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 modifica i commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge 241/1990 prevedendo che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui sopra perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Al fine di ottenere un indennizzo l'istante deve azionare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il responsabile del potere sostitutivo che non abbia provveduto a concludere nel termine il procedimento, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Se il responsabile omette di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo nel suddetto termine, l'istante può proporre, nel termine decadenziale dei successivi dieci giorni, ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio ovvero ricorso per decreto ingiuntivo. Unitamente al ricorso è depositata, a pena di inammissibilità, l'istanza di parte da cui è conseguito l'avvio del procedimento (art. 28 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013).

Il soggetto incaricato del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

Le suddette disposizioni non si applicano nei procedimenti tributari.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

(art. 28 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

Pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche

Le pubbliche amministrazioni sono tenute :

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».

I suddetti obblighi acquistano efficacia dal 6 luglio 2012 (art. 6 ter del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012)

Quanto sopra è ribadito dall'art. 15 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012

Le linee guida sono state dettate nel maggio 2013 da un'apposita circolare da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Disciplinata dalla legge 136/2010, artt. 6 e 7, e dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito nella legge 217 del 17.12.2011.

(vedansi anche le Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18.11.2010 (G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010), n. 10 del 22.12.2010 e n. 4 del 7.7.2011).

Sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità, in quanto stazioni appaltanti, tutti i soggetti obbligati alla applicazione del codice dei contratti pubblici e, dunque, tutti i soggetti di cui all'art. 32 del codice dei contratti, compresi quindi i privati beneficiari di un contributo pubblico (lettera d) ed i privati titolari di un permesso a costruire che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori (lettera g) e tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto e cioè tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale e tutti i subcontraenti del subappaltatore.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Naturalmente occorre porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo e il contratto di appalto di servizi disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

Viene chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità sono immediatamente applicabili ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ed ai relativi subappalti, mentre per i contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e subcontratti, è previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 217/2010 di conversione del D.L.187/2010 (cioè 16.6.2011) per consentire gli adeguamenti necessari. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine, le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità in quanto ai sensi dell'art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Dopo il 16 giugno 2011 i relativi pagamenti saranno assoggettati alle disposizioni previste per la tracciabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di** risoluzione del contratto.

L'espressione di "conto dedicato anche in via non esclusiva" è da interpretare nel senso che è possibile utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse, purché per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; è inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà, fatte salve le eventuali modifiche successive, di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

L'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" si interpreta nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria (RIBA, RID)

Viene chiarito che l'indicazione nei mandati di pagamento del codice unico di progetto (CUP) diventa obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l'elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare nei mandati di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, oppure, nel caso di procedure senza bando di gara, nella lettera di invito a presentare l'offerta

Per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con il regolamento di contabilità in cui vengono indicate le spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Efficienza dell'azione amministrativa

L'art. 17, comma 29 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2008 dispone, al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l'obbligo di rendere disponibili per via telematica un indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

Le amministrazioni sono tenute ad aggiornare gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Con circolare 1/2010 la Funzione pubblica dispone che sull'apposita sezione del sito web degli enti locali – da denominarsi **“trasparenza, valutazione e merito”** - dovranno essere inseriti (art. 11, comma 8, del Dlgs. 150/09) anche i nomi ed i curricula dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione, l'ammontare dei premi stanziati e distribuiti ai dipendenti, i curricula (e non le retribuzioni) anche dei titolari di posizione organizzativa, gli incarichi, sia retribuiti che non, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati e, per i dirigenti, compresi i segretari comunali e provinciali, oltre alle retribuzioni la specifica delle componenti retributive variabili e quelle legate al risultato. Inoltre dovranno essere indicati le buste paga ed i curricula di “coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo” vale a dire del Presidente della Provincia, del Sindaco e degli assessori. Tali obblighi sono da ritenersi immediatamente applicabili.

Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti ai suddetti adempimenti.

Pagamenti per cassa

L'art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 7 marzo 2012 debbano effettuare i pagamenti in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 1.000 euro. Tale obbligo è confermato dall'art.1, comma 904, della legge 208/2015.

Fattura elettronica

L'obbligo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è anticipato **al 31 marzo 2015**.

(art. 25, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

A partire dal 1.1.2019 le amministrazioni pubbliche sono tenute ad emettere la fattura elettronica relativamente all'erogazione dei servizi pubblici.

Split payment

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (art. 1, comma 629, legge 190/2014)

A partire dal 1° luglio 2017 tali disposizioni si applicano anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (art. 1, commi 2 e 4, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017) ma è stata abolita a partire dal 14.7.2018 dall'art.12, comma1, del D.L. 87/2018.

Sempre a partire dal 1° luglio 2017 le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. (art. 1, commi 2 e 4, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Con il decreto 9.1.2018 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 148/2017, sono stati indicati i soggetti nel confronto dei quali trova applicazione la disciplina in materia di scissione dei pagamenti.

Oltre alle amministrazioni pubbliche tali soggetti sono:

- **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- **società controllate**, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2), cod. civ. (esercizio di un'influenza dominante in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- **società controllate** direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.1), cod. civ. (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea), dalle amministrazioni pubbliche o da altri soggetti richiamati (escluse le società quotate);

- **società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da altri soggetti richiamati (escluse le società quotate);
- **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, con espressa previsione, a differenza della previgente disciplina, che le società in commento devono essere identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato (art.1, comma 633, legge 190/2014)

Le Pa che effettuano l'acquisto nell'ambito dell'attività commerciale dovranno inserire la fattura anche nel registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile (vedasi D.M. 23.1.2015 in G.U. 3.2. 2015, n. 27)

Inversione contabile (Reverse charge) (IVA)

A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° ottobre 2007, delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero Economia e Finanze 25 maggio 2007, dovrà essere adottato il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge") tra venditore e compratore ai fini degli adempimenti Iva nelle operazioni di cessione di fabbricati strumentali, secondo quanto regolato dall'art. 17, comma 5, del Dpr. n. 633/72.

Tale novità è stata introdotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 44, lett. b), della Legge n. 296/06 ("Finanziaria 2007").

ADEMPIMENTI ENTI LOCALI

Nel caso in cui l'Ente Locale figuri come venditore di un immobile strumentale per il quale è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità (escluse quindi le vendite a privati, a soggetti Iva con pro-rata non superiore al 25% e ad altri Enti pubblici in veste istituzionale e non commerciale), dovrà emettere la fattura "senza applicazione dell'Imposta" citando in essa il regime dell'art. 17, comma 5, del Decreto Iva o anche il Dm. Mef 25 maggio 2007, per poi rilevarla nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) con "aliquota zero" e conteggiarla regolarmente nella Dichiarazione annuale, senza per ciò perdere il diritto alla detrazione d'imposta assoluta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l'immobile ceduto;

Nell'ipotesi nella quale l'ente locale si trovi nella posizione di acquirente in regime d'impresa, la comunicazione da parte del venditore (possibilmente prima del rogito notarile) di esercizio dell'opzione d'imponibilità comporta per il primo (ente locale) l'obbligo di integrazione della fattura con aliquota Iva 20%, la sua doppia rilevazione nel Registro vendite e nel Registro acquisti, ed il conseguente inserimento "a debito" ed "a credito" nella relativa liquidazione periodica, con il suo riepilogo finale nella Dichiarazione annuale (art. 17, comma 5, Dpr. n. 633/72).

Interessi legali

La misura del saggio degli interessi legali è fissata:

- allo 0,1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 7/12/2016 – G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016)
- allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13/12/2017 – G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017)
- allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/12/2018 – G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018)

Riduzione dei costi della politica

Consorzi di funzione

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone in concomitanza con il rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione (parere n. /2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti Piemonte) a partire dal 2011 la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 959/1953. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei Comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 191/2009, i consorzi di cui all'articolo 31 del TUEL, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa (art. 1, comma 456, legge 232/2016)

Difensore civico

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del difensore civico comunale alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010; le relative funzioni potranno essere assegnate, mediante convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune; in tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale".

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

Numero assessori, indennità e gettoni di presenza amministratori

L'art 2, commi 184, 185 e 186, della legge 191/2009 come modificat1 dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispongono che con il rinnovo dei rispettivi consigli:

1. a partire dal 2010 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a determinare il numero degli assessori in misura non superiore ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune e della Provincia, sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato, con arrotondamento, in entrambi i casi, all'unità superiore; ai fini del calcolo del 25% **sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia
2. a partire dal 2011 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a ridurre il numero dei consiglieri comunali; **non sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia

L'art. 15, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, a partire dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto (13.8.2011), il numero dei consiglieri e degli assessori previsto dalla legge vigente attualmente, è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Le giunte comunali e provinciali degli enti rinnovati nella **tornata elettorale dello scorso marzo 2010** dovranno, pertanto, essere costituite applicando il criterio da ultimo indicato (vedasi tabella successiva), come modificato dall'art.1, comma 135, della legge 56/2014

Occorre, comunque, tener presente che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del TUEL, il numero massimo degli assessori **non può superare le 12 unità**.

La seguente tabella riporta il calcolo del numero massimo dei consiglieri consentito ai Comuni che andranno al voto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.9.2011) secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 17, dello stesso D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, anche alla luce della circolare n. 2379 del 16.2.2012 del Ministero dell'interno:

Abitanti	Numero consiglieri comunali
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
da 1.001 a 3.000	10

ed il numero massimo degli assessori:

Abitanti	Numero massimo assessori comunali
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
da 1.001 a 3.000	2

I comuni interessati dalla suddetta disposizione provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della legge 56/2014) Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico (art. 1, comma 137, della legge 56/2014)

Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati. (art. 1, comma 138, della legge 56/2014)

Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 215/2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione

delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, comma 139, della legge 56/2014)

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 prevede, a partire dal 2011, in concomitanza con il rinnovo dei consigli comunali la possibilità nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

L'art. 2 della legge 244/2007 con i commi da 23 a 27 dispone che:

- la possibilità di essere collocati in aspettativa:
 - a) è limitata ai sindaci, ai presidenti delle province, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché ai membri delle giunte di comuni e province;
 - b) i consiglieri comunali e provinciali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del Dlgs. 267/2000;
 - c) è esclusa per i membri delle giunte metropolitane e gli assessori delle comunità montane.

Con nota operativa n. 6/2008 l'INPDAP precisa che:

- a) per i primi continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore e cioè per questi l'amministrazione presso la quale svolgono le loro funzioni ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione virtuale spettante all'amministratore se non avesse usufruito dell'aspettativa. Fanno eccezione gli assessori di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i presidenti di consiglio di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali i contributi devono essere versati dall'amministrazione che ha concesso l'aspettativa;
 - b) per i secondi i contributi previdenziali sia per la quota a carico dell'ente che per la quota a carico del dipendente, pur essendo a loro carico devono essere versati dall'ente presso il quale hanno assunto la carica. In pratica l'ente presso il quale viene svolto il mandato acquisisce la delega ad effettuare i versamenti in nome e per conto dei consiglieri incamerando preventivamente i contributi dei consiglieri medesimi.
- l'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che ai titolari delle cariche elettive (parlamentari, amministratori locali), a cui venga conferito dalle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 (quindi anche i Comuni), lo svolgimento di qualsiasi incarico inclusa la partecipazione a qualsiasi tipo di organi collegiali, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro per seduta. **(in vigore dal 31.5.2010)**. Con la delibera 11/2016 della sezione Autonomie della Corte dei conti viene escluso dal divieto l'incarico di revisore purché la carica elettiva sia svolta in ambito territoriale di altra Provincia.
L'art. 22, comma 4, del D.L. 50/2017, convertito nella legge 96/2017 consente la remunerazione degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, a condizione però che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Ciò vale a partire dal 24 aprile 2017, mentre per il periodo precedente resta fermo il divieto di percepire emolumenti (v. anche delibera n. 11/2017, della Sezione Autonomie della Corte dei conti).
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 modifica il comma 2 dell'art. 82 del TUEL stabilendo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni che sarà determinato (previsto dal comma 7 dello stesso articolo) con apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 **(quindi entro il 28 settembre 2010, a tutt'oggi non ancora emanato !)**, non può superare complessivamente,

nell'ambito di un mese, il quarto (prima era un quinto) dell'indennità massima **prevista** per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.

- l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli delle città metropolitane per i quali l'importo del gettone non può, comunque, superare il quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Presidente
- l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la soppressione il comma 8, lett. e) dell'art. 82 del TUEL in base al quale l'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco non poteva essere inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario comunale
- l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 (**quindi entro il 28 settembre 2010!**) verranno ridotti per un periodo di almeno tre anni, gli importi delle indennità dei componenti della Giunta già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:
 - 3% per i Comuni fino a 15.000 abitanti e le Province fino a 500.000 abitanti;
 - 7% per i Comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
 - 10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

Sono esclusi dalle riduzioni i Comuni fino a 1.000 ab.

Con Delibera n. 1/2012 la sezione riunite della corte dei conti stabilisce che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli enti locali, fino all'emanazione del suddetto decreto, rimane quello in godimento alla data di entrata in vigore del DL. 112/2008, vale a dire l'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10% come previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005.

Con la del. 3/2015 la sezione autonomie della Corte dei conti ha affermato che l'art. 76, comma 3, D.L. 112/2008 ha abrogato l'art. 11 del D.M. 119/2000 ma non l'art. 2 dello stesso regolamento per cui, come peraltro precisato dal parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82, "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento

- l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna retribuzione, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma possano essere percepiti dagli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. (**in vigore dal 31.5.2010**)
La Corte dei conti, sez. Autonomie, con delibera 20-2-2014, n. 4, ribadisce che ai componenti dei CdA dei Consorzi tra Enti locali non spetta alcun compenso quale indennità di funzione.
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 31.5.2010** i parlamentari nazionali ed europei che ricoprono cariche negli enti locali, non possano percepire, oltre che gettoni di presenza, anche qualsiasi altro emolumento comunque denominato
- l'art. 13, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 139, L. 07.04.2014, n. 56, dichiara incompatibile a partire dalle prossime elezioni, la carica di parlamentare con quella di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

- i parlamentari non possono fare i sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti (Corte costituzionale, sentenza 21.10.2011, n. 277)
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a partire dal 31.5.2010 per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, agli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del TUEL, non possano essere corrisposti, oltre che alcun compenso, anche le indennità di missione
- l'art. 5, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura indicata dal decreto ministeriale del 4.8.2011 (G.U. n. 256 del 3.11.2011).
- l'art. 5, comma 11 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo può percepire un solo emolumento a sua scelta (ad es. non è più ammissibile il cumulo fra indennità di sindaco e consigliere provinciale) **(in vigore dal 31.5.2010)**.
- L'art. 16, commi 19, 20 e 21, del D.L. 138/2011 convertiti nella legge 148/2011 dispongono che nei Comuni fino a 15.000 abitanti:
 - le sedute del Consiglio e della Giunta si tengano preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;
 - i componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal loro lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

L'art. 76, comma 3, D.L. 25.06.2008, n.112 dispone che:

- la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

L'art. 77 bis comma 13, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che il rimborso chilometrico per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Secondo il Ministero dell'interno (parere 15900/TU/00/82-84) la norma, che entra in vigore in via immediata, non riguarda i membri della Giunta.

Polizze assicurative amministratori

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo (art. 3, comma 59, della legge 244/2007).

(Già la Corte dei conti per la regione siciliana con sentenza n. 3054 del 25.10.2006 aveva considerato illegittima la polizza assicurativa stipulata da un ente pubblico per la copertura della responsabilità degli amministratori per danni erariali, prevedendo che la copertura è possibile soltanto per la copertura di danni verso terzi).

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per il Molise, parere n. 34/2008 la stipula dell'assicurazione a carico dell'ente è possibile per la copertura di rischi derivanti da colpa lieve del dipendente con premio a totale carico dell'ente medesimo, in quanto l'assenza di

dolo o colpa grave non giustificerebbe alcuna azione di rivalsa su chi ha provocato il danno, con conseguente ricaduta dell'onere economico del risarcimento interamente sull'ente stesso. Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, parere n. 57/2008, non è neppure ammissibile l'inclusione in contratti a copertura di danni per colpa lieve, di una clausola estensiva alla colpa grave, ancorché il relativo premio sia a carico del contraente. I soggetti, siano essi amministratori o dipendenti, che intendano tutelarsi in tal modo, potranno sottoscrivere separati contratti con oneri a proprio carico.

Commissioni elettorali

L'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 prevede che le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale; l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Sedi di rappresentanza

I commi 597, 598 e 599, art. 1, della legge 296/2006 prevedono, fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli Enti Locali presso gli organi dell'Unione europea, il divieto per Comuni e Province acquistare o gestire, anche in forma associata, sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica, nonché coprire le suddette spese con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato. In caso contrario una cifra di pari importo verrà detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti dallo stato all'Ente locale nel medesimo anno.

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (art. 4, D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016)

E' istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016/2019 per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Le risorse sono attribuite ai Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (comma 1)

I Comuni devono comunicare al ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza della fattispecie in argomento, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del fondo avviene con DPCM da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse. Nel caso in cui il 90% delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90% delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo (comma 2 come modificato dall'art. 42, comma 3 bis, del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Incompatibilità

Dlgs. 39/2013

I segretari comunali e provinciali e i dirigenti delle Pubblica Amministrazione non possono svolgere il ruolo di consiglieri, di sindaci e di assessori nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle forme associative con pari soglia minima di popolazione e nelle Province della stessa Regione in cui svolgono la propria attività lavorativa.

La stessa incompatibilità è prevista per i ruoli dirigenziali in una Pubblica Amministrazione e gli incarichi di consigliere e/o di assessore regionale, e con l'essere componente di organismi privati controllati dalla Regione, da Province o da Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. I soggetti che si trovano in questa situazioni devono effettuare una scelta entro i 15 giorni successivi alla contestazione; nel caso in cui ciò non avvenga il legislatore prevede la decadenza automatica.

I segretari comunali e provinciali, in quanto responsabili anticorruzione, devono vigilare sulla corretta applicazione di queste disposizioni e devono provvedere alla segnalazione all'Autorità anticorruzione, a quella Antitrust e alla procura regionale della Corte dei Conti delle violazioni che dovessero accertare. Tutti gli eletti devono, al momento dell'insediamento e con cadenza annuale, dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità.

In caso di dichiarazione mendace è previsto il divieto per i cinque anni successivi di assumere qualunque tipo di incarico in una amministrazione pubblica, ferme restando le sanzioni penali previste in questi casi. Gli incarichi affidati in violazione di tali disposizioni sono comunque nulli.

Il Dlgs 39/2013 determina condizioni più rigide per la designazione, da parte di Comuni, Province e Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

Le nuove disposizioni disciplinano sia l'inconferibilità di incarichi sia nuove fattispecie di incompatibilità, con un ambito oggettivo molto ampio, che impatta sia sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende speciali per la loro configurazione pubblicistica.

L'inconferibilità vieta agli enti locali di conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati contro la Pa, ma anche a chi abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in società partecipate o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, oltre che a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico: la caratteristica della disciplina è la sottoposizione alla condizione limitativa delle nomine e delle assunzioni di cariche nelle due direttrici.

L'articolo 7, comma 2 vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e Unioni con la stessa dimensione di attribuire incarichi di amministratore in società o organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati nei due anni precedenti amministratori locali negli enti conferenti (senza limite dimensionale) o nell'anno prima amministratori locali in un comune o un'unione con più di 15.000 abitanti. Sono assoggettati alla condizione ostativa anche gli ex presidenti o amministratori delegati di partecipate controllate da enti locali della stessa Regione.

Questo ultimo profilo impedisce che un ex amministratore di una società partecipata, esauriti i suoi mandati nella stessa, sia nominato in una società partecipata da un altro ente locale nella stessa regione.

Tali disposizioni impediscono inoltre al Segretario generale e ai dirigenti che svolgono su di esse funzioni di controllo di essere nominati nei cda delle società partecipate (e negli altri organismi di diritto privato) sottoposte a controllo.

La normativa non incide tuttavia sulle nomine effettuate da Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti se la società partecipata non ha come socio nessun Comune (o Unione) con dimensioni superiori.

Anche i piccoli enti, invece, devono attenersi alle norme sull'incompatibilità, stabilite negli articoli 9, 11 e 13 del Dlgs 39/2013, in base alle quali il soggetto cui viene conferito l'incarico deve scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche nella società controllata dall'ente che lo nomina, lo svolgimento di attività professionali o l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Le disposizioni del decreto incidono pertanto sulle norme dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, inerenti l'obbligo di nomina di dipendenti dell'amministrazione controllante nei cda delle società partecipate e devono inoltre essere poste in combinazione con le previsioni del Dlgs 267/2000 su ineleggibilità (articolo 60) e di incompatibilità (articoli 63 e 67).

(da Il Sole 24 ORE del 29.4.2013)

In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti (art. 29 ter del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

Relazione di fine ed inizio mandato

L'art. 4 del Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 e dall' art. 11 del D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014, prevede l'obbligo da parte del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre **quindici giorni** dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, **nei tre giorni successivi** la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco **entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale**, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Quando la relazione di fine mandato non è stata adottata, il sindaco obbligato a sottoscriverla è sanzionabile soltanto se l'atto non è stato redatto dai dirigenti dell'ente chiamati a farlo, ovvero il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale. A chiarirlo è la Corte dei conti del Molise – sezione controllo, delibera n. 196/2015.

La relazione deve essere redatta secondo il modello indicato con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2013 che, si rammenta, è diverso a seconda si tratti di Comuni sopra o sotto i 5.000 abitanti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti .

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistemi ed esiti dei controlli interni
- b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2013 sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri suddetti.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, scatta a carico del Sindaco o del Presidente della **Provincia una sanzione pari al 50% dell'indennità di mandato per le tre mensilità successive.**

Stessa sanzione, cioè riduzione del 50% per le tre mensilità successive, scatta a carico del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale qualora non abbiano predisposto la relazione.

Il sindaco e il Presidente della Provincia sono, inoltre, tenuti a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

L'art. 4 bis prevede l'obbligo da parte degli enti locali di redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Meccanismi sanzionatori previsti dal Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012

L'art. 5 del Dlgs. 149/2011 prevede che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un Ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
 - c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi
 - d) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali
- Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio

L'attività di verifica è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

L'art. 6 del Dlgs. 149/2011 modifica il comma 5 dell'articolo 248 del Dlgs. 267/2010, prevedendo che in caso di dissesto finanziario, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in ordine alle azioni di responsabilità, gli amministratori che la Corte dei conti riconosca responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti anche gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Ove, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Qualora l'ente locale non provveda all'adozione delle citate misure correttive e continuino a sussistere le condizioni possibile dissesto, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo

L'art. 3 , comma 1, lett a) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 introduce nel TUEL l'art 41 bis con cui viene disposto che gli enti locali **con popolazione superiore a 15.000** abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio ed alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui sopra, **da un minimo di euro duemila a un massimo di euro**

ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gestione associata funzioni fondamentali

L'art. 1, comma 2, del D.L. 91/2018 convertito nella legge 108/2018 ha modificato i termini entro i quali obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.000 abitanti prevedendo che gli stessi devono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 entro il 30 giugno 2019

Fusione di comuni

Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni (art. 1, comma 118, della legge 56/2014)

I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente (art. 1, comma 119, della legge 56/2014).

Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni, precedentemente commisurato al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, a decorrere dall'anno 2018 è commisurato al 60%, ed è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (art. 21, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017) nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (aumentati di 10 milioni di euro a partire dal 2018) e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (art. 1, commi 868 e 869 della legge 205/2017)

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni.

Tali disposizioni si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi (art. 20, comma 1 bis, secondo periodo, e 3, del D.L.95/2012, convertito nella legge 135/2012)

Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015, art. 2).

E' prevista una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ad incremento del contributo ai Comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione (art. 3, comma 6, DPCM 10.3.2017).

Dall'anno 2022 il FSC è destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione (art. 14, comma 1, lett. 0b), del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa (art. 21, comma 2ter, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione possono procedere ad assunzioni di

personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (art. 1, comma 229, legge 208/2015)

La spesa consentita massima per il personale è, comunque, quella complessiva dei comuni sostenuta nell'anno precedente la fusione (Corte dei conti della Lombardia – delibera n. 485/2016 e Corte Conti Marche – parere n. 63/2017)

Ai comuni istituiti a seguito di fusione non si applicano, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione ed il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1, comma 450, lett. a), Legge 190/2014 come modificato dall'art. 16, comma 1 quinquies. Del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 e dall'art. 21, comma 2 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Nell'ambito dei processi associativi mediante Unioni o convenzioni, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Le suddette disposizioni si applicano solo per le ipotesi di fusione (Corte Conti Sez. Controllo Piemonte del. n. 75/2018)

Le suddette disposizioni non si applicano ai comuni nati dall'aggregazione di porzioni di territorio scorporate da altrettanti enti preesistenti (sezione regionale per il Piemonte della Corte dei conti delibera n. 75/2018).

Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti (art. 1, comma 124, della legge 56/2014)

Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del TUEL, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali. (art. 1, comma 125, della legge 56/2014)

Ai fini della composizione dei Consigli (l'art. 37, comma 4, del TUEL), la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti (art. 1, comma 126, della legge 56/2014)

I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il

comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. (art. 1, comma 130, della legge 56/2014) Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione. (art. 1, comma 131, della legge 56/2014)

Legge piccoli Comuni

In data 2 novembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 la legge 158, in vigore dal 17.11.2018 avente per oggetto «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»

Per piccoli Comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 1, comma 2).

Per poter beneficiare dei finanziamenti previsti i Comuni dovranno rientrare in una delle tipologie indicate dalla stessa legge i cui parametri saranno definiti con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto Ambiente, Trasporti, Lavoro e Beni culturali, sentito l'Istat, da emanarsi entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (17.3.2018).

Con ulteriore decreto da emanarsi entro i successivi 60 giorni (16.5.2018) è definito l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle suddette tipologie, che sarà aggiornato ogni tre anni.

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro, incrementato di 10 milioni di euro dall'art. 1, comma 862, della legge 205/2017, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato a finanziare investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza di strade e scuole e all'insediamento di nuove attività produttive.

Ai fini dell'utilizzo di tale fondo si prevede che con un DPCM da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga predisposto un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni con cui verrà assicurata la priorità ad **interventi di manutenzione e riqualificazione di strade, edifici pubblici, scuole, aree dismesse o abbandonate, case cantoniere e infrastrutture ferroviarie, di riqualificazione dei centri storici, di recupero di beni culturali e artistici e punterà a sostenere l'imprenditoria giovanile con l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali.**

Con lo stesso piano, aggiornato ogni tre anni, saranno definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, e quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con appositi DPCM saranno individuati i progetti da finanziare, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.

Il riparto delle risorse avverrà con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene precisato che le risorse erogate sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

Esternalizzazione dei servizi

a) Norma generale

Tutti i Comuni sono tenuti a promuovere le opportune azioni per dar corso all'esternalizzazione dei servizi diretta a realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza dei servizi (comma 8, art. 24 legge 448/2001).

Ai sensi dell'art. 3, commi, 30, 31 e 32 della legge 244/2007, gli enti che costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, dovranno adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate tramite società o Enti e dovranno provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche saranno provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società o Enti sopra richiamati, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

I Collegi dei Revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e delle società o Enti affidatari di servizi dovranno asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al Mef – Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti.

L'art. 22 della legge 69/2009 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, previa gara, ad acquistare sul mercato i servizi prodotti al proprio interno, al fine di ottenere economie di gestione, provvedendo, in caso di attuazione di tali processi, al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno degli enti che attivano tali processi, vigilano sull'applicazione delle suddette disposizioni dando evidenza nei propri verbali i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, ed il Nucleo di valutazione dovrà tener conto di tali verifiche nella valutazione del personale dirigenziale.

Infine l'art. 13, comma 1 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che in caso di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni, si applica l'art. 33 del Dlgs. 165/2001 in base al quale il personale addetto a tali funzioni dovrà essere trasferito all'ente cui sono state assegnate le funzioni medesime. In caso contrario il personale è considerato in esubero e inserito nelle liste di disponibilità per un massimo di 24 mesi (indennità all'80% dello stipendio).

Società a partecipazione pubblica

La sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251/16 della Corte costituzionale non ha nessuna conseguenza immediata sul Testo Unico delle società partecipate (Dlgs. n. 175/2016). La Corte costituzionale interverrà sul Testo solo se verrà impugnato e limitatamente ai punti in cui esso potrebbe essere considerato lesivo delle competenze regionali

Limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, comma 1, Dlgs. 175/2016)

Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. (art. 3, comma 2, Dlgs. 175/2016).

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4, comma 1, Dlgs. 175/2016).

E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Dlgs.385/1993, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 1, comma 891, legge 205/2017).

Nei limiti suddetti, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate dall'art. 4 (art. 4, comma 1, Dlgs. 175/2016).

L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (Dlgs. 100/2017), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, Dlgs. 175/2016).

L'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta è inviato alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 5, comma 3, Dlgs. 175/2016).

L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante (art. 7, comma 4, Dlgs. 175/2016).

Revisione statuto

Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017 (art. 26, comma 1, Dlgs. 175/2016 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) del Dlgs. 100/2017)

Organi amministrativi

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2. Dlgs. 175/2016)

L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 (art. 11, comma 3 del Dlgs. 175/2016 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett.b) del Dlgs.100/2017)

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno (art. 11, comma 4, Dlgs. 175/2016).

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza (art. 11, comma 8, Dlgs. 175/2016).

Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al 10% del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai comini 6 e 10, cioè limite ai compensi agli amministratori e divieto di riconoscere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (art. 11, comma 16, Dlgs. 175/2016).

Le società a controllo pubblico devono adeguarsi a quanto sopra entro il 31 luglio 2017 (art. 26, comma 10, Dlgs 175/2016 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del Dlgs. 100/2017)

E' possibile conferire incarico di amministratore all'amministratore dell'ente pubblico economico (delibera Anac n. 1303/2016)

Incompatibilità degli amministratori locali

Le incompatibilità previste dall'art. 63, commi 1 e 2, del Dlgs. 267/2000 per ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non si applicano per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza in società sia inferiore al 3% e fermo restando che la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. (art. 2, comma 42 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011).

Indennità amministratori

Con apposito DPCM per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico (art. 11, comma 3, Dlgs 175/2016)

Fino all'emanazione del suddetto decreto il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 11, comma 7, Dlgs 175/2016).

Responsabilità

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Coite dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (art. 12, comma 1, Dlgs 175/2016)

Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione (art. 12, comma 2, Dlgs 175/2016)

Fallimenti

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art. 14, comma 1, Dlgs 175/2016) (v. anche Tribunale di Como -sentenza 27 marzo 2018)

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni, controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita (art. 14, comma 6, Dlgs 175/2016)

Società in house

Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (art. 16, comma 1, Dlgs 175/2016)

Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati da l'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (art. 16, comma 3, Dlgs 175/2016 come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del Dlgs. 100/2017)

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 10, comma 1, lett. b) del Dlgs. 100/2017)

Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Dlgs. 50/2016 (art. 16 comma 7, Dlgs 175/2016)

Personale

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del Dlgs.165/2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del Dlgs.165/2001 (art. 19, comma 2, Dlgs 175/2016)

I suddetti provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione:

- è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore
- l'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato (art. 19, comma 3, Dlgs 175/2016)

Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui sopra, sono nulli (art. 19, comma 4, Dlgs 175/2016)

Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera (integrazione dell'art. 12, comma 1, lett. a) del Dlgs. 100/2017), tenuto anche conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (art. 19, comma 5, Dlgs 175/2016)

Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili (art. 19, comma 8, Dlgs 175/2016)

La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis del Dlgs. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. (introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. b) del Dlgs. 100/2017)

Con la deliberazione n. 443/2013 la Corte dei conti sezione Lombardia afferma che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità o per la mancata riduzione della spesa di personale da parte del Comune, fa scattare il divieto di assunzioni anche in capo alla società partecipata solo se su quest'ultima il Comune esercita il controllo analogo.

Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione (art. 20, comma 1, Dlgs 175/2016), qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del Dlgs. 175/2016;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile – Sezione Regionale di controllo dell'Emilia Romagna – parere 54/2017);
 Ai fini dell'applicazione del suddetto criterio il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del Dlgs.175/2016 ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione periodica. (art. 17 del Dlgs. 100/2017).
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del Dlgs. 175/2016.

Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 20, comma 1, Dlgs 175/2016)

I piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono inseriti nel sistema informatico predisposto dalla funzione pubblica ai sensi del D.L. 90/2014, convertito, nella legge 114/2014 e rese disponibili alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (art. 20, comma 2, Dlgs 175/2016)

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente (art. 20, comma 4, Dlgs 175/2016).

La mancata adozione dei suddetti atti da parte degli enti locali (introdotta dall'art. 13 del Dlgs. 100/2017) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (art. 20, comma 7, Dlgs 175/2016).

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento della società o **azienda speciale** controllata direttamente o indirettamente ed all'alienazione delle partecipazioni possedute secondo quanto previsto dell'art. 1, comma 568 bis, della legge 147/2013 (art. 20, comma 6, Dlgs. 175/2016)

L'obbligo di alienare le società partecipate i cui compiti non siano strettamente collegati con le finalità istituzionali del Comune non si applicano agli enti che abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in

contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace (art.7, comma 8 bis, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)
Alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11, Dlgs 175/2016).

Alienazione delle partecipazioni sociali

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (art. 10, comma 2, Dlgs 175/2016)

Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico

Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata (art. 13, Dlgs. 175/2016)

Perdite di esercizio

Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, in base all'articolo 14 del Dlgs 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite (*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 127/2018*)

Con l'art. 14 del Dlgs. 100/2017 viene inserito un nuovo comma 3-bis nell'articolo 21 del Dlgs n. 175/2016, prevedendo che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalle società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. Pertanto un Comune che detenga una parte molto limitata di quote o azioni potrà ripianare solo in rapporto a quel dimensionamento della partecipazione, non potendo fornire risorse ulteriori, anche se affidante alla società servizi per importi rilevanti.

E' possibile non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata (*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 127/2018*)

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore della produzione e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato viene utilizzato nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del fatturato, e che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di

amministrazione. Inoltre il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante (art. 21, commi 1, 2 e 3, Dlgs. 175/2016).

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito (così modificato dall'art. 8, comma 1, lett e) del Dlgs. 100/2017), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti a fini conoscitivi che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni (art. 14, comma 5, Dlgs. 175/2016)

La perdita di esercizio fa scattare la responsabilità degli amministratori dell'ente socio per omesso esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della partecipata (Corte dei conti Lazio, n. 1015/1999); o per mancato esercizio del potere di revoca degli amministratori della partecipata che abbia registrato continue perdite sintomatiche di inadeguata capacità gestionale (Corte dei conti, Valle d'Aosta, n. 2/2009); o per la nomina di amministratori privi delle necessarie competenze (Corte dei conti, Toscana, n. 267/2009).

Revisione straordinaria delle partecipazioni

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del Dlgs 175/2016 in società che non soddisfano i requisiti previsti dallo stesso decreto, sono alienate o devono rientrare nel piano di razionalizzazione sopra citato. A tal fine, entro il 30 settembre 2017 (art. 15, comma 1, lett. b) del Dlgs.100/2017), ogni amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014.

Quanto sopra costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014 fermi restando i termini ivi previsti.

Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi sopra indicati. Tale disposizione si applica a partire dal 1 ottobre 2017 (art. 21, comma 2, del Dlgs. 100/2017)

L'eventuale alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della suddetta ricognizione.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società (art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5, Dlgs. 175/2016). Tale disposizione si applica a partire dal 1 ottobre 2017 (art. 21, comma 2, del Dlgs. 100/2017).

Con il comma 723 dell'art. 1, della legge 145/2018 si prevede che le suddette disposizioni non si applicano fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione

Contratti di servizio

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008, come modificato dall'art. 1, comma 557, L. 27.12.2013, n. 147 (art. 3, comma 1, lett. q) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

Società quotate

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 34, comma 38, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

Prestiti alle società partecipate

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto (parere n. 40/2009), con la liquidità giacente in cassa il Comune non può concedere prestiti alle società partecipate qualora gli interessi siano pari a quelli riconosciuti dal proprio tesoriere, se non dopo aver verificato l'inesistenza sul mercato di soluzioni di investimento del proprio capitale maggiormente remunerativo. Inoltre sarebbe necessario porre in essere preventivamente nei confronti della stessa, tutti gli strumenti idonei a un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società medesima, al fine di appurare se la stessa non necessiti, piuttosto, di interventi di ricapitalizzazione.

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 385/2009) la concessione di un mutuo da parte di un comune in favore della propria società in house rientra nel novero delle operazioni di finanziamento provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell'indebitamento per le sole finalità d'investimento ai sensi dell'art. 119, u.c. Cost., nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli art. 201-204 TUEL e art. 62 legge n. 133/2008. Il finanziamento concesso si configura quale mutuo di scopo. La determinazione del tasso d'interesse è rimessa al prudente apprezzamento dei competenti organi comunali, i quali possono anche prevedere il tipo contrattuale del mutuo gratuito

Il mutuo concesso è comunque rilevante agli effetti del rispetto del patto di stabilità.

Erogazioni liberali

Con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l'Autorità ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione disposta dall'art. 22, comma 4 del Dlgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel comma 1 dell'art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.

Diritto di accesso

Le norme sull'accesso ai documenti amministrativi si applicano anche alle società a totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative (art. 29, comma 1, della legge 241/1990 come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b, n. 1, della legge 69/2009)

Verifica crediti e debiti reciproci

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012) **(abrogato dall'art. 77, Dlgs. 118/2011 come inserito dall'art.1, comma 1, Dlgs. 126/2014 con decorrenza dal 01.01.2015)**

Controlli

L'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 prevede l'obbligo da parte dell'ente locale di istituire un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente nella relazione previsionale programmatica gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Tali disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Dividendi società

Le società partecipate distribuiscono come dividendi, nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge, le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi a razionalizzazione di acquisti di beni e servizi. A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente (art. 1, comma 506, legge 208/2015)

Ricognizione delle società partecipate

In base all'art. 17 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dagli enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia 25.1.2015 sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Possibilità di scioglimento

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

- allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è **deliberato entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata **entro e non oltre dodici mesi** ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il personale in esubero delle società di cui all'art. 1, comma 563 della legge 147/2013 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568 dello stesso articolo, risulta privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni (art. 2, D.L.16/2014, convertito nella legge 68/2014 come modificato dall'art. 1, comma 616, legge 190/2014)

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

L'art. 25, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012 prevede che alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del Dlgs. 163/2006, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza dei suddetti adempimenti.

Viene, inoltre, previsto che gli atti fondamentali previsti dall'art. 114, comma 8, del TUEL e cioè:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio

devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale.

E' abrogato l'assoggettamento al patto di stabilità delle aziende speciali e delle istituzioni, ma, contemporaneamente viene previsto l'obbligo di depositare il bilancio nel registro delle imprese entro il 31/5 di ogni anno anche per le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-

assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie (art. 1, comma 560, legge 147/2013). Vedasi circolare del Ministero dello sviluppo economico, divisione XXI registro imprese del 15.4.2014 prot. 66698

Le aziende speciali, le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione (art.4, comma 12 bis, D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014) [sostituisce il comma 2 bis dell'art.18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis]

Riassorbimento personale

Le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. b) del Dlgs. 100/2017 per le società partecipate si applicano anche, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende speciali e istituzioni che, alla data di entrata in vigore del Dlgs. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art.1, comma 872, legge 205/2017)

Obblighi per perdite di esercizio aziende speciali e istituzioni

Nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo dovrà essere mantenuto fintantoché la perdita non sarà riassorbita.

L'importo accantonato viene utilizzato nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art.1, comma 551, legge 147/2013)

Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015.

Le aziende speciali e le istituzioni che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante (art.1, comma 554, legge 147/2013).

In caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del

bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci (art.1, comma 555, legge 147/2013).

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 42/2014, precisa che anche per le aziende speciali consortili vale l'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010. Il Comune non può accollarsi i debiti di un'azienda speciale consortile in liquidazione.

Sponsorizzazioni

(art. 119, comma 1, Dlgs. 267/2000)

- OGGETTO:
 - corresponsione di un contributo
 - fornitura di un servizio
 - acquisizione di un bene
- ADEMPIMENTI:
 - adozione regolamento
 - predisposizione dei progetti
 - adozione bando di gara
 - scelta del parter privato
 - fatturazione
- DESTINAZIONE:
 - trattamento economico accessorio
 - economie di bilancio

Le sponsorizzazioni sono soggette all'IVA (v. Risoluzione n. 88/E dell'11 luglio 2005, dell'Agenzia delle Entrate)

Procedura per ricerca sponsor per restauro beni culturali

Le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del Dlgs. 163/2006 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.

La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (art. 20 del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012).

Sport bonus

L'art. 1, commi 621, 626 e 627, della legge 145/2018 prevedono il riconoscimento di un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

Accesso al credito

Norme generali

L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze (art. 41, comma 1, legge 448/2001 modificato dall'art. 2, comma 1 bis, aggiunto al D.L. 13/2002 dalla legge di conversione n. 75/2002), al fine di “contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica”.

Con il Decreto 1.12.2003, n. 389/03 (Regolamento attuativo del citato art. 41) e successivamente con circolare 27.5.2004, sono state fornite agli Enti territoriali dal Ministero dell'economia e finanze le indicazioni operative per l'accesso al mercato dei capitali.

L'art. 1 del Regolamento disciplina, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 448/2001, l'obbligo per Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane e Comunità isolate, Consorzi tra Enti territoriali e Regioni interessate di comunicare, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, al Dipartimento del Tesoro, Direzione II, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati relativi all'utilizzo di anticipazioni di cassa, ai mutui accesi con soggetti esterni alla P.A., alle operazioni derivate concluse ed ai titoli obbligazionari emessi, nonché alle operazioni di cartolarizzazione effettuate. Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2004, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 20 luglio 2004, sono stati approvati i modelli relativi alle suddette comunicazioni trimestrali.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni trimestrali potranno essere inviate sia tramite fax (al numero 06/4761-3197), che via *e-mail* (all'indirizzo di posta elettronica: accesso.mercati@tesoro.it).

Le comunicazioni preventive previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto 389/2003 riguardano esclusivamente le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali per un importo superiore ai 100 milioni di euro.

Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448/2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. (art. 1, comma 738, della legge 296/2006).

Indebitamento permesso solo per spese di investimento

L'art. 5 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 ha modificato l'art. 119 della Costituzione stabilendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Con l'art. 10, comma 1, della legge 243/2012 viene previsto che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso articolo 10 e dalla legge dello Stato. (v. successivo paragrafo durata e decorrenza ammortamento mutui)

Nelle operazioni di indebitamento rientrano anche le aperture di credito il cui utilizzo è stato introdotto dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004 come modificato dall'art 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005.

Dal 1.1.2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti

vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.(art. 1, comma 739, della legge 296/2006).

Dal 1.1.2007 costituiscono indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata solo se collegati a un'attività patrimoniale preesistente. (art. 1, comma 740, della legge 296/2006).

Non costituiscono indebitamento le anticipazioni di cassa.

Non sono considerati investimenti i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società partecipate, finalizzata al ripiano di perdite. (comma 19 dell'art. 3 della legge 350/2003).

Esaustive delucidazioni si trovano nella Circolare 29 luglio 2003, n. 1253 della Cassa DD.PP.

L'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 dispone la nullità degli atti e dei contratti relativi al ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento.

Le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera, una sanzione pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita la momento della commissione della violazione.

L'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 rende possibile il ricorso all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs. 267/2000 soltanto per quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore (8.11.2001) della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Per gli adempimenti in ordine all'istruttoria relativa alla richiesta di finanziamento dei debiti fuori bilancio alla Cassa DD.PP., si rinvia alla circolare della stessa Cassa n. 1251 del 27 maggio 2003 nonché ai comunicati emessi sempre dalla Cassa in data 18 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2003 ed in data 8.4.2004.

Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo finale di competenza non negativo del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione (art. 10, comma 3, della legge 243/2012 come modificata dall'art. 2 della legge 164/2016).

Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle suddette intese, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, restando fermo il rispetto del saldo finale non negativo di competenza del complesso degli enti territoriali (art. 10, comma 4, della legge 243/2012 come modificata dall'art. 2 della legge 164/2016).

In caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni, i criteri e le modalità di attuazione ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata (art. 10, comma 5, della legge 243/2012 come modificata dall'art. 2 della legge 164/2016)

Limite di indebitamento

Occorre ricordare che l'art. 70, comma 7, della legge 448/2001 autorizza la Cassa DD.PP. a concedere mutui ai Comuni, anche in deroga ai limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del Dlgs. 267/2000, per il finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, nonché per l'eventuale acquisto del terreno occorrente.

L'art. 1, comma 539, della legge 190 modifica i limiti di indebitamento stabilendo che, oltre al rispetto delle condizioni previste dall'art. 203 del TUEL, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

il 10% a decorrere dall'anno 2015

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum).

Secondo la Corte dei conti per la Lombardia (par. n. 122/2011) per la quantificazione degli interessi ai fini della valutazione del limite di indebitamento, sono da escludersi, oltre a quelli finanziati con contributi statali e regionali, anche quelli a carico di altri soggetti. **Tale interpretazione è smentita dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie (Del.11 maggio 2012, n. 5)**

L'articolo 9, comma 3 bis, del DL 185/2008 stabilisce poi la sanzione del blocco del ricorso all'indebitamento per gli enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica fino al permanere dell'inadempimento (articolo 9 del DL 185/2008)

Durata e decorrenza ammortamento mutui

Con l'art. 10, comma 2, della legge 243/2012 viene stabilito che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato, in alternativa al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, al primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto o al primo gennaio del secondo esercizio successivo. Per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno sarà, inoltre, possibile anticipare la decorrenza dell'ammortamento al primo luglio dello stesso anno. (art. 1 comma 68, della legge 311/2004).

L'art. 62 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), prevede, inoltre, che per gli enti locali la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Prestiti flessibili di scopo

Si tratta di uno strumento di prestito per il finanziamento di opere da realizzarsi in più anni che, rispetto alle forme di prestito tradizionale, presenta le seguenti particolarità:

- un periodo di preammortamento (compreso tra 1 e 6 anni) a scelta dell'ente;
- la possibilità di ridurre, a costo zero, l'importo del finanziamento in relazione alla effettiva spesa di investimento e di restituire, quindi, soltanto gli importi erogati durante il preammortamento e il periodo di utilizzo;
- la possibilità, a date prestabilite durante il periodo di utilizzo, di cambiare il regime dei tassi di interesse (passando da variabile a fisso), applicabile sia al preammortamento residuo che all'ammortamento;
- la possibilità di rinunciare al finanziamento a costo zero in caso di non realizzazione dell'opera o di acquisizione di finanziamenti alternativi (che non siano rappresentati da assunzione di mutui presso altri istituti)

L'importo nominale minimo del prestito deve essere almeno pari a 2.000.000 di euro.

Per maggiori dettagli si può consultare la circolare della Cassa DD.PP 1263/2005

Aperture di credito

E' introdotta dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004, come modificato dall'art. 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005, la possibilità per gli enti locali di ricorrere, per le spese di investimento, anche all'istituto dell'apertura di credito previsto dagli artt. 1842 e 1843 del codice civile.

Le aperture di credito sono di competenza del Consiglio se non previste in atti fondamentali del Consiglio stesso.

Il ricorso all'apertura di credito è subordinato alle stesse condizioni previste per la contrazione dei mutui indicate dagli artt. 203, comma 1, e 204, comma 1, del Dlgs. 267/2000 come modificato dal precedente comma 45.

Gli interessi, al fine del rispetto del limite di indebitamento, sono riferiti all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica.

Il Decreto del Ministero dell'economia 3 marzo 2006 pubblicato in G.U. 6.3.2006, n. 54 nel determinare il tasso dispone che le aperture di credito hanno una durata massima di tre anni.

Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

Obbligazioni di scopo

Oltre alla possibilità di emissioni obbligazionarie previste dall'art. 35 della legge 724/1994, l'art. 54 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 introduce la possibilità da parte degli enti locali e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, di emettere obbligazioni di scopo per il finanziamento di singole opere pubbliche, garantite da un apposito patrimonio costituito da beni immobili disponibili di proprietà degli stessi enti per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria e destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dagli obbligazionisti.

Le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche avrebbero dovuto essere indicate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta norma da un apposito regolamento, **a tutt'oggi non ancora emanato.**

Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 2, allegato 1, n. 2, Dlgs. 10/2016.

Strumenti finanziari derivati

Viene previsto il divieto da parte degli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

Dal divieto sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente
- e) la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo

f) la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo (art. 1, comma 562, legge 147/2013).

Locazione finanziaria

L'art. 160 bis del Dlgs 163/2006 (codice degli appalti), introdotto dal Dlgs. 113/2007, in sostituzione dei commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge 296/2006 abrogati, prevede che: "Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria".

Le operazioni di leasing presentano indubbi vantaggi nell'esecuzione dei lavori pubblici.

Infatti, oltre che rappresentare un'ulteriore possibilità di finanziamento, per gli enti soggetti al patto di stabilità, tale strumento fa incidere l'investimento solo per il canone annuo anziché per il suo intero ammontare (parere dell'11.10.2006 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Le sezioni unite della Corte dei conti con del. 49/2011 affermano, invece, che quando viene stipulato un contratto di leasing immobiliare, gli enti locali devono rispettare i limiti dell'indebitamento.

L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (comma 913)

L'opera pubblica da realizzare con tale procedura va inserita nel programma e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Con questo metodo la contabilizzazione avviene iscrivendo il bene nel conto del patrimonio solo al momento del riscatto.

Il canone periodico, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi, viene contabilizzato nel Titolo 1° nell'intervento "utilizzo beni di terzi" codice SIOPE 1403.

In questo caso gli interessi non concorrono alla determinazione del suddetto limite.

Nei conti d'ordine nella voce "Beni di terzi" va inserito inizialmente il costo del bene annualmente ridotto della quota capitale pagata.

Al momento del riscatto il valore del bene confluirà nell'attivo del conto del patrimonio e nel conto economico confluirà la differenza fra valore del bene ed importo del riscatto a titolo di sopravvenienza attiva.

Nell'ambito del "leasing" rientra anche l'operazione cosiddetta "**sale and lease back**" che consiste nel vendere beni mobili o immobili ad una società di leasing che acquisisce il bene lasciandone la disponibilità al venditore dietro il pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto il venditore ha la facoltà di riacquistare il bene pagando una somma a titolo di riscatto.

E' necessario tener presente che il provento derivante dall'alienazione è utilizzabile esclusivamente per spese di investimento essendo in presenza di un'operazione rientrante tra le forme di finanziamento e che il canone periodico ha natura di spesa corrente.

Impegno formale (Cassa DD.PP.)

Con l'art. 4-bis del D.M. Tesoro 7.1.1998, così come modificato e integrato dall'art.1 del D.M. 30.9.1999 è stato istituito l'istituto del "formale impegno" alla concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. con cui quest'ultima si impegna in modo irrevocabile per un periodo di tre anni alla concessione dei mutui richiesti (vedasi circolare attuativa 17.4.2000, n.1237 della Cassa DD.PP.).

Sospensione pagamento rate mutui per Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012

Il pagamento delle rate **scadenti nell'esercizio 2019** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, e' prorogato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **al 2020**, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'art. 1, comma 426, della legge 228/2012, dell'art. 1, comma 356, della legge 147/2013, e dell'art. 1, comma 503, della legge 190/2014.

I suddetti oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. (art. 1, commi 1006, 1007 e 1009, legge 145/2018)

Contributo statale in c/interessi su operazioni di indebitamento

E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 2015 sono stati stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del suddetto contributo (art. 1, comma 540, della legge 190/2014).

Rinegoziazione mutui

L'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 permette agli enti locali, purché le relative pattuizioni contrattuali lo consentano, di convertire i mutui contratti dopo il 31.12.1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari o rinegoziazioni, anche con altri istituti di credito, a condizione che l'operazione comporti una riduzione delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e di altri oneri (eventuali indennizzi e spese di estinzione anticipata).

L'art. 1, commi da 961 a 964 della legge 145/2018 prevedono la possibilità di procedere alla rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti spa trasferiti al ministero dell'Economia e delle finanze, purché determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentano le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il 28 febbraio 2019** saranno individuati i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.

Con l'art. 1, comma 867, della legge 205/2017 è prevista la possibilità ancora per gli anni dal 2019 al 2020 di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione e, quindi, anche per il finanziamento di spese correnti.

In merito al beneficio derivante dall'operazione di rinegoziazione dei mutui si richiama l'attenzione su quanto affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della

Basilicata con sentenza n. 216 del 7.10.2010 secondo la quale non è possibile utilizzare le relative economie per finanziare spese correnti.

Estinzione anticipata mutui

L'eventuale indennizzo per l'estinzione anticipata non può essere finanziato con il nuovo mutuo in quanto tale onere deve considerarsi come spesa corrente da iscriversi nel Tit. 1°, intervento 6, nella voce SIOPE 1699 "oneri finanziari diversi da quelli indicati nelle voci precedenti".

L'art. 9 ter del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016, al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (comma 1)

Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma2).

Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (art. 26 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Mutui per Unioni di comuni

Con un Decreto in data 19 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2002, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore Generale della Cassa DD.PP., ha proceduto alla riduzione dei tassi di interessi sui mutui concessi dallo stesso Istituto per il finanziamento di investimenti connessi allo svolgimento coordinato, associato o congiunto, di funzioni o servizi tra Enti Locali.

Al riguardo, il Provvedimento stabilisce che al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2002 viene aggiunto l'art. 2-bis, il quale prevede che i tassi di cui al comma 1 del medesimo Decreto sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

- delle spese di investimento dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000, di funzioni o servizi;
- delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite Comunità montane, isolate o di arcipelago, Unioni di Comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale, di cui all'art. 33, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Edilizia giudiziaria

I mutui assunti dagli enti locali per l'esecuzione di lavori relativi ad edifici giudiziari nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso ma non ancora utilizzato, possono essere utilizzati per la realizzazione di opere da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può

essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia.

Per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, commi 615 e 616, legge 208/2015).

Istituto del credito sportivo

L'art. 1, comma 7 quater del D.L. 392/2000, convertito nella legge 26/2001, estende la possibilità per l'Istituto del credito sportivo di concedere contributi in conto interessi anche sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Con il comma 191 dell'art. 4 della legge 350/2003 tale possibilità viene ulteriormente estesa sui mutui concessi da altre aziende di credito.

Altre disposizioni in materia di indebitamento

A fronte di operazioni di emissioni di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, l'ente capofila può rilasciare una garanzia fideiussoria complessiva, con l'obbligo, da parte degli altri enti emittenti, di rilasciare contestualmente a favore dell'ente capofila medesimo, garanzia fideiussoria in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.

Ovviamente la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del proprio limite di indebitamento solo per la quota di competenza dell'ente stesso. (art. 1, comma 68, della legge 311/2004)

L'art. 3 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), dispone per gli enti locali il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

L'art. 1, comma 163, legge 266/2005 ripristina al 100% la retrocessione agli enti territoriali emittenti dell'imposta sostitutiva del 12,50% gravante sugli interessi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti stessi. Occorre, tuttavia, tener presente che tale imposta si azzerava in caso di collocazione dei titoli presso le banche.

Con circolare FL 4/2007 il Ministero dell'interno ha precisato che nessun rimborso è dovuto "a decorrere dall'anno 2006".

In caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, è introdotto l'obbligo di costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di un'operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 2 del regolamento di cui al DM. 1.12.2003, n. 389. (art. 1, comma 74, della legge 311/2004).

Per la gestione del fondo di ammortamento è prevista la possibilità di non applicare il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere previsto dagli artt. 209, comma 3, e 211, comma 2, del Dlgs. 267/2000. (art. 1, comma 69, della legge 311/2004).

Contabilizzazione delle operazioni finanziate mediante mutui con onere interamente a carico di altri enti pubblici

A partire dall'anno 2005 le rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali con onere totalmente a carico statale, sono pagate agli enti mutuanti direttamente dallo Stato. (art. 1, comma 75, della legge 311/2004).

Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito (RM Economia e Finanze, Ragioneria generale dello Stato, 28.6.2005 in G.U. n. 154 del 5.7.2005).

I commi 76 e 77 dello stesso articolo dispongono che, al fine del consolidamento dei conti pubblici per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, sempre a partire dall'anno 2005, con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, nel caso in cui il mutuo assunto da un ente pubblico sia interamente a carico di un altro ente pubblico, entrambi debbano iscrivere nel loro bilancio il ricavato del mutuo come indicato nel seguente esempio:

L'ente A assume un mutuo di €. 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un'opera pubblica, con onere interamente a carico della Regione.

La Regione, oltre ad inserire la quota di ammortamento a suo carico, è tenuta a contabilizzare nel proprio bilancio, unitamente al ricavato del mutuo tra le accensioni di prestiti, il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale.

L'ente A, a sua volta, iscriverà nel proprio bilancio il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale e, contemporaneamente, pari importo nelle spese in conto capitale al fine di consentire la regolarizzazione contabile dell'operazione.

Tale disposizione mira ad evitare duplicazioni di registrazione delle operazioni finanziarie da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte. (art. 1, commi 76 e 77, della legge 311/2004)

Esecuzione di opere pubbliche

Copertura investimenti

Con l'emanazione del decreto relativo al terzo aggiornamento del Dlgs 118/2011 pubblicato in G.U. del 22 dicembre 2015, sono dettate nuove disposizioni riguardanti il finanziamento delle spese di investimento.

In primo luogo viene precisato che la copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita:

- dall'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata;
- dall'intero importo del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione

Viene, poi, introdotta la possibilità di finanziare le spese di investimento, comprese quelle per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, imputate agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, con risorse disponibili negli stessi esercizi come segue:

A) dal saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minor valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

B) dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali (non possibile nel 2016 in presenza del relativo blocco), o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al

netto dell'eventuale relativo FCDE. Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione. Tali entrate devono essere dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione;

- C) dalla quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Non è possibile utilizzare il margine corrente di cui a i punti a) e b) in caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente, a meno che non si tratti di disavanzo da riaccertamento straordinario e disavanzo tecnico. Occorre anche che il più vecchio degli ultimi due esercizi sia stato rendicontato.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera b) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Il terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile comporta cambiamenti anche riguardo al contenuto delle attestazioni di copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno delle spese per investimenti.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio (diventa necessaria l'adozione di provvedimenti di accertamento delle entrate)

Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- risorse esigibili in esercizi successivi.

Con riferimento agli investimenti eventualmente finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

- gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;
- con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che

l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

Se gli investimenti sono inoltre finanziati con le nuove modalità sopra indicate, l'attestazione di copertura è resa dopo aver verificato, per ogni esercizio, il rispetto dei relativi requisiti.

Publicità

Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. (art. 80 del Dlgs. 163/2006).

Viene prorogato al 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara su quotidiani nazionali e locali e, quindi, anche il alla pubblicazione esclusivamente telematica dei bandi di gara ed il rimborso delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 7, comma 7, del D.L. 210/2015)

Anticipazione del prezzo

A partire dal 19.4 2016 occorre fare riferimento all'art. 35, comma 18, del Dlgs. 50/2016 il quale prevede che sul valore stimato dell'appalto (*da intendersi: "valore del contratto"*) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

Sospensione lavori per mancato pagamento del corrispettivo

Le imprese aggiudicatrici dei lavori possono chiedere la risoluzione del contratto qualora l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale (art. 6 bis, D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

Ribassi d'asta

Con l'art. 6 ter del D.L. 91/2017 convertito nella legge 123/2017 (decreto sulla crescita economica del mezzogiorno) viene modificato il punto 5.4 del principio contabile applicato alla competenza finanziaria come segue:

«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 243/2012»

Emissione certificati di pagamento

L'art. 1, comma 586 della legge 205/2017 modifica l'art. 113 bis del Dlgs. 50/2016 stabilendo che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi non entro i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, bensì nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore

Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche da parte dei Comuni sciolti

Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (art. 1, comma 277, legge 205/2017)

Monitoraggio OO.PP

Il D.M. 26.2.2013 stabilisce che:

Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del Dlgs. n. 229/2011 (attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche) le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione con particolare riguardo a quelle da realizzarsi con l'utilizzo di spazi finanziari nell'ambito del pareggio di bilancio previsto dalla legge 243/2012.

Le comunicazioni hanno cadenza trimestrale.

Anagrafe delle opere pubbliche incompiute (D.M. 13.3.2013, n. 42)

Con l'art 44-bis, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 è stato istituito l'elenco anagrafe delle opere incompiute presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il D.M. 13.3.2013, n. 42 viene disposto che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (24.7.2013) le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs. 163/2006 debbano trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome, a seconda che si tratti di opere di interesse nazionale ovvero di interesse regionale e degli enti locali, le informazioni e i dati informativi indicati dal Decreto riguardo alle opere pubbliche incompiute come precisato nello stesso decreto mediante il Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute (SIMOI). Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs. 163/2006, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente ai dati informativi sopra indicati.

Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento

Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo

Tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

- Con Decreto 3 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 23 aprile 2001, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nell'8%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 31 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n.215 del 13.9.2002, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nel 7,25%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Con Decreto 19 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n.82 dell'8.4.2003, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,375%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n.88 del 15.4.2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Con Decreto 12 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n.91 del 20.4.2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005** ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Con Decreto 12 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.5.2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,35%** - per il periodo **1° gennaio 2006-31 dicembre 2006** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 24 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 264 del 11.11.2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,95%** - per il periodo **1° gennaio 2007-31 dicembre 2007** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2.3.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,83%** - per il periodo **1° gennaio 2008-31 dicembre 2008** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22.8.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,64%** - per il periodo **1° gennaio 2009-31 dicembre 2009** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 14 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22.6.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,28%** - per il periodo **1° gennaio 2010-31 dicembre 2010** - il

saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

- Con Decreto 27 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24.6.2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,08%** - per il periodo **1° gennaio 2011-31 dicembre 2011** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 28 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 206 del 4.9.2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,27%** - per il periodo **1° gennaio 2012-31 dicembre 2012** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

Non risultano emessi successivamente altri decreti in merito.

Lavori pubblici di somma urgenza

L'art. 3, comma 1, lett. i, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 riscrive il comma 3 dell'art. 191 del TUEL disponendo che:

“per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, **qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta** a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.

Con il comma 901 dell'art. 1, della legge 145/2018 viene modificata la suddetta disposizione prevedendo che la Giunta proponga al Consiglio il riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'insufficienza dei fondi in bilancio.

Progettazioni

Legittima la clausola che lega il compenso al finanziamento dell'opera.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 9 novembre 2009-8 marzo 2010 n. 5492

L'art. 2, comma 1, lett. a), del D.l.223/2006 convertito nella legge 248/06 prevede la possibilità di parametrare i compensi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Si rammenta che il conferimento di incarico professionale da parte del Comune ad un proprio dipendente per la redazione di un progetto è in contrasto con il disposto dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il divieto è confermato dal provvedimento 8.11.1999 emesso dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (G.U. del 15.11.1999, n. 268).

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici

Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con i commi da 163 a 167 della legge 145/2018, si prevede l'istituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, mediante un apposito DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui saranno indicate la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

Ad essa potranno rivolgersi gli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali, senza, tuttavia, precludere agli stessi la possibilità di sviluppare le attività di progettazione all'interno o mediante ricorso a professionisti esterni.

La Struttura svolgerà le proprie funzioni nei termini indicati dal citato DPCM, finalizzate a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Incentivo del 2%

Occorre fare riferimento all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) il quale riconosce l'incentivo nell'aliquota massima del 2% a valere sugli stanziamenti dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con l'art. 1, comma 526, della legge 205/2017 viene ulteriormente aggiunto che i suddetti incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Ne consegue che dall'entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 (19 aprile 2016):

1) è esclusa dall'incentivo la progettazione in quanto questa non è elencata fra le funzioni tecniche per le quali possono essere riconosciuti compensi ai dipendenti interni. La tesi è stata avallata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la deliberazione 14 settembre 2016, n. 973, nonché da diversi pareri del giudice contabile (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 13 maggio 2016, n. 18, sezione regionale per la Lombardia, deliberazione 16 novembre 2016, n. 333, sezione regionale per la Puglia, deliberazione 13 dicembre 2016, n. 204.

2) le disposizioni introdotte dal Dlgs. 50/2017 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3) l'incentivazione spetta esclusivamente per attività aggiudicate mediante una gara (parere 9 giugno 2017 n. 190, sezione regionale di controllo della Lombardia e n. 28/2018 sezione Marche) e, quindi, non può essere riconosciuta per lavori, servizi o forniture attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto (Del. n. 186/2017/PAR sezione regionale di controllo cortei dei conti Toscana)

4) l'incentivo deve essere compreso nell'importo dei lavori, servizi e forniture

5) con la deliberazione n. 2/2019 la Sezione autonomia della Corte dei conti fa rientrare fra le attività complesse sicuramente la manutenzione straordinaria ed anche quella ordinaria se caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità

6) l'incentivo non può essere erogato in assenza di un regolamento e senza contrattazione integrativa decentrata (sentenza n. 13937/2017 della Corte di cassazione)

7) non possono essere incentivate le attività di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi non trattandosi di un'attività assimilabile ad alcuna di quelle contemplate dall'articolo 113 (delibera n. 134/2017 sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti)

8) Il Dlgs 56/2017, correttivo del codice degli appalti, ha subordinato l'erogazione di tutte le incentivazioni per gli appalti di forniture e servizi, alla individuazione del direttore dell'esecuzione che per l'Anac è possibile solamente in una quantità ridotta di casi: appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità, anche per la necessità di apporti plurispecialistici o per la presenza di elementi di particolare innovazione, ovvero per la non sostenibilità organizzativa.

L'80% delle risorse finanziarie del suddetto fondo è ripartito, **per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura** con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, **sulla base di apposito regolamento** adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche come sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4.

Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Contributo all'autorità anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 67, della legge 266/2006)

L'Autorità anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare dei contributi ad essa dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza. Tra i soggetti pubblici vi rientrano anche gli enti locali come stazioni appaltanti.

La tassa sulle gare riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture oltre che i lavori per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nella misura definita nella successiva tabella, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 3, comma 1, lettera o) e 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 150, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50/2016, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a).

Per i contributi, l'ANAC ha confermato, per l'anno 2018, senza alcun aumento, gli stessi importi già previsti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

I contributi per il 2018 sono riportati nella seguente tabella:

Fascia di importo in migliaia di euro	Quota per la stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
Inferiore a 40	esente	esente
da 40 a 149.999	30,00	esente
da 150 a 299.999	225,00	20,00
da 300 a 499.999	225,00	35,00
da 500 a 799.999	375,00	70,00
da 800 a 999.999	375,00	80,00
da 1.000.000 a 4.999.999	600,00	140,00
da 5.000.000 a 19.999.999	800,00	200,00
oltre 20.000.000	800,00	500,00

Come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità il 29 marzo 2017, sono esonerati, dal pagamento del contributo per gli anni 2017 e successivi in favore dell'Autorità, le stazioni appaltanti e gli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017. Restano invariate per l'anno 2019 le modalità operative per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti il 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2019 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).

Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32".

La norma (art. 213, comma 13, del Dlgs. 50/2016) precisa anche che il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto alla sanzione entro il limite minimo di euro 250 il limite massimo di euro 25.000.

Fondo rotativo per la progettualità

Con i commi da 171 a 175 la legge 145/2018 apporta profonde modifiche riguardo all'accesso ed all'utilizzo del fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti dalla legge 549/1995, al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

E' reso possibile il ricorso al fondo anche per i contratti di partenariato pubblico privato e per le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

E' previsto che le anticipazioni concesse non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa senza più prevedere il limite del 10% del costo presunto dell'opera. E', inoltre, abrogata la norma che prevedeva l'introduzione da parte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi di una serie di requisiti istruttori indispensabili per le opere superiori a 4 milioni di euro.

La dotazione del Fondo può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30%, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica.

Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

Le nuove regole di utilizzo saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti

Contratto di disponibilità

L'art. 44 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012, come modificato dall'art. 4 bis del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012, apporta una integrazione al Dlgs 163/2006 introducendo il "contratto di disponibilità" che rappresenta un'alternativa al leasing. (o meglio un surrogato).

Si tratta di un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo, senza l'obbligo di acquisirne la proprietà. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Il canone di disponibilità viene versato soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera ed è proporzionalmente ridotto o annullato nel periodo di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientranti tra i rischi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. E' possibile riconoscere un contributo non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera oltre un eventuale prezzo di trasferimento qualora l'amministrazione intenda avere alla fine la proprietà dell'opera.

Non è considerato indebitamento, ed è irrilevante agli effetti del patto di stabilità (par. n.439/2012 Corte conti Lombardia e par. n.432/2012 Corte conti Emilia Romagna)

Opere d'arte

L'art. 47 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 dispone l'obbligo da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, di destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- 2% per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- 1% per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro;

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

Beni culturali

Il comma 24 dell'articolo 13 del D.L. 145/2013 (cd. Destinazione Italia) dispone che, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica tramite la valorizzazione di aree territoriali nazionali e dei beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, possano essere finanziati progetti presentati da Comuni, singolarmente o raggruppati, nonché da Unioni di Comuni con una popolazione da 5.000 a 150.000 abitanti. I progetti devono essere presentati e valutati secondo modalità definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014. Condizione per l'ammissione al beneficio è che in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 31 marzo 2015 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. Tale termine viene prorogato al 30 giugno 2015, fermo restando l'obbligo di concludere i lavori entro venti mesi da tale data (art. 5 del D.L. 192/2014)

IMMOBILI

Comunicazione annuale elenco immobili

Ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2009 tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro entro il 31 luglio (**come indicato dall'art. 24, comma 1, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012**) di ogni anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco (31.3.2010) le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità indicate con nota 24.2.2010 n. DT 16132/10 dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, la ricognizione del patrimonio pubblico e' stata estesa alle concessioni e alle partecipazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa (art. 12, comma 13 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011)

In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. (art.24, comma 1, D.L. 66/2014,convertito in legge dalla L.8/20148

Alienazione immobili

L'art. 3 del D.L. 133/2013 prevede la possibilità da parte degli enti locali di avvalersi dell'Agenzia del Demanio per l'alienazione di beni ad uso prevalentemente non abitativo.

In questo caso gli enti locali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

Proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili

I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Gli stessi possono, inoltre, essere utilizzati per il ripristino di equilibri in conto capitale. (art. 1, commi 443 e 444, della legge 228/2012).

Con deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6.5.2013, n. 14 viene affermato che le suddette disposizioni non sono applicabili agli enti dissestati (art. 255 TUEL) ed agli enti che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno richiesto l'accesso al "fondo di rotazione" impegnandosi ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali.

Con l'art.7, comma 5, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, viene integrato l'art.56 bis, comma 11, del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013, disponendo che per gli enti territoriali la quota del 10% relativa ai proventi derivanti dall'alienazione di immobili è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota alla copertura di spese di investimento.

Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità e' consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 1, comma 866, legge 205/2017)

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

L'art. 1, commi 441 e 442, della legge 228/2012 abrogano le norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le plusvalenze per le stesse finalità previste riguardo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché per il rimborso di prestiti (tit. 3° della spesa).

Permute di immobili fra Demanio e Comune

Con la risoluzione n. 12/E /2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'operazione di permuta di immobili pubblici che interviene tra il Comune e l'Amministrazione statale deve essere soggetta a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, che deve essere corrisposta dal Comune.

Con riferimento, invece, alle imposte ipotecarie e catastali, nelle operazioni di permuta immobiliare, non sono dovute per il trasferimento in favore dello Stato, mentre, in relazione al trasferimento in favore del Comune l'imposta ipotecaria è di euro 200, mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%.

Acquisto immobili

Gli enti territoriali possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.

Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. (art. 12, comma

1-ter del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012 e dall'art. 14 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

Secondo la Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo per il Piemonte (delibera n.146/2015/PAR del 30 settembre 2015) la norma è applicabile anche in caso di permuta mentre di diverso avviso è la Sezione regionale di controllo del Veneto (parere n. 110/2018)

La norma non si applica, invece, alle acquisizioni operate dagli enti nell'ambito di accordi transattivi stipulati al fine di porre termine o prevenire una lite, ossia al caso in cui, nell'ambito di reciproche concessioni tra le parti, l'ente locale rinunci a un proprio credito e la controparte, tra le varie concessioni, trasferisca la proprietà di un bene immobile di potenziale utilità pubblica. (Del. Corte conti Lombardia n. 310/2015)

La disciplina limitativa non si applica se l'acquisto è effettuato con contributi di terzi (deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale controllo Toscana, n. 110/2017/PAR del 4 aprile 2017)

In ogni caso la suddetta disposizione, a partire dal 2019 non si applica nei riguardi dei comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Utilizzo immobili enti pubblici

- **Gratuità reciproca fra enti pubblici**

Viene consentito tra Stato ed enti locali la possibilità (**e non l'obbligo**) di un reciproco utilizzo gratuito dei rispettivi immobili per finalità istituzionali (art. 3, commi 2 e 2 bis del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013 (così modificato dall'art. 49, comma 01, del D.L. 69/2013), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto (art. 3, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

- **pubblicità canoni pagati dagli enti locali**

A decorrere dal 24 marzo 2012 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione (art. 97 bis del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012)

- **blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali**

A decorrere dal 7.7.2012 (data di entrata in vigore del D.L.95/2012) e fino **al 31.12.2019 (art. 1, comma 1133,lett.b), della legge 145/2018**, è bloccato l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali', con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione (art. 3, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 134/2012).

Tale obbligo non si applica quando il rapporto interviene tra due pubbliche amministrazioni (deliberazione 15 dicembre 2015, n. 157/2015/PAR, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Gli enti locali hanno facoltà di recedere, entro il 30 giugno 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 137/2013 del D.L. 120/2013. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in 180 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto (art. 2, comma 1, D.L. 151/2013)

In ogni caso i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, quindi anche gli enti locali, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso il diniego di nulla osta entro sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili (art. 1, comma 388, legge 147/2013)

Con sentenza della Corte costituzionale n. 245/2015 viene precisato che i contratti di locazione degli immobili stipulati dalle autonomie non saranno rinnovati solo se l'agenzia del Demanio dirà un «no» esplicito al nulla osta. Non basta, cioè, che l'amministrazione finanziaria se ne stia in silenzio.

I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli (art. 1, comma 388, legge 147/2013)

L'obbligo di riduzione degli affitti nella misura del 15% a partire dal 1.1.2015 non si applica agli enti territoriali ma solo alle Amministrazioni centrali (art. 3, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 134/2012).

- **razionalizzazione spazi**

Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, per la razionalizzazione degli spazi previste per le Amministrazioni statali costituiscono solo principio a cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti.

Aree concesse in diritto di superficie

Possono essere cedute in proprietà (art. 3, comma 64, legge 662/1996).

Modificata dall'art. 11 della legge 12.12.2002, n. 273:

“I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi fino ad oggi adottati. Sarà l'ente interessato a determinare, con delibera di consiglio, il corrispettivo che dovrà essere, comunque, non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà ed il valore delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto. Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà da parte dei Comuni è determinato sulla base del valore venale del bene, con la facoltà di abatterlo fino al 50% (art. 1, comma 392, legge 147/2013)

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica

Il comma 29 dell'art. 2 della legge 350/2003 prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di affidare i lavori di cui all'art. 31 della legge 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) ad imprese individuali in deroga alla normativa vigente, purché l'importo degli interventi in argomento non siano superiore a 15.000 Euro. Sembra, quindi, che l'aggiudicazione in questi casi possa avvenire tramite trattativa diretta senza alcuna procedura concorsuale.

IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'art. 2, comma 11, della legge 191/2009 rende permanente la norma che prevede l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (lettere c, d ed e dell'art. 31 della legge 457/1978) l'aliquota da applicare ai contratti di appalto resta sempre del 10%.

Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata dall'ente proprietario della medesima ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni. L'art. 2, comma 7, del medesimo Dlgs. 285/92 stabilisce che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, tuttavia la stessa norma introduce un'eccezione per i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Ne consegue che in tali Comuni la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade compete alla Provincia in quanto proprietaria (vedasi in tal senso, Corte di Appello Milano sezione III, del 25 maggio 2006, n. 1303 e Cassazione civile sezione III del 13 aprile 2007, n. 8837).

Spetta all'ente proprietario della strada occuparsi della manutenzione dei manufatti di servizio che costituiscono un elemento pertinenziale della sede stradale. Anche nel caso di strade statali, provinciali o regionali che attraversano comuni di piccole dimensioni. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 2553 del 28 maggio 2015. È molto frequente che una strada di grande percorrenza attraversi un comune di popolazione inferiore a diecimila unità, restando di proprietà di un ente diverso dal comune.

In questo caso infatti, ai sensi dell'art. 2 del codice stradale, la proprietà dell'infrastruttura resta invariata ma all'ente locale compete comunque disciplinare la circolazione stradale e porre in essere la relativa segnaletica, previo parere dell'ente proprietario. In pratica restano a carico del titolare dell'infrastruttura i segnali che riguardano le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. Ma anche la manutenzione del tratto adiacente al piano viabile. Ovvero degli eventuali elementi pertinenziali presenti nell'area.

Conti consuntivi

Con la legge 4-12-2008, n. 189 di conversione del DL 7-10-2008, n. 154, art. 2 quater, comma 6, si prevede che il termine per l'approvazione del conto consuntivo è anticipato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Contemporaneamente si prevede che la presentazione dei rendiconti da parte degli agenti contabili e del tesoriere deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la stessa procedura prevista per il mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno.

Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni relative al bilancio di previsione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I certificati sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero

dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (art. 43 del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014)

Bilancio consolidato

L'art. 11 bis del Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014 prevede l'obbligo da parte degli enti locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato.

L'art. 1, comma 510, della legge 190/2014 ha spostato il termine di approvazione dal 30 luglio al 30 settembre di ogni anno.

Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti la redazione del bilancio consolidato è facoltativa (art. 1, comma 831, della legge 145/2018).

Enti in deficit strutturale

Controllo sulla deficitarietà strutturale degli enti locali

Con D.M. 28.12.2018 sono stati definiti i nuovi parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari validi per il triennio 2019/2021.

Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente (art. 3, comma 1, lett. p, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (art. 3, comma 1, lett. p, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Anticipazioni per enti strutturalmente deficitari

Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed e' concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla

predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'art. 243-ter, comma 2, del TUEL (art.14, comma 1, D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016)

Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante. (art. 14, comma 1 bis, D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016).

Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Negli enti locali il predetto termine è esteso a cinque anni. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio (art.3 D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014, art.7, D.L. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, comma 1 ter, D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016)

Anticipazione di liquidità a Comuni in dissesto

Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria

(Art. 1, comma 907, legge 145/2018)

Anticipazioni per enti in pre-dissesto

In attesa della conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del TUEL, nella misura massima del 50% dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 228/2012

(art. 1, comma 960, legge 145/2018)

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Le relative modalità sono dettagliate dallo stesso articolo.

All'art. 243 bis del TUEL sono apportate le seguenti modifiche:

la durata massima di dieci anni è sostituita prevedendo una durata massima di quattro anni con un rapporto tra passività ed impegni fino al 20%; di dieci anni con un rapporto tra passività ed impegni fino al 60%; di quindici anni con un rapporto tra passività ed impegni fino al 100%; di venti anni in presenza di un rapporto tra passività ed impegni oltre il 100% (art. 1, comma 888, legge 205/2017)

Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli artt. 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater TUEL; i termini previsti dal citato art. 243-quater sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'art. 243-quater, comma 6, del TUEL, costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato art. 243-quater (art. 1, comma 889, legge 205/2017)

Sono, poi, inseriti

All'articolo 243-bis TUEL, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del DPR 602/1973. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter (art. 1, comma 890, legge 205/2017)

Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario è prevista un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

Con D.M. dell'interno 11.1.2013 sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione.

Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'art. 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 10 ter del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione (art. 1, comma 715, legge 208/2015)

Fondo di rotazione

Con l'art. 3 bis, comma 1, lett. r), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene introdotto il "fondo di rotazione" per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.

Con l'art. 4 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene stabilita la dotazione di tale fondo in 30 milioni di euro per l'anno 2012, in 90 milioni per l'anno 2013 (l'incremento di 130 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 228 della legge 228/2012 è stato abrogato dall'art. 10 quater, comma 5, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013), in 190 milioni per l'anno 2014 ridotto a 120 milioni dall'art. 10 quater, comma 4, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013) e in 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il fondo è, altresì, alimentato dalle somme del fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

A tale fondo sono destinati anche i 60 milioni precedentemente destinati al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge 220/2010.

Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse.

L'art. 5 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 stabilisce che in sede di prima applicazione delle disposizioni riguardanti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti che chiedono di accedere a tale procedura, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra.

Responsabilità dissesto finanziario (art. 3, comma 1, lett. s, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono, altresì, ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano **una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili **fino a dieci anni**, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al ministero dell'Interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano **una sanzione pecuniaria pari un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.**

Comuni dissestati

In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente (art. 1, comma 545, della legge 190/2014)

In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del TUEL, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione (art. 1, comma 457, legge 232/2016)

ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Dlgs. 267/2000, è opportuno che la Giunta adotti semestralmente la deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel primo semestre.

L'art. 3-quater del D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002 dispone che “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accredito di somme nelle citate contabilità.”

Il pignoramento è possibile senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno (Sentenza Corte costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211)

Titolarità della gestione

L'art. 29, comma 4, della legge finanziaria 448/2001 prevede la possibilità per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.97, comma 4, lettera d), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali –Dlgs.267/2000-, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2, 3 e 4, del Dlgs.29/1993 e successive modificazioni, e all'art.107 del predetto Testo Unico, attribuendo ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Per attuare tale disposizione non è più necessario riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.

La sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti con la deliberazione n. 167/2016 precisa che la suddetta norma ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio di separazione politica-amministrazione sancito dall'articolo 107 del TUEL e non può essere considerato abrogato tacitamente o implicitamente né dal codice dei contratti, né dal Dlgs 39/2013.

Con la delibera n. 5/2018 la Corte dei Conti Lazio, nel confermare la possibilità per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di affidare gli atti gestionali possono, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici e dirigenti, a un assessore o allo stesso sindaco, consiglia, prima di arrivare a sacrificare il principio di distinzione delle funzioni di indirizzo da quelle gestionali, di percorrere la via della gestione associata.

Con la sentenza della sezione V[^], 5.7.2005, n. 3692, il Consiglio di Stato considera illegittimi gli atti gestionali sottoscritti sia dal Sindaco che dal dirigente.

Il TAR Sardegna , sezione II[^], con la sentenza 24.1.2005, n. 105 ed il TAR Sicilia – Catania, Sezione I[^], con la sentenza 17.6.2005, n. 1032, affermano che i provvedimenti di concessione di contributi sono da considerare atti gestionali e, dunque, di competenza dei dirigenti e non della giunta comunale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V[^], con sentenza 9 settembre 2005, n. 4654, ha statuito che le giunte comunali non hanno competenza alcuna in materia di affidamento degli incarichi professionali di qualsiasi genere. L'affidamento di incarichi professionali, infatti, rientra tra le attività tipicamente gestionali che sono sottratte agli organi di governo, essendo rimesse, dal nostro ordinamento, esclusivamente ai dirigenti. Le disposizioni contenute nell'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, in materia di competenze dirigenziali, sono assai chiare al riguardo, statuendo che la scelta del contraente spetta ai dirigenti in via esclusiva.

Il Dipartimento per la Funzione pubblica, con circolare n. 3/2006 interviene sulla corretta gestione degli organici, la cui responsabilità è in capo ai dirigenti, nel quadro della programmazione triennale dei fabbisogni.

Il Tar Toscana, sez. II, con sentenza n. 3225 del 25-7-2006 afferma che sono illegittime le disposizioni organizzative che subordinino l'attività gestionale dei dipendenti a informazioni preventive e direttive degli assessori

Con sentenza del TAR Toscana Sezione II 25.7.2006, n. 3218 viene affermato che l'approvazione dei verbali delle commissioni di concorso con l'assunzione dei vincitori è di esclusiva competenza dei dirigenti dell'ente locale, così come le procedure di gara per l'acquisizione di appalti, servizi o forniture.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i Segretari Comunali e i Dirigenti non sono fungibili in base ai seguenti principi:

- il segretario comunale ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
- nella sfera di queste attribuzioni non vi è un potere di sostituzione del dirigente;
- la sostituzione del dirigente da parte del segretario comunale pregiudica l'esclusività delle attribuzioni dirette di compiti ai dirigenti e responsabili di area;
- è possibile attribuire al segretario comunale funzioni gestionali circoscritte.

È obbligatorio, e non solo facoltativo, che il Presidente della Commissione di valutazione di un concorso per l'assunzione negli enti locali territoriali, sia un dirigente della medesima P.A. locale, atteso che l'art. 107, comma 3°, lett. a) del TUEL, in tale materia, ha implicitamente abrogato l'art. 9, comma 2° lett. a) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

(TAR Catanzaro, Sentenza, Sez. II, 03/10/2006, n. 1095)

Rappresentanza legale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17360 del 17.11.2003, ha stabilito che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente come previsto dall'art. 36 della legge 142/90 confermato dall'art. 50 del Dlgs. 267/2000.

Quanto sopra è confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 10787 del 7.6.2004 affermando che né lo statuto comunale né il regolamento comunale possono conferire la rappresentanza legale ai dirigenti.

Tuttavia con la sentenza 16.6.2005, n. 12868, la Cassazione, Sezioni unite, ha previsto la possibilità di inserire negli statuti l'attribuzione alla dirigenza della rappresentanza giudiziale. In assenza di tale norma statutaria la rappresentanza in giudizio rimane in capo al Sindaco.

L'art.3 bis del D.L.44/2005 convertito nella legge 88/2005 dispone che nel contenzioso tributario: "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"

Indennità di fine mandato per gli amministratori locali

Il Dm. 4 aprile 2000, n. 119, emesso ai sensi dell'art. 82 del Dlgs. 267/2000, all'art. 10 stabilisce che "a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno".

Per la corresponsione di tale indennità non occorre alcuna richiesta da parte dell'amministratore interessato.

Con la Risoluzione Prot. n. 15900/L.265/99/23DM/2001, il Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale delle Autonomie, ha precisato che l'istituto dell'indennità di fine mandato è previsto all'art. 82, comma 8, lett. f) del TUEL, unicamente a favore del Sindaco e del Presidente della Provincia e che l'art. 10 del Dm. n. 119/00, nel regolamentare la materia, ne ha stabilito la misura in una somma pari ad una indennità mensile per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e commisurata, ai sensi della Circolare n. 5 del 5.6 dello stesso Dicastero, al compenso effettivamente corrisposto. Interpretazione confermata dal Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza della sezione prima del 19.10.2005 comunicata con circolare n. 4 del 28.6.2006 del Ministero dell'interno.

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 414/2010, interviene sulla modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato e sulla sua natura

L'art. 1, comma 719, della legge 296/2006 dispone che l'indennità di fine mandato (*ex art. 10, Legge n. 119/00*) spetta soltanto nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi

Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali

Viene sostituito il comma 5 dell'art. 86 del TUEL stabilendo che gli enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:

- assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave.

(art.7 bis, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

Funzioni del Responsabile del servizio finanziario

Il D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lett. b, convertito nella legge 213/2012 modifica come segue l'art. 49 (rilascio pareri) del TUEL:

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

I soggetti interessati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Il D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lett. f, convertito nella legge 213/2012 modifica come segue l'art. 153 del TUEL:

Art. 153 (compiti)

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese **e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.**

Le segnalazioni di presenza di atti o fatti che possano comportare squilibri di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL devono essere fatte anche **alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

Organo di revisione

L'art. 1, comma 732, della legge 296/2006, modifica il comma 3 dell'art. 234 del Tuel estendendo ai Comuni fino a 15.000 abitanti la presenza di un solo revisore anziché un collegio di tre componenti.

Con il comma 25 dell'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene disposto che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 13.8.2011, i revisori degli enti locali sono scelti mediante "estrazione" da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto 39/2010, nonché nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I criteri per l'inserimento nell'elenco sono stati dettati con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23

Nelle unioni di comuni che **esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte** la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione (art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera *m-bis*), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 3, comma 4 bis del D.L. 174/2012)

I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs.29/1993, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5% per gli importi superiori ad euro 2.582,28 lordi annui, al 10% per gli ulteriori importi superiori ad euro 5.164,57 lordi annui, al 20% per gli [ulteriori] importi superiori ad euro 10.329,14 lordi annui. Con D.P.C.M. 16.10.98, n. 486 (G.U. n. 10 del 14.01.1999) sono state definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla suddetta riduzione (art. 1, comma 126, della Legge n. 662/96).

Con l'art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene previsto che l'organo di revisione deve rilasciare i pareri in merito a:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

E' poi previsto che nei pareri di cui al punto 2) sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Con Decreto del Ministro dell'interno 21.12.2018 sono stati definiti i nuovi compensi massimi erogabili all'organo di revisione.

Controlli

Sistema controllo interno

L'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modifica l'art. 147 del Dlgs. 267/2001 riguardante le modalità per l'attuazione del sistema di controllo interno da parte degli enti locali prevedendo che gli stessi, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, debbano individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo

di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti
- c) garantire il **costante controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, **anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** determinati dal **patto di stabilità** interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art.170, comma 6, [*organismi gestionali esterni*] la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;

Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Il sistema dei controlli interni è disciplinato secondo **il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione**; partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituito.

Può essere svolto in forma associata con più comuni mediante una convenzione.

Gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 174/2012 (9 gennaio 2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni decorso il quale, permanendo l'inadempimento, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni (art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Il sistema di controllo interno si articola come segue:

1) **Controllo di regolarità amministrativa e contabile (nuovo art. 147 bis TUEL)**

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella **fase preventiva** della formazione dell'atto, da ogni **responsabile di servizio** ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal **responsabile del servizio finanziario** ed è esercitato attraverso il rilascio del **parere di regolarità contabile** e del visto attestante la **copertura finanziaria**.

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, **nella fase successiva**, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, **sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente**. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti

amministrativi, **scelti secondo una selezione casuale** effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché **ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti**, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale

2) Controllo strategico (nuovo 147 ter TUEL)

Il controllo strategico finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Può essere esercitato in forma associata.

L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista tale figura, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

E' limitato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015

3) Controllo sulle società partecipate non quotate (nuovo art. 147 quater TUEL)

L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto sopra, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, [Riferimento alla R.P.P] gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

E' limitato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Con l'art.9, comma 9-ter, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013 viene disposto che, a decorrere dal 2015, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica da tutti gli enti, indipendentemente dal numero di abitanti

Tali disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti locali si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime (art.3, comma 1, lett. q, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

4) controllo sugli equilibri finanziari (nuovo art. 147 quinquies TUEL)

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

E' disciplinato nel regolamento di contabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Controllo della Corte dei conti (controlli esterni)

L'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modifica l'art. 148 del TUEL in tema di controllo da parte della Corte dei conti sulle Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale

A tale fine, il sindaco, **relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o in assenza di tale figura del segretario, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale (così modificato dall'art. 33 del D.L. 191/2014, convertito della legge 116/2014)

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di tutti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali

Le suddette procedure possono essere attivate anche da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie indicati nelle linee guida indicate dalla Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti **irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento, della sostenibilità dello stesso, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della suddetta verifica le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti **accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.**

Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

Controllo della spesa degli enti locali (art. 6 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

I servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato effettuano a campione l'analisi sulla spesa degli enti locali in ordine alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

I relativi esiti sono comunicati alle sezioni regionali di controllo della corte dei conti ed alla sezione delle autonomie della corte dei conti.

Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti, sulla base sulla base di metodologie definite dalla sezione delle autonomie della corte dei conti, effettuano i controlli in ordine all'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva ed in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate.

Esenzioni da registro e bollo

Le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. (art. 1, comma 275, della legge 311/2004)

Cinque per mille

L'art. 1, comma 154 della legge 190/2014 conferma l'applicazione del 5 per mille sull'IRPEF anche a favore delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Le risorse complessive destinate alla relativa liquidazione sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni annui a decorrere dal 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo

Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2014, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione

nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dlgs. 33/2013 (l'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile)

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo (art. 1, comma 154, della legge 190/2014)

Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20.000 euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni (circolare n. 8/2011 del Dipartimento della Finanza Locale del Viminale)

Con DPCM 23.4.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2010) sono stati stabiliti, tra l'altro, anche i termini di recupero delle somme non rendicontate.

Tutela ambientale

L'art. 52, comma 14, della legge 448/2001 dispone che lo Stato, le Regioni, gli enti locali ed i gestori di servizi pubblici debbano riservare almeno il 20% dei loro acquisti di pneumatici a quelli ricostruiti.

Ai sensi del Dlgs 24/2011 adottato in recepimento della direttiva comunitaria 2009/33/Ce (G.U. del 24.3.2011, n. 68), a decorrere dall'8.4.2011 le pubbliche amministrazioni ed i soggetti incaricati di servizi pubblici sono tenuti a scegliere i propri nuovi mezzi di trasporto su strada esclusivamente tra i veicoli a ridotto impatto ambientale e basso consumo energetico, con esclusione delle macchine adibite a particolari lavori

Affidamento servizio idrico

All'art. 21 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'art. 2, comma 1, del Dlgs.141/1999, , e' prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 906, legge 205/2017)

Mobilità nelle aree urbane

Gli enti locali devono provvedere, nel rinnovo del parco autoveicoli, in modo che una quota di sostituzioni avvenga con autoveicoli elettrici, ibridi o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti (art. 5 DM 27.3.1998 in G.U. n. 1793 del 3.8.1998)

Compenso prestazioni professionali

A decorrere dal 4 luglio 2006 (art. 2, comma 1, lett. a) D.L. 233/2006 convertito nella legge 248/2006) sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali, definiscono tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prefissati.

L'art. 2 del Dlgs. 152/2008 ha abrogato il comma 4 dell'art. 92 del Dlgs. 163/2006 lasciando, pertanto, alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere tetti al ribasso.

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

Il comma 36 dell'art. 2 della legge 350/2003 dispone che le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sono considerati reddito di lavoro autonomo se rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui al 1° comma

dell'art. 49 del TUIR., i quali, quindi, dovranno emettere fattura. In tale ambito ricadono, pertanto, anche le prestazioni effettuate dai revisori dei conti negli enti locali.

Con Risoluzione n. 68 del 10 maggio 2004, l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso, è intervenuta in merito a tale modifica stabilendo il principio secondo il quale se un soggetto che esercita abitualmente un'arte o una professione, percepisce un'indennità di pubblica funzione in quanto componente di una commissione costituita in base a legge, regolamento, ecc., tale compenso viene sempre “attratto” nel proprio reddito di lavoro autonomo, a prescindere dal tipo di professione svolta, anche se questa non è in alcun modo connessa al ruolo ricoperto all'interno della commissione.

Erogazione di contributi

La disciplina della concessione di benefici economici da parte degli enti locali è contenuta nell'art. 12 della legge 241/1990 il quale prevede che la concessione di contributi deve essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui gli stessi enti sono tenuti ad attenersi.

Pertanto è da ritenersi illegittima l'erogazione di un contributo non preceduto dalla predeterminazione e pubblicazione dei requisiti necessari, al pari di quei provvedimenti concessori nella cui motivazione non ci sia traccia dei criteri prefissati.

Obblighi di pubblicità su rete internet

L'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 che prevedeva che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, fossero soggetti alla pubblicità sulla rete internet è **stato abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. f), del Dlgs 33/2013.**

Gli obblighi di pubblicità sono così riordinati.

Art. 23 del Dlgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi nei suddetti elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Artt. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni

stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, **di importo superiore a mille euro.**

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La pubblicazione comprende:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni di cui sopra sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza devono essere formalmente previste in bilancio. Esse devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza, debitamente esposti nella motivazione dei provvedimenti con i quali si dispone la spesa e avere una stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell'ente, nell'ambito delle relazioni, ordinarie e straordinarie, con altri soggetti pubblici o privati.

Il destinatario deve essere, di norma, un soggetto estraneo all'amministrazione e deve avere una particolare posizione esponenziale e rappresentativa, che giustifica la necessità o l'opportunità che l'ente abbia, con esso, una particolare relazione. Infine, tali spese devono essere finalizzate ad accrescere l'immagine dell'ente locale verso l'esterno.

In merito l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo. Lo schema tipo è stato predisposto con Decreto del Ministro dell'interno del 23.1.2012 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012.

Riguardo al tipo di spese di rappresentanza da considerarsi vedasi in proposito la delibera n. 271/2013 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna.

Associazioni pro-loco

Il comma 37 dell'art. 80 della legge 289/2002 prevede che le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di certificazione dei corrispettivi riscossi da associazioni e società sportive di cui al DPR. n. 69/02, sono applicabili anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni pro-loco.

IVA per mense e scuolabus

La Cassazione con sentenza 11946/2012 ha sancito l'indetraibilità dell'IVA da parte del Comune su trasporto alunni e mensa scolastica in mancanza dell'esercizio diretto dell'attività e l'sproporzione tra costo del servizio e corrispettivi richiesti, affermando che "il Comune non esercita le attività ma versa agli affidatari dei servizi corrispettivi ben più gravosi dell'incontestato ridotto contributo richiesto agli utenti, evidenziando il mancato fine commerciale". Tale interpretazione è in contrasto con l'art. 2082 del c.c. con cui si stabilisce che la definizione di imprenditore non presuppone che il soggetto sia animato da intento speculativo (sentenza della Suprema Corte n. 4050/1990) e con la risoluzione n. 10/614-1976 con cui si afferma che "per aversi esercizio di attività commerciale non è necessario il fine di lucro ma è sufficiente che l'attività esercitata sia idonea a configurarlo".

Attività sportiva dilettantistica

I commi 24,25 e26 dell'art. 90 della legge 289/2002 dispongono che:

- l'uso degli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive
- qualora l'ente locale, ai fini del rispetto del patto di stabilità, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
- Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti.

Comodato ad enti ecclesiastici

Gli enti locali possono concedere in comodato alle parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica, per le attività di oratorio e similari (art. 3, legge 2003/2006).

Sanzioni amministrative

L'art. 16 della legge 3/2003 dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Comunicazione delle spese pubblicitarie

Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a dare comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario, in attuazione del disposto dell'art. 41 della legge 177/2005.

Con delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, l'Autorità ha fissato **dal 1° al 30 settembre** di ciascun anno il periodo entro il quale sarà possibile trasmettere, in modalità elettronica, i moduli compilati, accedendo alla pagina web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.

La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti servizi.

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, le amministrazioni pubbliche nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.

A partire dal 2019 tale disposizione non si applica nei riguardi dei comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 1, comma 905, della legge 145/2018, a decorrere dall'esercizio 2019

Contributo mense scolastiche

Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento (art. 7, comma 41 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Spese scolastiche

Secondo l'art. 159 del Dlgs 297/1994 spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria. Di conseguenza, anche le spese conseguenti all'estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all'utilizzo del registro on line rientrano tra quelle di competenza degli Enti locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l'adattamento della singola struttura scolastica all'attuazione di specifiche nuove modalità (on line) di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all'attività di segreteria scolastica, di supporto all'attività didattica in senso stretto.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 83/2017

Servizio di illuminazione votiva

I comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al Dlgs. n. 163/2006, ed in particolare l'art. 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'art. 125 (art. 34, comma 26, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

Gestione gas

L'Art. 14, comma 7, del Dlgs. 164/2000 prevede che: "gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Al gestore uscente resta la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento".

Tale articolo si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali (art. 1, comma 453, legge 232/2016)

Pertanto si evince che l'agevolazione di costo su tali combustibili è tutt'ora vigente, ma limitata nella sua estensione rispetto al precedente. Infatti mentre fino al 31.12.2009 il beneficio poteva anche essere riconosciuto alle parti di territorio non metanizzate, ancorché in quelle stesse vi fosse ubicata la casa comunale, a partire dal 01.01.2010 il beneficio applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni metanizzati, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

Conseguentemente i Comuni sono chiamati a rivedere le proprie delibere a suo tempo emanate per individuare tali zone, alla luce della nuova limitazione sopra riportata.

PAREGGIO DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è tratta dal prospetto della verifica degli equilibri riportata nel rendiconto di gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Il nuovo impianto normativo autorizza anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Sono abrogati, a decorrere dal 2019, il sistema di regole, adempimenti, patti di solidarietà, premi e sanzioni, comprese le sanzioni sui comportamenti elusivi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Pertanto scompare qualsiasi sanzione non solo per gli anni futuri, ma anche in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1, della legge 232/2016:

469. Monitoraggio semestrale,

470. Certificazione entro il 31 marzo.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, obbligo del revisore di provvedervi entro i successivi trenta giorni

473. In caso di difformità della certificazione trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo dalle risultanze del rendiconto di gestione, invio della certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, obbligo di invio di una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo per gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo art. 1, e cioè:

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali colpiti dal sisma, gli obblighi di certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, riguardo agli investimenti fatti utilizzando spazi finanziari in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti .

Nei confronti dei Comuni che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018, non vengono applicate le relative sanzioni (*divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo*) per eventuale mancato rispetto del saldo di competenza 2017.

Gennaio 2019
(a cura Sergio Marzari)

INDICE

Termine di approvazione bilancio di previsione	Pag. 1
Struttura del bilancio	Pag. 1
Obbligo di pubblicità e trasparenza	Pag. 1
Trasmissione dei bilanci	Pag. 2
Emendamenti	Pag. 2
Variazioni al bilancio	Pag. 3
Esecutività del bilancio	Pag. 4
Controlli	Pag. 4
Tesoreria comunale	Pag. 4
Tesoreria unica	Pag. 5
Modalità trasmissione ordinativi di incasso e pagamento (SIOPE+)	Pag. 5
Allegati al bilancio	Pag. 6
Nota integrativa	Pag. 6
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria	Pag. 7
Piano esecutivo di gestione	Pag. 9
Parere organo di revisione	Pag. 9
Documento unico di programmazione	Pag. 9
Documento unico di programmazione semplificato	Pag. 10
Programma triennale delle OO.PP.	Pag. 11

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI E REGOLAMENTI

Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti	Pag. 13
Competenza	Pag. 13
Termini	Pag. 13
Decorrenza	Pag. 14
Delibere regolamentari e tariffarie	Pag. 14

TRASFERIMENTI

Trasferimenti erariali	Pag. 14
Contributo compensativo IMU-TASI	Pag. 15
Contributo ai Comuni a rischio sismico	Pag. 15
Provvedimenti a favore dei comuni colpiti da eventi sismici	Pag. 16
Bando periferie	Pag. 16
Contributi per potenziamento sistemi bibliotecari	Pag. 16
Contributi investimenti per messa in sicurezza scuole, strade, patrimonio comunale	Pag. 17

Contributi investimenti per messa in sicurezza degli edifici e del territorio (gestiti Dalla Regione)	Pag. 17
Contributi investimenti per messa in sicurezza degli edifici e del territorio (gestiti Dal Ministero dell'interno)	Pag. 18
Contributo a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario	Pag. 20
Partecipazione al piano di alienazione da parte dello Stato	Pag. 20
Fondo manutenzione spese viarie di Province e Città metropolitane	Pag. 21
Contributo alle Province che hanno deliberato il riequilibrio pluriennale	Pag. 21
Contributi ai Comuni a rischio sismico	Pag. 21
Comunità Montane	Pag. 22
Comuni montani	Pag. 22
Rimborso IVA su servizi esternalizzati	Pag. 23

TRIBUTI COMUNALI

Imposta Unica Comunale (IUC)	Pag. 23
Imposta Municipale Propria	Pag. 23
Termini di versamento IMU	Pag. 23
Indebiti versamenti	Pag. 24
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)	Pag. 24
Termini versamento TASI	Pag. 25
Tassa sui rifiuti (TARI)	Pag. 25
Determinazione tariffe TARI	Pag. 26
Piano finanziario TARI	Pag. 26
Termini versamento TARI	Pag. 26
Presentazione dichiarazione	Pag. 27
Incentivi agli uffici tributi	Pag. 28
Rifiuti prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni	Pag. 29
Tributi speciali per deposito in discarica	Pag. 29
Macchinari imbullonati	Pag. 29
Fondo di solidarietà comunale	Pag. 30
Tempi di erogazione dei trasferimenti	Pag. 31
Provvedimenti a favore dell'Abruzzo per sisma 2009	Pag. 31
Fondo sperimentale di riequilibrio per le province	Pag. 31
Recupero nei confronti degli enti locali di somme non dovute	Pag. 31
Immobili "fantasma"	Pag. 32
Imposta di soggiorno	Pag. 32
Contributo di sbarco nelle isole minori	Pag. 33

Imposta di scopo	Pag. 33
Addizionale Comunale IRPEF	Pag. 34
Addizionale comunale sui diritti di imbarco	Pag. 35
Occupazione spazi ed aree pubbliche	Pag. 35
Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 36
Annullamento crediti tributari	Pag. 38
Rifiuti prodotti nelle scuole	Pag. 39
Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	Pag. 39
Riscossione tributi	Pag. 40
Discarico per inesigibilità	Pag. 41
Poteri di accertamento	Pag. 41
Interessi per ritardato pagamento tributi	Pag. 41
Aggi esattoriali	Pag. 42
Cessione di crediti da parte degli enti locali	Pag. 42
Riscossione di somme di modesto ammontare	Pag. 42
Fondo per gli inquilini morosi	Pag. 42
RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA	Pag. 43
Proventi parcheggi a pagamento	Pag. 46
Federalismo demaniale	Pag. 46
Proventi concessioni cimiteriali	Pag. 47
Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)	Pag. 47
Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri	Pag. 48
Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree	Pag. 48
Atti notificati dal Comune	Pag. 48
Tassa sui concorsi	Pag. 48
FONDI	
Fondo di riserva ordinario	Pag. 48
Fondo di riserva di cassa	Pag. 49
Fondo rischi	Pag. 49
Fondo pluriennale vincolato	Pag. 49
Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Risultato di amministrazione	Pag. 50

Avanzo di amministrazione	Pag. 51
Disavanzo di amministrazione	Pag. 52
Utilizzo del risultato di amministrazione vincolato per gli enti in disavanzo	Pag. 53
Contabilizzazione utilizzo entrate vincolate	Pag. 53

ANTICIPAZIONI DI CASSA

Anticipazione di tesoreria	Pag. 57
Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili	Pag. 57
Fondo garanzia debiti commerciali	Pag. 59

PERSONALE

Codice di comportamento	Pag. 59
Contratti	Pag. 60
Trattamento economico	Pag. 60
Dirigenti	Pag. 63
Cedolini paga	Pag. 64
Programma triennale del fabbisogno del personale	Pag. 64
Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)	Pag. 66
Piano della performance	Pag. 66
Ricognizione dotazione organica	Pag. 66
Procedure di assunzioni	Pag. 66
Mobilità obbligatoria e volontaria	Pag. 67
Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici	Pag. 68
Validità graduatorie	Pag. 69
Progressioni verticali	Pag. 71
Progressioni orizzontali	Pag. 71
Limiti spesa complessiva di personale a tempo indeterminato	Pag. 71
Condizioni per assunzioni	Pag. 74
Limite assunzioni a tempo indeterminato	Pag. 75
Riassorbimento personale	Pag. 76
Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni	Pag. 77
Possibilità assunzionali Province	Pag. 80
Province: personale con rapporto di lavoro flessibile	Pag. 80
Limiti spesa personale e assunzioni per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	Pag. 80
Contributo Regione Lombardia per assunzioni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	Pag. 81

Provvedimenti per la città dell' Aquila e dei comuni del cratere	Pag. 81
Categorie protette	Pag. 82
Limiti stipula contratti di lavoro flessibile	Pag. 82
Collaborazioni e consulenze	Pag. 84
Prestazioni occasionali	Pag. 90
Voucher	Pag. 90
Contratto di somministrazione	Pag. 91
Tirocini formativi	Pag. 92
Censimenti	Pag. 92
Incarichi dirigenti a contratto	Pag. 92
Licenziamenti	Pag. 93
Apprendistato	Pag. 93
Distacchi di personale per piccoli comuni	Pag. 93
Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni	Pag. 94
Personale Consorzi di Comuni	Pag. 95
Contratti di lavoro flessibile	Pag. 95
Assunzioni lavoratori socialmente utili	Pag. 96
Assenza per malattia	Pag. 96
Assenza per permessi	Pag. 98
Personale part-time	Pag. 98
Aspettativa	Pag. 99
Trasparenza sulle retribuzioni	Pag. 99
Tetto alle retribuzioni	Pag. 99
Risoluzione rapporto di lavoro	Pag. 99
Passaggi di carriera	Pag. 100
Incedibilità trattamento fine servizio	Pag. 100
Pignorabilità degli stipendi	Pag. 100
Contrattazione integrativa	Pag. 100
Sanatoria contratti integrativi	Pag. 101
Valutazione dei dirigenti	Pag. 101
Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi	Pag.102
Attività di utilità sociale	Pag.102
Assegnazione temporanea di personale	Pag.102
Distacchi sindacali	Pag.102
Lavoro straordinario	Pag.103
Personale dell'avvocatura interna	Pag.103
Direttore generale	Pag.104

Segretari comunali e provinciali	Pag.104
Limiti ai compensi erogati dalla P.A.	Pag.105
Iscrizione albi professionali	Pag.105
Monetizzazione ferie	Pag.105
Buoni pasto	Pag.105
Indennità di trasferta	Pag.105
Divieto di rivalutazione di indennità e compensi	Pag.107
Decisioni giurisdizionali	Pag.107
Formazione	Pag.107

CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE

Riduzione costi apparati amministrativi	Pag.108
Acquisto mobili e arredi	Pag.111
Auto blu	Pag.111
Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione spesa	Pag.112
Taglia carta	Pag.113
Processi di dematerializzazione-	Pag.113
Acquisti di beni e servizi	Pag.113
Programma biennale acquisti e servizi	Pag.114
Acquisti centralizzati	Pag. 115
Individuazione categorie beni e servizi	Pag.117
Acquisti sotto soglia	Pag.117
Disciplina acquisto beni infungibili	Pag.117
Manutenzione	Pag.117
Revisione prezzi	Pag.117
Acquisto beni e servizi informatici	Pag.117
Commercio equo e solidale	Pag.120
Efficientamento energetico	Pag.120
Modalità stipula contratti pubblici	Pag.121
Disposizioni in materia di arbitrato	Pag.121
Consultazioni elettorali	Pag.122

PAGAMENTI

Adempimenti preliminari all'effettuazione dei pagamenti	Pag.122
DURC	Pag.122
Termini di pagamento	Pag.124
Certificazione pagamenti	Pag.125

Obbligo pubblicazione debiti	Pag.127
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Pag.128
Registro unico delle fatture	Pag.129
Procedimento amministrativo	Pag.130
Pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche	Pag.130
Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag.131
Efficienza dell'azione amministrativa	Pag.132
Pagamenti per cassa	Pag.132
Fattura elettronica	Pag.133
Split Payment	Pag.133
Inversione contabile (reverse charge) IVA	Pag.134
Interessi legali-	Pag.134

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

Consorzi di funzione	Pag.135
Difensore civico	Pag.135
Numero assessori, indennità, e gettoni presenza amministratori	Pag.135
Polizze assicurative amministratori	Pag.139
Commissioni elettorali	Pag.140
Sedi di rappresentanza	Pag.140

FONDO PER CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE

RELATIVE A CALAMITÀ O CEDIMENTI	Pag.140
INCOMPATIBILITA'	Pag.140
RELAZIONE DI FINE ED INIZIO MANDATO	Pag.142
MECCANISMI SANZIONATORI	Pag.143
OBBLIGHI DI TRASPARENZA TITOLARI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO	Pag.144
GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI	Pag.145
FUSIONE DI COMUNI	Pag.145
LEGGE PICCOLI COMUNI	Pag.147

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Norma generale-	Pag.148
Società a partecipazione pubblica	Pag.148
Limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle A.P.	Pag.149
Revisione statuto	Pag.149

Organi amministrativi	Pag.149
Incompatibilità degli amministratori	Pag.150
Indennità agli amministratori	Pag.150
Responsabilità	Pag.150
Fallimenti	Pag.151
Società in house	Pag.151
Personale	Pag.151
Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	Pag.152
Alienazioni delle partecipazioni sociali	Pag.154
Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico	Pag.154
Perdite di esercizio	Pag.154
Revisione straordinaria delle partecipazioni	Pag.155
Contratti di servizio	Pag.156
Società quotate	Pag.156
Prestiti alle società partecipate	Pag.156
Erogazioni liberali	Pag.156
Diritto di accesso	Pag.156
Verifica crediti e debiti reciproci	Pag.157
Controlli	Pag.157
Dividendi società	Pag.157
Ricognizione società partecipate	Pag.157
Possibilità di scioglimento	Pag.158

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

Aziende speciali e Istituzioni	Pag.155
Riassorbimento personale	Pag.159
Obblighi per perdite di esercizio aziende speciali e istituzioni	Pag.159

SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

Sponsorizzazioni	Pag.160
Procedura per ricerca sponsor per restauro beni culturali	Pag.160
Sport bonus	Pag.160

ACCESSO AL CREDITO

Norme generali	Pag.161
Indebitamento permesso solo per spese di investimento	Pag.161
Limite di indebitamento	Pag.162

Durata e decorrenza ammortamento mutui	Pag.163
Prestiti flessibili di scopo	Pag.163
Aperture di credito	Pag.163
Obbligazioni di scopo	Pag.164
Strumenti finanziari derivati	Pag.164
Locazione finanziaria	Pag.165
Impegno formale (Cassa DD.PP.)	Pag.165
Sospensione pagamento rate mutui per comuni colpiti sisma maggio 2012	Pag.166
Contributo statale in c/interessi su operazioni indebitamento	Pag.166
Rinegoziazione mutui	Pag.166
Estinzione anticipata mutui	Pag.167
Mutui per Unioni di Comuni	Pag.167
Edilizia giudiziaria	Pag.167
Istituto del Credito sportivo	Pag.168
Altre disposizioni in materia di indebitamento	Pag.168
Contabilizzazione delle operazioni finanziate mediante mutui con onere interamente a carico di altri enti pubblici	Pag.168
 ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	
Copertura investimenti	Pag.169
Pubblicità	Pag.171
Anticipazione del prezzo	Pag.171
Sospensione lavori per mancato pagamento del corrispettivo	Pag.171
Ribassi d'asta	Pag.171
Emissione certificati di pagamento	Pag.171
Realizzazione manutenzione di opere pubbliche da parte dei Comuni sciolti	Pag.172
Monitoraggio Opere pubbliche	Pag.172
Anagrafe delle opere pubbliche incompiute	Pag.172
Tasso di interesse di mora da applicare ai sensi del capitolato generale LL.PP.	Pag.173
Lavori pubblici di somma urgenza	Pag.174
Progettazioni	Pag.174
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici	Pag.174
Incentivo 2%	Pag.175
Contributo all'autorità anticorruzione sui contratti pubblici di lavori e forniture	Pag.176
Fondo rotativo per la progettualità	Pag.177
Contratto di disponibilità	Pag.176
Opere d'arte	Pag.178

Beni culturali	Pag.179
IMMOBILI	
Comunicazione annuale elenco immobili	Pag.179
Alienazione immobili	Pag.179
Proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili	Pag.179
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	Pag.180
Permute di immobili fra Demanio e Comune	pag. 180
Acquisto di immobili	Pag.180
Gratuità reciproca fra enti pubblici	Pag.181
Pubblicità canoni pagati dagli enti locali	Pag.181
Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali	Pag.181
Razionalizzazione spazi	Pag.182
Aree concesse in diritto di superficie	Pag.182
Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica	Pag.182
IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Pag.182
Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con meno di 10.000 abitanti	Pag.183
Conti consuntivi	Pag.183
Bilancio consolidato	Pag.184
ENTI IN DEFICIT STRUTTURALE	
Controllo sulla deficiarietà strutturale degli enti locali	Pag.184
Obblighi per enti strutturalmente deficitari	Pag.184
Anticipazione di liquidità per comuni in dissesto	Pag.185
Anticipazione per enti in predissesto	Pag.185
Procedura di riequilibrio finanziari pluriennale.	Pag.186
Fondo di rotazione	Pag.187
Responsabilità dissesto finanziario	Pag.188
Comuni dissestati	Pag.188
CONTROLLI	
Organo di revisione	Pag.191
Sistema controllo interno	Pag.192
Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Pag.193
Controllo strategico	Pag.194

Controllo sulle società partecipate non quotate	Pag.194
Controllo sugli equilibri finanziari	Pag.195
Controllo della Corte dei conti	Pag.195
Controllo spesa enti locali	Pag.196

VARIE

Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali	Pag.188
Titolarità della gestione	Pag.189
Rappresentanza legale	Pag.190
Indennità fine mandato amministratori locali	Pag.190
Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali	Pag.191
Funzioni del responsabile servizio finanziario	Pag.191
Esenzioni da registro e bollo	Pag.196
Cinque per mille	Pag.196
Tutela ambientale	Pag. 197
Affidamento servizio idrico	Pag.197
Mobilità nelle aree urbane	Pag. 197
Compenso prestazioni professionali	Pag.197
Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni	Pag.197
Erogazione di contributi	Pag.198
Obblighi di pubblicità su rete internet	Pag.198
Spese di rappresentanza	Pag.199
Associazioni pro loco	Pag.200
IVA per mense e scuola bus	Pag.200
Attività sportiva dilettantistica	Pag.200
Comodato ad enti ecclesiastici	Pag.200
Sanzioni amministrative	Pag.200
Comunicazione delle spese pubblicitarie	Pag.200
Contributo mense scolastiche	Pag.201
Spese scolastiche	Pag.201
Servizio illuminazione votiva	Pag.201
Gestione gas	Pag.201

PAREGGIO DI BILANCIO	Pag.202
-----------------------------	---------